



DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 5 SETTEMBRE 2002

N. 112

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2002, n. 1103

Decreto Ministeriale 14.12.2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica" - art. 7 e D.G.R n. 30/2002. Modalità di effettuazione dei controlli.

pag. 8488

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2002, n. 1104

Reg. CEE 2078/92. P.A.R. Puglia. Rinvio termini di

presentazione rendiconto Misura D2 al 30 Settembre.

pag. 8490

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2002, n. 1160

Razionalizzazione del SSR - Aziende Ospedaliere - Art. 4 del D. Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni - Regolamentazioni attuative.

pag. 8491

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2002, n. 1164

Ordinanza n. 3141/2001 - Assegnazione alla Regione Puglia di ulteriori risorse finanziarie per fronteggiare eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000. Iscrizione in bilancio 2002 Cap. di entrata e Cap. di spesa, a norma dell'art. 12 della L.R. n. 7 del 21/5/2002 della somma di E. 413.165,51-

pag. 8498

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2002, n. 1171

D.G.R. n. 831 del 7 luglio 2002 "Disposizioni applicative della legge 405/01 in materia di Assistenza Farmaceutica". Parziali rimodulazioni. 2° aggiornamento allegati C (delisting).

pag. 8500

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 luglio 2002, n. 138

L. 26.10.95, n. 447 art. 2 - Iscrizione nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica.

pag. 8505

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 agosto 2002, n. 141

Ecolav s.r.l. - Via dei Fornaciai - Zona industriale/Lotto 135 - Cerignola (Fg) - Impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali finalizzato alla produzione di combustibile derivato da rifiuti - Località Pescariello - Comune di Cerignola - Procedura di V.I.A.

pag. 8506

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 agosto 2002, n. 143

POR 2000-2006. Misura 1.6 - Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientati - Linea di intervento 1/A - Costituzione Segreteria Tecnica - Approvazione della graduatoria finale relativa alla selezione di n. 10 esperti.

pag. 8508

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO 20 agosto 2002, n. 750

Completamento di programmazione del POR Puglia 2000/2006 - Asse prioritario I "Risorse Naturali" - FEOGA - Mis 1.4. Azione B) - annualità 2003. Proroga dei termini per l'approvazione delle graduatorie provvisorie relative a nuovi progetti e a conferme di istanze già presentate da Enti pubblici.

pag. 8520

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI BITETTO (Bari)

DELIBERA C.C. 5 agosto 2002, n. 30

Approvazione definitiva P.U.E. zona B2.

pag. 8521

COMUNE DI LEVERANO (Lecce)

DELIBERA C.S. 21 maggio 2002, n.98

Proposta variante urbanistica.

pag. 8521

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA (Foggia) DELIBERA C.C. 9 agosto 2002, n.74

Adozione variante Piano di zona 167.

pag. 8523

COMUNE DI MARTINA FRANCA (Taranto)

DELIBERA C.S. 25 giugno 2002, n. 162

Approvazione progetto variante al P.R.G. ditta Due Esse.

pag. 8523

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)

DECRETO 2 luglio 2002, n. 587

Indennità d'esproprio.

pag. 8524

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO (Foggia)

DELIBERA C.C. 9 agosto 2002, n. 16

Approvazione variante al P. di F.

pag. 8529

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO (Foggia)

DELIBERA C.C. 9 agosto 2002, n. 17

Approvazione P.I.P.

pag. 8529

COMUNE DI TRICASE (Lecce)

DELIBERA C.C. 28 maggio 2002, n.30

Approvazione progetto completamento circoscrizione.

pag. 8529

Concorsi, Appalti e Avvisi

CONCORSI

A.U.S.L. FG/3 FOGGIA

Concorsi pubblici diversi. Annullamento d'ufficio.

pag. 8529

APPALTI

COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO (Foggia)

Avviso di gara lavori impianto depurazione acque reflue urbane.

pag. 8530

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO (Brindisi)

Avviso di gara appalto lavori rete fognante nera.

pag. 8531

COMUNE DI SQUINZANO (Lecce)

Avviso di gara appalto intervento Project Financing manutenzione impianti di P.I.

pag. 8549

COMUNE DI TRANI (Bari)
Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione opere edili scuole.

pag. 8550

COMUNE DI TRANI (Bari)
Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione impianti idrico-fognante immobili comunali.

pag. 8550

COMUNE DI TRANI (Bari)
Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione Uffici giudiziari.

pag. 8550

COMUNE DI TRANI (Bari)
Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione impianti idrico-fognante scuole.

pag. 8550

COMUNE DI TRANI (Bari)
Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione opere edili immobili comunali.

pag. 8550

MINISTERO DIFESA 15° REPARTO INFRASTRUTTURE BARI
Avviso di gara lavori caserme in Lecce.

pag. 8551

AVVISI

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA POTENZA
 DELIBERA 26 luglio 2002, n. 14
Aggiornamento annuale piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico - Art. 22, comma 1 delle norme di attuazione.

pag. 8551

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (Bari)
Accordo di programma per la promozione di diritti e

di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito territoriale di intervento dei comuni di Casamassima, Conversano, Gioia del Colle, Sammichele di Bari e Turi.

pag. 8584

DITTA MELE LIZZANO (Taranto)
Avviso di deposito studio impatto ambientale.

pag. 8589

SOC. MIRANT ITALIA MILANO
Avviso di deposito progetto opere di connessione al metanodotto ed alla rete elettrica.

pag. 8589

RETTIFICHE

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 13
Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socioassistenziali.

pag. 8589

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2002, N. 1087
Piano di riordino della Rete Ospedaliera - Adozione definitiva a seguito di integrazioni al progetto di 1° rimodulazione del Piano di cui alla DGR 26 luglio 2002, n. 1086.

pag. 8590

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2001, N. 825
Legge 8 novembre 2000 n. 328 - art. 28 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2000 "Riparto tra le Regioni di Finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi in favore delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora" Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti regionali.

pag. 8590

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2002, n. 1103

Decreto Ministeriale 14.12.2001, n. 454 “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica” - art. 7 e D.G.R n. 30/2002. Modalità di effettuazione dei controlli.

L’Assessore all’Agricoltura, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Meccanizzazione Agricola - Utenti Motori Agricoli, confermata dal Dirigente Responsabile del Settore Ispettorato Compartimentale Agricoltura e Alimentazione riferisce:

- Il decreto ministeriale 14.12.2001 n.454 “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”, all’art. 7 indica gli adempimenti dell’ufficio regionale propedeutici e conseguenti la concessione del beneficio per evitare, tra l’altro, duplicazioni di assegnazioni di oli minerali per le stesse lavorazioni effettuate sui medesimi terreni.

Gli adempimenti ivi previsti sono di seguito elencati:

1. esaminare le dichiarazioni rese dai beneficiari, relative ai consumi ed all’utilizzo di carburante;
2. controllare che i quantitativi di oli minerali dichiarati siano compresi nei limiti determinati in fase di precedente assegnazione;
3. verificare le rimanenze di prodotti dichiarate;
4. effettuare eventuali raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari;
5. verificare la corrispondenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione presentate e quanto effettivamente realizzato;
6. vigilare sull’effettivo svolgimento delle attività

per le quali è stata richiesta l’ammissione al beneficio.

- Le procedure da seguire per l’assegnazione, indicate dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 30 del 12/02/2002 applicativa del D.M. 454/2001, obbligano gli uffici degli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura, che concedono il beneficio ad effettuare le operazioni di verifica di seguito elencate su tutte le istanze presentate e più precisamente:

1. esaminare le dichiarazioni rese dai beneficiari, relative ai consumi ed all’utilizzo di carburante;
2. controllare che i quantitativi di oli minerali dichiarati siano compresi nei limiti determinati in fase di precedente assegnazione;
3. verificare le rimanenze di prodotti dichiarate;
4. verificare la corrispondenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione presentate e quanto effettivamente realizzato.

- Occorre, con il presente atto, individuare procedure e modalità relative alla totalità dei controlli previsti dal D.M.454/2001 ed in applicazione di quanto disposto dalla predetta D.G.R. n. 30/2002.

- Prioritariamente è importante stabilire la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controllo.

- Gli adempimenti previsti dall’art.7 del D.M. 454/2001 non indicano percentuali di ditte da campionare.

Si ritiene opportuno, in assenza di riferimenti specifici, applicare una norma di rango primario quale il Reg. CE n. 2064/97 recante “ Modalità di applicazione del Reg. CEE n 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri” che all’art. 3) comma 2 indica una percentuale di beneficiari, da sottoporre a controllo, pari almeno al 5% degli stessi.

E’ fatta salva la possibilità per i Dirigenti Responsabili degli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura competenti per territorio di incrementare tale percentuale del 5% qualora particolari situazioni lo richiedessero.

- Considerato che le concessioni di carburante agevolato per l’agricoltura sono effettuate secondo il parametro ettaro /coltura, con assegnazione media standardizzata su quantità indicate da decreto ministeriale, si possono individuare tre livelli di assegnazioni corrispondenti a:

- a) carburante agevolato assegnato fino a litri 3.000;

b) carburante agevolato assegnato da litri 3.001 fino a litri 6.000;

c) carburante agevolato assegnato oltre litri 6.000.

Ovviamente le quantità di cui innanzi devono intendersi quale sommatoria di eventuali concessioni di carburante gasolio e benzina.

- Per ovvii motivi di opportunità, la percentuale maggiore dei controlli deve afferire le assegnazioni i cui quantitativi siano oltre 6000 litri.

- Per quanto innanzi si ritiene che, nei limiti di almeno il 5% come innanzi stabilito, le percentuali dei controlli da effettuare debbano suddividersi nel modo seguente, in rapporto alle classi come innanzi individuate:

a) 10% del campione estratto per carburante agevolato assegnato fino a litri 3.000;

b) 30% del campione estratto per carburante agevolato assegnato da litri 3.001 fino a litri 6.000;

c) 60% del campione estratto per carburante agevolato assegnato oltre litri 6.000.

- L'estrazione dei nominativi da controllare, a campione, sarà effettuata da apposita commissione presieduta dal Dirigente Responsabile dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, o suo delegato e composta da n. 2 funzionari regionali dallo stesso nominati.

I nominativi delle ditte da sottoporre ad estrazione a campione saranno quelli riportati negli elenchi di cui all'art.3 comma 3 del D.M. 454/2001, inviati ogni bimestre all'Ufficio Tecnico di Finanza ed al Comando della Guardia di Finanza competenti per territorio.

L'estrazione sarà effettuata successivamente al 30 giugno allorquando saranno scaduti i termini per la richiesta di ammissione al beneficio.

Delle operazioni di estrazione del campione sarà redatto apposito verbale di cui copia sarà inviata all'Ufficio Meccanizzazione Agricola - Utenti Motori Agricoli del Settore I.C.A. e Alimentazione.

Si specifica che l'estrazione a campione non sospende l'assegnazione del carburante agevolato per le ditte estratte.

- Per le ditte sorteggiate a campione si procederà al controllo da parte dei funzionari regionali incaricati i quali redigeranno apposito verbale alla presenza della ditta beneficiaria la quale, qualora lo ritenesse, potrà inserirvi proprie dichiarazioni.

Al fine di utilizzare un modello di verbale di controllo unico per tutto il territorio regionale, si

demanda la redazione dell'unico schema all'Ufficio Meccanizzazione Agricola - Utenti Motori Agricoli del Settore I.C.A. e Alimentazione di concerto con i Dirigenti responsabili degli ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio.

Il verbale di controllo dovrà riportare analiticamente le operazioni eseguite, quanto controllato, le relative risultanze, in applicazione dei punti indicati all'art. 7 del D.M. 454/2001.

In calce al verbale saranno apposte le firme dei funzionari incaricati e della ditta controllata oltre alla dicitura relativa ad eventuali ricorsi ex adverso, da inviarsi all'Ufficio Meccanizzazione Agricola - Utenti Motori Agricoli del Settore I.C.A. e Alimentazione, entro e non oltre trenta giorni dalla redazione e notifica dello stesso.

E' da considerarsi notifica il rilascio di copia del verbale all'atto della sottoscrizione.

Tale operazione sarà indicata in calce al medesimo verbale.

Le risultanze dei sopralluoghi saranno comunicate, prioritariamente, all'Ufficio Meccanizzazione Agricola - Utenti Motori Agricoli del Settore I.C.A. e Alimentazione per gli adempimenti consequenziali.

E' fatto salvo, In caso di contestazioni, il ricorso da parte dei beneficiari al Dirigente dell'Ufficio Meccanizzazione Agricola - Utenti Motori Agricoli del Settore I.C.A. e Alimentazione per le determinazioni consequenziali.

- Qualora il nominativo estratto fosse stato sottoposto a controllo per le superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari, il relativo verbale formerà oggetto della verifica per il presente beneficio.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale, di adottare il presente provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art.4 comma 4 lettera k L.R.7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente f.f. dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare le risultanze dell'istruttoria definitiva richiamata nelle premesse, con le proposte in essa contenute che qui di seguito si intendono come analiticamente ed integralmente trascritte.
- di incaricare la Segreteria della G. R. ad inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L. R. n. 13/94 art. 6 lettera g;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della G.R.
Dr. Romano Donno

Il Presidente della G.R.
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2002, n. 1104

Reg. CEE 2078/92. P.A.R. Puglia. Rinvio termini di presentazione rendiconto Misura D2 al 30 Settembre.

L'Assessore all'Agricoltura, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Osservatorio, confermata dal Dirigente responsabile di settore, riferisce:

Il Programma Agroambientale Regionale (in seguito indicato P.A.R.) applicativo del Regola-

mento CEE n.2078/92, approvato con Delibera. di G. R. n. 3402 del 31/07/98 e con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 357 del 25/11/1998 prevede al 30 giugno di ogni anno la scadenza per la presentazione della rendicontazione dei lavori eseguiti nell'anno in corso, in l'applicazione della Misura D2 (manutenzione o ripristino dei muretti a secco).

I termini di presentazione delle domande di aiuto comunitario, per il Reg. CEE 2078/92, sono previsti al 28 Febbraio di ogni anno. Ne consegue che i tempi necessari, da parte delle aziende, per effettuare i lavori necessari alla manutenzione e al ripristino dei muretti a secco, risultano brevi con notevole difficoltà anche per la rendicontazione degli stessi lavori.

In considerazione di quanto evidenziato, si propone, al fine di agevolare le aziende nella realizzazione delle opere in tempi più congrui e, nel predisporre la relativa rendicontazione, di rinviare al 30 settembre di ogni anno i termini di presentazione della rendicontazione dei lavori eseguiti in l'attuazione della Misura D2 del PAR Puglia.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale al sensi dell'art. 4 comma 4 lettera a) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente d'ufficio e dal dirigente del settore;

- Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura nelle premesse, e che qui si intende integralmente richiamato;
- di stabilire la data del 30 settembre di ogni anno come termine per la presentazione della rendicontazione dei lavori eseguiti in attuazione della Misura B2 del PAR Puglia;
- di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto all'ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/94 art.6 lett. g;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della G.R.
Dr. Romano Donno

Il Presidente della G.R.
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2002, n. 1160

Razionalizzazione del SSR - Aziende Ospedaliere - Art. 4 del D. Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni - Regolamentazioni attuative.

L'Assessore Regionale alla Sanità, Dr. Salvatore Mazzaracchio sulla base dell'istruttoria predisposta dall'ARES di concerto con l'Ufficio, confermata dal Dirigente dell'Ufficio, dal Dirigente del Settore e dal Direttore Generale dell'Agenzia Sanitaria Regionale, riferisce quanto segue:

Il D.L. 18 settembre 2001, n. 347, Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 16 novembre 2001, n. 405, introduce ulteriori vincoli in materia di equilibrio dei presidi ospedalieri disponendo, tra l'altro, che le Regioni adottino le disposizioni necessarie per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle

aziende ospedaliere autonome, di garantire l'equilibrio economico e per individuare gli eventuali provvedimenti di riequilibrio.

Il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, all'art. 4, comma 1 bis, ha previsto che le Regioni possono proporre la costituzione o la conferma in aziende ospedaliere dei presidi ospedalieri purché in possesso di tutti i requisiti ivi indicati e qui riepilogati:

- a) organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella struttura;
- b) disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale e di una contabilità per centri di costo;
- c) presenza di almeno tre unità operative di alta specialità;
- d) dipartimento di emergenza di secondo livello, ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992;
- e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza su base regionale e interregionale, così come previsto dal Piano sanitario regionale e in considerazione della mobilità infraregionale e della frequenza dei trasferimenti da presidi ospedalieri regionali di minore complessità;
- f) attività di ricovero in degenza ordinaria, nel corso dell'ultimo triennio, per pazienti residenti in regioni diverse, superiore di almeno il dieci per cento rispetto al valore medio regionale;
- g) indice di complessità della casistica dei pazienti trattati in ricovero ordinario, nel corso dell'ultimo triennio, superiore ad almeno il venti per cento rispetto al valore medio regionale;
- h) disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanitarie.

In deroga a quanto sopra, per i presidi già costituiti in aziende ospedaliere, la norma prevede la possibilità di conferma, anche in assenza dei requisiti, per un periodo massimo di tre anni sulla base di un progetto di adeguamento.

Al co. 1-sexies dell'Art. 4, prevede altresì (con

esclusione dei presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina, costituiti in aziende ospedaliere) che i presidi costituiti in aziende ospedaliere, per i quali viene richiesta la conferma e che non soddisfano i requisiti di cui al comma 1 -bis, possano essere confermati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sulla base di un progetto di adeguamento presentato dalla regione, con la procedura di cui al comma 1 -quater.

Alla scadenza del termine previsto nel provvedimento di conferma, ove permanga la carenza dei requisiti, le Regioni e il Ministero della Sanità, oggi della Salute, attivano le previste procedure di revoca della costituzione delle predette Aziende Ospedaliere con conseguente perdita della personalità giuridica attribuita alle stesse. La Regione, come previsto per le fattispecie sub co. 1-quinquies, individua l'Unità Sanitaria Locale subentrante nei relativi rapporti attivi e passivi.

Con deliberazione n. 1517 del 19 novembre 1999 la Giunta Regionale in attuazione della citata norma ha disposto la conferma provvisoria, quali aziende ospedaliere, dei presidi "Di Venere e Giovanni XXIII" di Bari, "Vito Fazzi" di Lecce, "Di Summa" di Brindisi e "SS. Annunziata" di Taranto. Con nota 7 Dicembre 1999, l'Assessorato alla Sanità ha provveduto ad inoltrare il provvedimento di cui al Ministero della Sanità, per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

Tra le motivazioni che avevano indotto a suo tempo alla costituzione delle Aziende Ospedaliere, vi erano quelle riguardanti la necessità di ridurre la mobilità passiva extra-regionale, di accelerare il processo di aziendalizzazione e riorganizzazione dell'assistenza sanitaria pugliese, di creare centri di riferimento aventi valenza sia provinciale, sia regionale che interregionale, sviluppando parallelamente contesti che favorissero il monitoraggio delle attività e dei fattori di trasformazione funzionale ed organizzativa in atto.

In relazione a quanto sopra ed ai contenuti della deliberazione 1517 del 1999, di conferma in deroga ex co. 1-sexsies, occorre rilevare quanto segue:

a) Mobilità extra regionale

Le motivazioni per la conferma delle Aziende Ospedaliere erano individuate nella circostanza che in presenza di una forte domanda di assistenza ospedaliera (321 Mld nel 1998) soddisfatta da strutture ospedaliere esterne alla regione, quale leva prospettica "per un rapido rientro della domanda" dovesse confermarsi la individuazione di strutture che potessero costituire riferimento oltre i limiti territoriali di ubicazione.

Per detto aspetto, precisato che la qualificazione di una struttura quale azienda ospedaliera o presidio di USI- non incide sulla extraterritorialità della domanda dalla stessa assorbibile, si è, invece, dovuto rilevare che nel 1999 e nel 2000, la mobilità passiva extra regionale, anziché diminuire è aumentata (nel 2000 si è attestata intorno ai 335 Mld), non avendo le Aziende Ospedaliere in parola inciso significativamente sull'indice regionale di fuga.

Analogamente, nel corso dell'ultimo triennio, per pazienti residenti in regioni diverse, presso dette Aziende Ospedaliere, non si è registrato un numero di ricoveri superiore di almeno il dieci per cento rispetto al valore medio regionale:

MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONALE

	1998	1999	2000	2001
DI VENERE	3,7%	3,6%	3,5%	3,4%
FAZZI	1,6%	1,7%	1,6%	1,4%
Di SUMMA	1,8%	1,7%	2,0%	2,1%
SS. ANNUNZIATA	2,9%	2,8%	3,1%	3,0%
REGIONE	4,3%	4,4%	4,3%	4,4%

Per quanto riguarda il suddetto indicatore, a fronte di una media regionale attestata nell'ordine percentuale dei 4,3% - 4,4%, le Aziende interessate dalla verifica hanno evidenziato una percentuale variabile fra l'1,4% e il 3,7%, addirittura, anche notevolmente, al di sotto della media regionale.

b) Riqualficazione delle attività

In assenza di precedenti elementi valutativi, nella deliberazione 1517 del 1999, la crescita del peso medio delle prestazioni assistenziali dal 1996 al 1998 è stata ritenuta attribuibile alla caratteristica di azienda ospedaliera.

In realtà, tale crescita è risultata essere generalizzata nell'ambito del SSN, probabilmente anche in conseguenza di un maggior perfezionamento nella compilazione delle SDO. Partendo dalla produzione dei 1998, che detta deliberazione qualifica come "anno che può considerarsi di prima stabilizzazione", il presente prospetto riepilogativo, riferito al periodo 1998 - 2001, rende le seguenti evidenze:

	1998	1999	2000	2001
	PESO MEDIO	PESO MEDIO	PESO MEDIO	PESO MEDIO
DI VENERE	0,88	0,89	0,91	0,93
FAZZI	1,12	1,20	1,22	1,25
Di SUMMA	0,96	0,97	0,9	1,02
SS. ANNUNZIATA	1,06	1,06	1,06	1,09
REGIONE	1,01	0,95	0,97	0,99

Il co. 1-bis dell'Art. 4, per le Aziende Ospedaliere prevede un indice di complessità della casistica dei pazienti trattati in ricovero ordinario, nel corso dell'ultimo triennio, superiore di almeno il 20% rispetto al corrispondente valore di riferimento regionale. Tale requisito è realizzato solo dall'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce.

Di tanto, ancorchè in via generale, si era già dato atto nella DGR 1392/01 allorché in materia di intensità delle prestazioni erogate, si evidenziava che oltre il 90% delle prestazioni di ricovero erogate dalle strutture ospedaliere della Regione Puglia risultava compreso nelle classi di prestazione di Bassa (59,1%) e Media Intensità (31,7%), rilevandosi, tra l'altro, una sostanziale invarianza di tale indice tra Presidi di USL ed Aziende Ospedaliere:

	BASSA INTENSITA' PUGLIA (59,1%)
Nelle AZIENDE USL	I ricoveri a bassa intensità di prestazione assorbono il 61,8% della domanda
Nelle AZIENDE OSPEDALIERE	I ricoveri a bassa intensità di prestazione assorbono il 56,4 % della domanda
Negli IRCCS ED ENTI ECCLESIASTICI	I ricoveri a bassa intensità di prestazione assorbono il 53,1%, della domanda
	MEDIA INTENSITA' PUGLIA (31,7%)
Nelle AZIENDE USL	I ricoveri a media intensità di prestazione assorbono il 31,2% della domanda

Nelle AZIENDE OSPEDALIERE	I ricoveri a media intensità di prestazione assorbono il 32,1% della domanda
Negli IRCCS ED ENTI ECCLESIASTICI	I ricoveri a media intensità di prestazione assorbono il 33,3% della domanda
	ALTA INTENSITA' PUGLIA (9,2%)
Nelle AZIENDE USL	I ricoveri ad alta intensità di prestazione assorbono il 7,1% della domanda
Nelle AZIENDE OSPEDALIERE	I ricoveri ad alta intensità di prestazione assorbono l'11,5% della domanda
Negli IRCCS ED ENTI ECCLESIASTICI	I ricoveri ad alta intensità di prestazione assorbono il 13,6% della domanda

c) Controllo e verifica di funzionamento mirato

In materia di andamento economico di dette Aziende Ospedaliere, quanto di positivo evidenziato anche in termini di sostanzialità prospettica nella Deliberazione 1517/99, può intendersi riferibile fino al periodo di conferma delle stesse ex co. 1-sexsies, rilevandosi nei successivi esercizi una netta progressione negativa dei risultati.

In particolare dai conti economici delle sottoindicate Aziende Ospedaliere, pur con diverso anno di origine, si rilevano crescenti perdite di esercizio, risultati che hanno contribuito in maniera determinante ad elevare il complessivo disavanzo regionale-

Andamento dei Risultati di Esercizio

Aziende Ospedaliere	1998	1999	2000	2001	TOTALE
DIVENERE	-266	273	-7.546	-23.691	-31.230
FAZZI	83	94	-9.674	-26.738	-36.235
Di SUMMA	2.201	-19.048	-48.611	-75.798	-141.256
S.S. ANNUNZIATA	-10788	-22.929	-37.799	-51.316	-122.832
TOTALE	-8.770	-41.610	-103.630	-177.543	-331.553

Importi di riferimento in Milioni di lire

Alla prescritta verifica triennale, i suddetti presidi ospedalieri non evidenziano, quindi, il possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 4, comma 1 bis per la loro conferma quali Aziende Ospedaliere.

Tanto premesso, pur se gli elementi sostanziali innanzi individuati sono, di per se, titolo per la revoca, la cessazione della personalità giuridica delle quattro Aziende Ospedaliere, tenuto conto degli indirizzi di Piano di cui alla Deliberazione 27 Dicembre 2001, n.2087, trae origine anche da altre valutazioni di natura tecnico -economica oltre che funzionale, in quanto il riassorbimento di detti presidi ospedalieri nell'ambito delle rispettive USL territoriali, permette, oggi, di dar luogo ad evidenti vantaggi, in particolare in materia di rimodulazione organizzativa e di miglioramento della struttura dei costi.

In materia di benefici indotti, infatti:

- sul piano dell'organizzazione e della ulteriore razionalizzazione raggiungibile nei servizi sanitari, è sufficiente far riferimento all'Innalzamento dei livelli di flessibilità che scaturiscono dalla possibilità di poter far ricorso all'istituto della mobilità interna ed a forme dipartimentali di integrazione operativa;
- sul piano gestionale, tenuto conto delle norme regionali di contenimento sia dei costi sia della numerosità del personale, è sufficiente considerare come tale incorporazione, anche in virtù dell'attuando piano di riordino della rete ospedaliera, venga a costituire di fatto, lo strumento di catalizzazione ed accelerazione dei processi di miglioramento strutturale costituenti il Piano di Salute approvato dalla Giunta Regionale con la cit. DGR 2087/01;
- sul piano dei costi, nonché della spesa per beni e servizi, è indubbio il vantaggio economico che può derivare dalle economie di scala nei processi di acquisizione degli stessi, nonché, a seguito dell'accorpamento, della automatica concentrazione di una serie di strutture amministrative e tecniche;
- sul piano dell'appropriatezza delle prestazioni, nell'uso dell'ospedale e dei consumi indotti, è sufficiente far riferimento al fatto, che è ormai notorio come l'innalzamento dei valori della produzione sia stato prevalentemente perseguito attraverso la proliferazione delle prestazioni e la maggiore capacità di compilazione delle SDO e che, per molti versi, l'elevato indice di ospedalizzazione, accanto ai c.d. "ricoveri sociali" per il momento non comprimibili, si sia generato pro-

prio in ragione degli effetti economico patrimoniali derivanti dalla remunerazione a tariffa (modalità che per una prestazione eseguita nell'ambito della stessa Azienda USL acquisisce una connotazione economica di natura meramente figurativa da impiegarsi essenzialmente ai fini del controllo interno di gestione).

- sul piano della complessiva razionalizzazione del sistema, è sufficiente il rilevare come il principio di carattere generale contenuto nella Deliberazione n. 1517/99 che individuava nei presidi ospedalieri costituiti in Aziende il mezzo mediante cui dare prima attuazione ai centri di riferimento provinciali, regionali ed interregionali, proprio grazie alla innovativa organizzazione a "Cluster" dei presidi prevista nel PSR 2002 - 2004, trova quella concreta possibilità di attuazione che nel passato è mancata.

Con la definizione di una architettura di rete costituita da Ospedali multi stabilimento, di alta specializzazione, tra di loro correlati, viene infatti data attuazione ai principi di organizzazione, su scala comprensoriale, espressi dal DIEF 1999, venendosi così a creare il contesto necessario per la costituzione tra i Punti di Eccellenza della Regione della "Rete" operativa prevista dallo stesso PSR 2002 - 2004.

Attraverso l'integrazione di rete di detti presidi ospedalieri, la relativa funzione di riferimento viene quindi esaltata e potenziata con conseguente correlato arricchimento e potenziamento generale del SSR.

E' infatti palmare che l'esperienza nel frattempo acquisita dai presidi ospedalieri costituiti in Azienda per garantire, come indicato dalla delibera 1517/99, "la continuità organizzativa" in mancanza del Piano Sanitario Regionale, costituisca un valore patrimoniale di catalizzazione dell'intero SSR, intorno al quale ed a partire dal quale, costruire nuove forme di organizzazione e miglioramento funzionale del livello ospedaliero di assistenza delle Aziende USL incorporanti.

Raggiunta in questi anni la complessiva stabilizzazione dei processi di aziendalizzazione ed una generale crescita ed armonizzazione nell'ambito del SSR delle modalità di gestione, di programmazione, contabilità e controllo, gli obiettivi di continuità organizzativa durante la fase di transizione,

alla base della deliberazione 1517/99, possono quindi considerarsi comunque positivamente perseguiti, con l'effetto che la futura impostazione complessiva non è condizionata dalla necessaria persistenza di soggetti dotati di personalità giuridica ed autonomia gestionale, quali appunto lo sono stati in questi anni i presidi ospedalieri costituiti nelle quattro Aziende Ospedaliere di cui trattasi.

Per tutto quanto sopra esposto appare evidente che non sussistono più le condizioni né di legge, né di opportunità economico - funzionale per la conferma delle Aziende Ospedaliere in argomento, costituite ai sensi dell' Art. 4 del D.Lgs 502/92, individuate con DCR 11 Maggio 1993, n. 186.

Termini per l'incorporazione delle Aziende Ospedaliere e revoca della relativa personalità giuridica

Tanto premesso e rilevato che:

(a) a mente di specifici Decreti del Presidente della Regione, attraverso il conferimento alle stesse di rami di attività e di stabilimenti ospedalieri originariamente presenti nelle USL territorialmente competenti, le Aziende Ospedaliere in appresso indicate sono state dotate di autonoma personalità giuridica:

AO Di Venere - Giovanni XXIII

DPGR 16.11.95 n.662

AO SS. Annunziata DPGR 21.02.96 n.53

AO Di Summa DPGR 21.02.96 n.54

AO Vito Fazzi DPGR 16.11.95 n.662

(b) anche ai fini degli adempimenti di revoca della personalità giuridica previsti dall'Art. 4, comma 1 -quater del d.Lgs 502/92 e successive modificazioni, da compiersi coerentemente alle procedure adottate per la costituzione di dette Aziende Ospedaliere, occorre per Decreto del Presidente della Regione procedere alla loro incorporazione, mediante fusione delle stesse nelle Aziende originariamente scorporanti e, quindi, rispettivamente nelle USL BA/4, TA/1, BR/1, LE/1;

(c) appare opportuno far sì che gli effetti giuridici della procedura di fusione per incorporazione abbiano effetto dal 1 Gennaio 2003, sicchè fino al 31.12.2002 è confermata la sussistenza della personalità giuridica in capo alle incorporande Aziende Ospedaliere;

(d) tale termine è altresì determinato per favorire l'esecuzione di un articolato complesso di atti ed operazioni da compiersi con adeguata coerenza ed appropriatezza, tra i quali, ad esempio:

- le procedure di consolidamento degli stati patrimoniali e dei conti economici relativi alle Aziende incorporanti ed incorporande, al 31.12.2002;
- la omogeneità da garantire rispetto all'esercizio 2002, dei contenuti dei Modelli CE, LA, SP;
- l'accertamento della coerenza, anche ai fini del consolidamento, delle poste dei conti economici, tenuto tra l'altro conto dei regimi che regolano la definizione dei valori della produzione, diversi tra Aziende USL ed Ospedaliere;
- le procedure amministrativo contabili per il trasferimento delle situazioni soggettive e contrattuali interessanti il personale ed il relativo stato giuridico e matricolare nell'ambito della Azienda incorporante;
- la esigenza di procedere alla unificazione e/o al raccordo dei sistemi organizzativi, automatizzati, di gestione e di controllo, in particolare ai fini dei monitoraggio per centro di costo previsto dalla vigente normativa;
- ai fini delle operazioni di fusione di cui trattasi, fermo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di gestione finanziaria e patrimoniale delle amministrazioni e degli enti pubblici, si applicano le norme del Cod.Civ. e del diritto comune per quanto non incompatibile con la vigente normativa nazionale e regionale in materia sanitaria e, conseguentemente, in particolare:
 - ex Art. 2501 bis, la data a decorrere dalla quale le operazioni precedentemente in capo alla Azienda Ospedaliera sono imputate al bilancio della Azienda USL incorporante è fissata essere il 1 Gennaio 2003;
 - ex Art. 2501 ter, per le finalità previste dal presente provvedimento l'obbligo da parte del Direttore Generale della Azienda USL incorporante e del Commissario della incorporanda Azienda Ospedaliera, di redigere la situazione patrimoniale delle Aziende Sanitarie stesse, si intende adempiuto con l'approvazione da parte di questi

dei bilanci di esercizio al 31 Dicembre 2002 di dette Aziende;

- ex Art 2502, la fusione deve essere deliberata dal Direttore Generale della Azienda USL incorporante e dal Commissario della incorporanda Azienda Ospedaliera, costituendo il presente atto, per le finalità qui definite, documento equivalente al progetto di fusione previsto dal Cod. Civ.
- ex Art 2502 bis e 2504-bis, ai fini della pubblicità rispetto ai Terzi dell'operazione di fusione per incorporazione, l'obbligo si intende adempiuto con la pubblicazione sul BUR Puglia del relativo Decreto del Presidente della Giunta Regionale che ove riportato per estratto, dovrà, comunque, obbligatoriamente indicare che:
 - i. la data in cui le operazioni precedentemente in capo alla Azienda Ospedaliera incorporanda sono imputate alla Azienda USL incorporante è fissata essere il 1 Gennaio 2003;
 - ii. in materia di effetti dell'incorporazione, la Azienda USL incorporante assume da detta data i diritti e gli obblighi della Azienda Ospedaliera estinta.

Regolamentazione del procedimento, di incorporazione e della fase transitoria fino al 31 Dicembre 2002

Quanto sopra indicato richiede altresì che vengano regolamentati ulteriori aspetti tra i quali quelli interessanti la responsabilità amministrativa, gestionale, di esercizio e di bilancio fino al 31.12.2002 delle incorporande Aziende Ospedaliere. A tal riguardo,

- (a) dal 1 giorno del mese successivo a quello di notifica allo stesso del presente provvedimento, il Direttore Generale della incorporanda Azienda Ospedaliera cessa il proprio incarico presso la stessa, fermo il dovere di questi di approvare e firmare, successivamente a detto termine, la relativa situazione contabile e patrimoniale alla data dell'ultimo giorno del mese di riferimento. Tali elaborati costituiscono parte integrante e sostanziale dei "Verbale di Consistenza dello Stato Patrimoniale e del

Conto Economico al momento dei trasferimento della gestione dell'Azienda Ospedaliera al Direttore Generale della Azienda USL incorporante" da sottoscrivere congiuntamente tra i Direttori delle due Aziende Sanitarie interessate;

- (b) dalla data di notifica allo stesso del presente provvedimento e fino alla decorrenza dei termini sub (a), il Direttore Generale della incorporanda Azienda Ospedaliera, nel rigoroso rispetto delle norme e degli indirizzi fissati dalla programmazione regionale, sentito in ogni caso il parere preventivo e vincolante del Direttore Generale della Azienda USL incorporante dovrà limitarsi a porre in essere, salvo casi eccezionali e motivati, atti rientranti esclusivamente nella mera amministrazione ordinaria, impartendo analoghe disposizioni a tutti i dirigenti;
- (c) per le finalità di cui trattasi, dal 1 giorno del mese successivo a quello di notifica allo stesso del presente provvedimento, il Direttore Generale della Azienda USL incorporante esercita le funzioni di Commissario della Azienda incorporanda e provvede alla redazione ed approvazione del relativo bilancio di esercizio al 31.12.2002, con separata evidenza delle risultanze accertate al mese antecedente a quello di presa in carico della relativa gestione; si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'Art. 30, co.1, della LR 28 Dicembre 1994 n 36, e dell'Art.46, co.5 della LR 30 Dicembre 1994, n.38; al Commissario sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione e quelli straordinari, limitatamente all'operazione di fusione per incorporazione alla data indicata;
- (d) il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo della incorporanda Azienda Ospedaliera conservano il loro incarico, anche in regime di prorogatio, fino al 31 Dicembre del 2002; sovrintendono, dirigono e coadiuvano il Direttore Generale della Azienda USL nella sua qualità di Commissario nell'esecuzione di tutte le operazioni da compiersi nella Azienda Ospedaliera per la realizzazione della programmata fusione nella Azienda incorporante e, congiuntamente allo stesso, sottoscrivono il relativo bilancio di esercizio al 31.12.2002;
- (e) i Componenti del Collegio dei Revisori della

incorporanda Azienda Ospedaliera conservano il foro incarico, anche in regime di prorogatio, fino al 31.12.2002 e sono tenuti all'esecuzione degli adempimenti di propria competenza compresa l'espressione del prescritto parere relativo al bilancio di esercizio al 31.12.2002;

- (f) fino a specifica diversa disposizione della Giunta Regionale, nelle Aziende Sanitarie interessate dalle operazioni di fusione è fatto divieto assoluto di nuove assunzioni;
- (g) Il Direttore Generale della Azienda USIL incorporante provvederà a redigere ed approvare, alla data del 31.12.2002:
- Il bilancio di esercizio delle Azienda USL,
 - Il bilancio di fusione tra l'Azienda incorporante e quella incorporanda;
- (h) Il Direttore Generale della Azienda USIL incorporante successivamente alla data del 31 Dicembre 2002, provvederà prontamente a dar corso nel rispetto della vigente normativa e degli atti di indirizzo, coordinamento e programmazione della Giunta Regionale:
- alla rideterminazione della nuova dotazione organica della Azienda USL;
 - alla tenuta di separata contabilità anche per ciascun presidio e/o stabilimento ospedaliero incorporato;
 - alla applicazione di appropriati standard di contabilità analitica che permettano la uniforme applicazione del controllo di gestione in tutte le articolazioni e livelli organizzativi della Azienda USL;

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLE LLRR. 28/01 E 17/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

Il presente atto di natura regolamentare e programmatica e non comporta spese aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate dalla Giunta Regionale con il provvedimento di approvazione del Documento di Indirizzo Economico Funzionale per il 2002 e di Programmazione Triennale 2002-2004;

A norma dell'Art. 4 della L.R. 4 Maggio 1999 n. 17, così come modificato dall'Art. 13 della L.R. 13 Dicembre 1999 n.32, si attesta conseguentemente che “le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del Fondo Sanitario Regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali

a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni”. All'impegno di spesa si provvederà con successivo atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio.

In esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale 7 Giugno 2002, n. 770, si precisa che l'obbligo fatto al Dirigente Responsabile del Settore Sanità di adottare entro il corrente esercizio, gli atti di impegno della spesa autorizzati dal presente provvedimento è già presente nell'atto in epigrafe indicato che, qui, conseguentemente, si intende richiamato.

Il Responsabile dell'Ufficio 6
(Dott.ssa Rosalinda Colaprico)

Il Dirigente Del Settore Sanità
(Dott. Carlo Di Cillo)

Il Direttore Generale dell'ARES
(Dott. Mario Morlacco)

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'Art. 4, co4, lettera d) della LR. 4.2.1997, n.7.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale:

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore e dal Direttore Generale dell'ARES
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare la relazione dell'Assessore proponente che qui si intende riportata, esplicitamente anche per le parti di regolamentazione ivi disposte, per costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che non sussistono più le condizioni né di legge, né di opportunità economico - fun-

zionale per la conferma a far data dal 1 Gennaio 2003 delle seguenti quattro Aziende Ospedaliere, istituite negli anni 1995 e 1996, in ragione dei DPG R di scorporo a margine referenziati :

AO Di Venere - Giovanni XXIII	DPGR 16.11.95 n.662
AO SS. Annunziata	DPGR 21.02.96 n.53
AO Di Summa	DPGR 21.02.96 n.54
AO Vito Fazzi	DPGR 16.11.95 n.662

3. di revocare, per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, la costituzione delle suddette Aziende Ospedaliere a far data dal 1 Gennaio 2003 e, quindi, il giorno successivo a quello dei 31 Dicembre 2002, termine in cui, a tutti gli effetti di legge, ha luogo la cessazione delle stesse mediante loro incorporazione nelle Aziende USL territorialmente competenti;
4. è dato mandato al Presidente della Regione, a mente dell'Art. 4, comma 1 -quater del d. Lgs 502/92 e successive modificazioni, di dar corso, mediante proprio decreto, alla revoca della personalità giuridica attribuita alle Aziende Ospedaliere "Di Venere - Giovanni XXIII" di Bari, "Vito Fazzi" di Lecce, "Di Summa" di Brindisi e "SS. Annunziata" di Taranto a far data dal 1 Gennaio 2003, a seguito della fusione per incorporazione delle stesse rispettivamente nelle Aziende USL BA/4, LE/1, BR/1 e TA/1, da compiersi con riferimento alla data del 31.12.2002;
5. Il presente provvedimento anche ai fini di quanto previsto dal comma 2, Art.5 dei D.Lgs 502/92 e successive modificazioni costituisce, a mente dei co.3 di detto articolo, titolo per la trascrizione in capo alla Azienda USL incorporante, a far data dal 1 Gennaio 2003, della proprietà e dei diritti reali sui beni rientranti nelle attività patrimoniali della incorporata Azienda Ospedaliera;
6. disporre la pubblicazione del Decreto Presidenziale sub precedente punto 4), nel B.U.R.P. nei modi e termini di rito, ed in caso di pubblicità dello stesso per estratto, nel rispetto delle prescrizioni obbligatorie indicate nella parte motiva del presente provvedimento;
7. disporre conseguentemente che a decorrere dal 1 Gennaio 2003, gli stabilimenti e le risorse costi-

tuenti l'organizzazione delle Aziende Ospedaliere di cui al precedente punto 4) rientrino, senza soluzione di continuità, nella gestione delle Aziende USL ivi indicate, competenti per territorio;

8. Fermo quanto altro disposto nella parte motiva in materia di "Regolamentazione del procedimento di incorporazione e della fase transitoria fino al 31 Dicembre 2002", si richiamano in particolare gli adempimenti ivi indicati;
9. in via provvisoria, a far data dal 1 Gennaio 2003 e fino alla approvazione del documento di indirizzo economico-funzionale per il 2003 e triennale 2003-2005, il Dirigente di Settore è autorizzato ad impegnare ed a disporre a favore della Azienda USL incorporante anticipazioni finanziarie integrative rispetto alle assegnazioni mensili per la stessa determinate, per un importo corrispondente a quello mensile, sempre a tale titolo previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale 16 Luglio 2002, n. 1073, a favore della cessata Azienda Ospedaliera;
10. di incaricare il Settore Sanità affinché provveda, entro 10 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, alla notifica dello stesso al Ministero della Salute, al Commissario della USL TA/1, ai Direttori Generali delle Aziende USL BA/4, BR/1, LE/1 ed ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere "Di Venere - Giovanni XXIII", "Di Summa", "SS. Annunziata" e "Fazzi", per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P. nei modi e termini di rito.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2002, n. 1164

Ordinanza n. 3141/2001 - Assegnazione alla Regione Puglia di ulteriori risorse finanziarie per fronteggiare eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000. Iscrizione in bilancio 2002 Cap. di entrata e Cap. di spesa, a norma dell'art. 12 della L.R. n. 7 del 21/5/2002 della somma di E. 413.165,51-

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Raffaele Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Coordinamento Attività di Pianificazione, confermata dal dirigente del Settore di Protezione Civile, dott. Enzo Papeo, e dal Presidente del Comitato Regionale di Protezione Civile, dott. Fabrizio R. Camilli (decreto PGR n. 7/2002), riferisce:

Con Ordinanza n. 3095 del 23/11/2000, il Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile, ha stanziato in favore della Regione Puglia la somma di L. 10 miliardi, disponendo l'applicazione delle Ordinanze 3090-3092 e 3093 anche ai territori dei Comuni della Provincia di Lecce colpiti dalla tromba d'aria del 18/11/2000.

Con Ordinanza n. 3110 dell'1/3/2001 sono stati assegnati ulteriori 10 miliardi di lire, per la prosecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza 3090/2000 ed il proseguimento delle erogazioni dei primi contributi previsti in favore dei privati e delle attività produttive danneggiate dagli eventi anzidetti.

Con successiva Ordinanza 3141 del 2/7/2001 è stata assegnata alla Regione Puglia l'ulteriore somma di L. 800.000.000, per le medesime finalità sopra specificate, con imputazione all'unità previsionale di base 20.2.1.3 (cap.9353) del centro di responsabilità n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze.

Con nota prot. n. 20/P/2061/E del 29/5/2002, il Settore Ragioneria - Ufficio Entrate - ha comunicato che il Ministero dell'Economia e Finanze ha trasferito alla Regione Puglia, la somma di E. 413.165,51 che occorre iscrivere in appositi capitoli di bilancio, di entrata e di spesa, a norma dell'art. 12 della L.R. n. 7 del 21/5/2002. Si procede, pertanto, alla seguente variazione di Bilancio di previsione 2002 ed alla modifica dell'oggetto dei capitoli di entrata e di spesa, come di seguito:

ENTRATA

CAP. 2033846

U.P.B. 2.1.3

“Assegnazione - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi

idrogeologici autunno 2000 (tromba d'aria del 18/11/2000) - Ministero Interno”

SPESA

CAP. 531056

U.P.B. 01.04

“Erogazione contributi ai Comuni per fronteggiare gli eventi alluvionali autunno 2000 (tromba d'aria del 18/11/2000) - Ministero Interno”

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 12 DELLA L.R. N. 7 DEL 21/5/2002 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2002 E DELL'ART. 42, COMMA 1 DELLA L.R.28/2001.

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, con riferimento ai seguenti capitoli di bilancio, in termini di competenza e cassa:

ENTRATA

CAP. 2033846

U.P.B. 2.1.3

“Assegnazione- Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi idrogeologici autunno 2000 (tromba d'aria del 18/11/2000) - Ministero Interno”

SPESA

CAP. 531056

U.P.B. 01.04

“Erogazione contributi ai Comuni per fronteggiare gli eventi alluvionali autunno 2000 (tromba d'aria del 18/11/2000) - Ministero Interno”

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della G.R., a norma della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett) a),d),K).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell'istruttore, del dirigente del Settore e del Presidente del C.R.P.C.;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di apportare al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2002 in conto "competenza e cassa", le seguenti variazioni - per una somma pari a E. 413.165,51 - assegnata alla Regione Puglia, come da nota prot. n. 20/P/2061/E del 29/5/2002 del Settore Ragioneria - Ufficio Entrate:

ENTRATA

CAP. 2033846

U.P.B. 2.1.3

“Assegnazione -Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi idrogeologici autunno 2000 (tromba d'aria del 18/11/2000) - Ministero Interno”

SPESA

CAP. 531056

U.P.B. 01.04

“Erogazione contributi ai Comuni per fronteggiare gli eventi alluvionali autunno 2000 (tromba d'aria del 18/11/2000) - Ministero Interno”

- di dichiarare che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 42, comma 7 L.R 28/2001;

Il Segretario Della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2002, n. 1171

D.G.R. n. 831 del 7 luglio 2002 “Disposizioni applicative della legge 405101 in materia di Assistenza Farmaceutica”. Parziali rimodulazioni. 2° aggiornamento allegati C (delisting).

L'assessore Regionale alla Sanità sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Assistenza Farmaceutica confermata dal Dirigente dei medesimo Ufficio Farmaceutico, e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione di Giunta Regionale del 2 luglio 2002 n. 831, avente ad oggetto: “D.G.R. n. 203 dell'8 marzo 2002. Disposizioni applicative della Legge 405/01 in materia di Assistenza Farmaceutica. Parziale rimodulazione 1,1 aggiornamento allegati C (delisting), FCR”, si è provveduto all'aggiornamento sia della lista minima di farmaci che richiedono il controllo ricorrente dal paziente (allegato FCR), che dell'elenco di principi attivi di cui al DM 4/12/01 allegato 1 e 2, anche in esecuzione di ordinanze di sospensiva del TAR Lazio su alcuni principi attivi delistati con DGR n.203/02 (delisting);

Durante il periodo intercorso tra la trasmissione da parte di questo Assessorato alla segreteria della Giunta Regionale del su citato provvedimento per la relativa discussione e la data della avvenuta adozione, da parte dell'organo competente, sono pervenute a questo Settore Sanità - Ufficio assistenza farmaceutica, ulteriori Ordinanze di sospensiva dei TAR Lazio su alcuni farmaci inseriti nel Delisting (all.C) alla DGR 831/02.

Pertanto, l'Ufficio Assistenza farmaceutica, con nota prot. 24/14687/15 del 18/7/2002, nel notificare ai vari destinatari il provvedimento in questione ha ritenuto opportuno evidenziare, limitatamente alle Aziende interessate alla ordinanza di sospensiva, che i farmaci delistati oggetto di sospensiva da parte dei TAR Lazio sono da intendersi collocati a totale carico del SSR sino alla decisione definitiva degli organi Giurisdizionali.

Con il presente schema di provvedimento, si ritiene di apportare alcune rimodulazioni alla DGR n.831/02, per i motivi che qui di seguito vengono riportati;

Per quanto riguarda il principio attivo dei Triptani ATC N02CC (agonisti selettivi del recettore 5HT1) nel ribadire quanto già al riguardo deliberato, si è dell'avviso che a parziale modifica della DGR 831/02, laddove detto principio attivo risulti essere l'unico rimedio utile alla cura di particolari patologie invalidanti (es. Cefalea a grappolo), la prescrizione del numero di confezioni del farmaco nelle modalità previste dalla DGR 203/02, sia effettuata dal Medico prescrittore in relazione alla diagnosi e piano terapeutico rilasciato da un Centro individuato.

Mentre, in relazione alle ulteriori Ordinanze di sospensiva dei TAR Lazio, ed al fine di non creare difformità e disparità di comportamento tra le Aziende produttrici di farmaci aventi uguale composizione di principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie dei farmaci oggetto di ordinanza dei TAR Lazio, si ritiene di procedere al Il aggiornamento dei delisting (all. C all DGR 831/02)) secondo il principio di parità.

Inoltre, per il principio attivo Aciclovir codice ATC S01AD03, inserito nell'allegato "C" (delisting) alla Delibera di Giunta Regionale n. 831/02, valutato che lo stesso principio attivo è stato collocato tra i medicinali il cui principio attivo non è coperto da brevetto di cui all'allegato "A" al provvedimento n. 832/02, si ritiene opportuno eliminarlo dal Delisting e lasciarlo tra i farmaci "generici" in cui lo aveva posizionato il Ministero della Salute.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né risulta agli atti di ufficio che è a carico dei soggetti beneficiari esistono debiti per i quali i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L. R. n. 17/99 la spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti dei FSR ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destina-

zione vincolata e non produce oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

Il Dirigente Uff. Assistenza
(Sig.ra Carmela CAVALLO)

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co.4 lettera d) della L.r. 4.2.1997 n.17

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione dell'Assessore alla Sanità;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza Servizio Farmaceutica, dal Dirigente del Settore Sanità;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di approvare la relazione riportata in narrativa, qui richiamata per costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di procedere:

- 1 ad un secondo aggiornamento (All. 1) parte integrante del presente atto composto di n. 03 fogli dal foglio n. 01 al foglio n. 03 del delisting di cui all'allegato "C" alla DGR n. 831 del 02/7/2002, comprendente l'elenco delle categorie terapeutiche di cui al DM 4/12/2001 non comprese tra le prestazioni farmaceutiche prescrivibili sul ricettario unico regionale con oneri a carico dei SSR, per le motivazioni in premessa specificate e fino al pronunciamento definitivo degli organi giurisdizionali;
 - per il principio attivo dei Triptani ATC N02CC (agonisti selettivi del recettore 5HT1), nel ribadire quanto già al riguardo deliberato, si è dell'avviso che a parziale modifica della DGR 831/02, laddove detto principio attivo risulti essere l'unico rimedio utile alla cura di particolari patologie invali-

danti (es. Cefalea a grappolo), la prescrizione dei numero di confezioni del farmaco nelle modalità previste dalla DGR 203/02, sia effettuata dal Medico prescrittore in relazione alla diagnosi e piano terapeutico rilasciato da un Centro individuato.

- il presente atto ha efficacia generale dal terzo

giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURP.

- di incaricare il Settore affinché provveda alle necessarie notifiche

Il Segretario
Dr. Romano Donno

Il Presidente
Dott. Raffaele Fitto

ALLEGATO 1



REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SANITA' E SERVIZI SOCIALI

ELENCO CATEGORIE TERAPEUTICHE DI CUI AL D.M. 4.12.2001 NON COMPRESSE TRA LE PRESTAZIONI FARMACEUTICHE PRESCRIVIBILI SUL RICETTARIO UNICO REGIONALE CON ONERI A CARICO DEL SSR - (Delisting)

ATC	PRINCIPIO ATTIVO
A03FA	Procinetici (per uso parenterale):
A03FA01	Metoclopramide
A03FA04	Bromopride
A03FA05	Alizapride
A03FA06	Clebopride
B03AB	Ferro trivalente, preparati orali:
B03AB	Ferrigluconato sodico
D05AX	Altri antipsoriasici per uso topico:
D05AX04	Tacalcitolo
D05AX05	Tazarotene
G03CA	Estrogeni naturali e semisintetici, non associati:
G03CA01	Etinilestradiolo
G03CA04	Estriolo
G03XA	Antigonadotropine e sostanze similari:
G03XA02	Gestrinone
S01AA	Antibiotici:
S01AA01	Cloramfenicolo
S01AA02	Clortetraciclina
S01AA11	Gentamicina
S01AA13	Acido fusidico
S01AA19	Ampicillina
S01AA22	Micronomicina
S01AA23	Netilmicina
S01AD	Antivirali:
S01AD01	Idoxuridina
S01AD02	Trifluridina
A03FA	Procinetici (per uso orale):
A03FA01	Metoclopramide
A03FA02	Cisapride
A03FA03	Domperidone
A03FA04	Bromopride
A03FA05	Alizapride
A03FA06	Clebopride
A04AD	Altri antiemetici:
A04AD	Proclorperazina
A07DA	Antipropulsivi:
A07DA03	Loperamide
A07EB	Sostanze antiallergiche, esclusi i corticosteroidi:
A07EB01	Cromoglicato sodico
D07AB	Corticosteroidi, moderatamente attivi (gruppo II):
D07AB01	Clobetasone
D07AB02	Idrocortisone butirato
D07AB03	Flumetasone
D07AB08	Desonide
D07AB09	Triamcinolone
D07AB10	Alclometasone
D07AB19	Desametasone
D07AC	Corticosteroidi, attivi (gruppo III):
D07AC01	Betametasone
D07AC03	Desossimetasone
D07AC04	Fluocinolone
D07AC08	Fluocinonide
D07AC09	Budesonide
D07AC10	Diflorasone
D07AC13	Mometasone
D07AC14	Metilprednisolone aceponato
D07AC15	Beclometasone
D07AC17	FLUTICASONE
D07AC18	Prednicarbato
D07AD	Corticosteroidi, molto attivi (gruppo IV):
D07AD01	Clobetasolo
D07AD02	Alcinonide
G01AX	Altri antimicrobici ed antisettici:
G01AX05	Nifurati

ALLEGATO 1


REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLA SANITA' E SERVIZI SOCIALI
ELENCO CATEGORIE TERAPEUTICHE DI CUI AL D.M. 4.12.2001 NON COMPRESSE TRA LE PRESTAZIONI FARMACEUTICHE PRESCRIVIBILI SUL RICETTARIO UNICO REGIONALE CON ONERI A CARICO DEL SSR - (Delisting)

ATC	PRINCIPIO ATTIVO
N02CA	Alcaloidi della segale cornuta:
N02CA52	Ergotamina + Caffeina
N02CX	Altri antiemcranici:
N02CX01	Pizotifene
N05AL	Benzamidi:
N05AL	Levosulpiride
N05AL01	Sulpiride
N05AL03	Tiapride
R01AC	Sostanze antiallergiche, esclusi i corticosteroidi:
R01AC01	ACIDO CROMOGLICICO
R01AC05	Acido spaglumico
R01AC07	Nedocromile
R01AD	Corticosteroidi:
R01AD01	Beclometasone
R01AD04	Flunisolide
R01AD08	Fluticasone
R01AD09	Mometasone
R06AD	Derivati fenotiazinici:
R06AD02	Prometazina
R06AD07	Mequitazina
R06AE	Derivati piperazini:
R06AE06	Oxatomide
R06AE07	Cetirizina
R06AX	Altri antistaminici per uso sistemico:
R06AX12	Terfenadina
R06AX13	Loratadina
R06AX15	Mebidrolina
R06AX17	Ketotifene
R06AX18	Acrivastina
R06AX22	Ebastina
R06AX26	Fexofenadina
S01BA	Corticosteroidi, non associati:
S01BA01	Desametasone
S01BA02	Idrocortisone
S01BA07	Fluorometolone
S01BA09	Clobetasone
S01BA11	Desonide
S01BA12	Formocortal
S01BC	Antinfiammatori non steroidei:
S01BC03	Diclofenac
S01BC04	Flurbiprofene
S01BC05	Ketorolac
S01BC06	Piroxicam
S01CA	Corticosteroidi ed antimicrobici in associazione:
S01CA	Formocortal + Gentamicina
S01CA01	Desametasone + Cloramfenicolo
S01CA01	Desametasone + Tobramicina
S01CA02	Prednisolone + Neomicina
S01CA03	Idrocortisone + Argento vitellinato
S01CA03	Idrocortisone + Neomicina + Cloramfenicolo
S01CA05	Betametasone + Cloramfenicolo
S01CA05	Betametasone + Cloramfenicolo + Rolitetraciclina + Colistimetato sodico
S01CA05	Betametasone + Cloramfenicolo + Tetraciclina + Colistimetato sodico
S01CA05	Betametasone + Sulfacetamide
S01CA07	Fluorometolone + Gentamicina
S01CA07	Fluorometolone + Tetraciclina
S01CA10	Fluocinolone acetone + Neomicina
S01CC	Antinfiammatori non steroidei e antiinfettivi in associazione:
S01CC01	Diclofenac + Gentamicina
S01GX	Altri antiallergici:
S01GX01	Cromoglicato sodico
S01GX04	Nedocromile

Per i principi attivi aventi come prima indicazione terapeutica "cura dell'asma allergico" sono da considerarli in fascia

ALLEGATO 1



**REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLA SANITA' E SERVIZI SOCIALI**

**ELENCO CATEGORIE TERAPEUTICHE DI CUI AL D.M. 4.12.2001 NON COMPRESSE TRA LE
PRESTAZIONI FARMACEUTICHE PRESCRIVIBILI SUL RICETTARIO UNICO REGIONALE CON
ONERI A CARICO DEL SSR - (Delisting)**

Mod.5 to 6

C:\Farmaci\Allegati_2_PHT_nuove date del 1 luglio 2002.xls\AllegatoC_Outsting\Arma

ATC	PRINCIPIO ATTIVO
"A" solo per pazienti esenti affetti da asma allergico	

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 luglio 2002, n. 138

L. 26.10.95, n. 447 art. 2 - Iscrizione nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LMONGELLI, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore, ha adottato il seguente provvedimento.

- La legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995 istituisce all'art.2, comma 7, la figura del "tecnico competente" in acustica e stabilisce che l'attività definita al comma 6 dello stesso articolo, "può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'Assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario".
- Il citato comma 6 dell'art. 2 definisce tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico

ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico". I successivi commi 8 e 9 dispongono, che le "attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge e successive modifiche ed integrazioni. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo".

- La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1126 del 27.3.96, esecutiva, ha recepito le indicazioni generali applicative dell'art. 2, commi 6, 7, 8 e 9 della legge n. 447/95 assunte in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25.1.96" con le quali sono state stabilite le modalità di presentazione e di valutazione delle domande e la documentazione da allegare alle stesse. Nella citata deliberazione è anche stabilito che le domande dovranno essere valutate da apposita Commissione interna costituita da esperti in materia di acustica ambientale.
- Visto il DPCM 31/3/98, atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, N. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
- L'esame delle domande presentate in tal senso è effettuato con l'ausilio di una Commissione interna di tecnici, componenti del C.R.I.A.P. ed esperti in materia di acustica ambientale.
- La predetta Commissione, ha accertato nella riunione del 14/06/2002 e del 29/07/2002 il possesso dei requisiti prescritti per i seguenti tecnici:

N.	Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Prov	Residenza	Indirizzo	Prov
1	GIGANTE	FRANCESCO PAOLO	11/03/1968	TARANTO	TA	TARANTO	P.ZZA G. TEDESCO,17	TA
2	MACCAGNANO	LUIGI	16/09/1969	NARDO'	LE	NARDO'	VIA ANGELELLI,26	LE
3	ARNESANO	IMMACOLATA	27/05/1972	CARMIANO	LE	CARMIANO	VIA SABOTINO,3	LE
4	SIMEONE	LUCIO	15/07/1967	ALBEROBELLO	BA	CASTELLANA GROTTI	VIA POLIGNANO 18/A	BA

- Va dato atto che con Determina Dirigenziale nr. 86 del 13/06/2002 è stato, per mero errore materiale, riportato il nome RAFFAELE CALABRESE anziché ANTONIO CALABRESE.

Adempimenti Contabili:

- Il presente provvedimento non comporta alcun adempimento contabile di cui alla L.R. n. 29/01;

Pertanto,

- viste le risultanze istruttorie;

IL DIRIGENTE

N.	Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Prov	Residenza	Indirizzo	Prov
1	GIGANTE	FRANCESCO PAOLO	11/03/1968	TARANTO	TA	TARANTO	P.ZZA G. TEDESCO,17	TA
2	MACCAGNANO	LUIGI	16/09/1969	NARDO'	LE	NARDO'	VIA ANGELELLI,26	LE
3	ARNESANO	IMMACOLATA	27/05/1972	CARMIANO	LE	CARMIANO	VIA SABOTINO,3	LE
4	SIMEONE	LUCIO	15/07/1967	ALBEROBELLO	BA	CASTELLANA GROTTE	VIA POLIGNANO 18/A	BA

- di rettificare il nome di ANTONIO CALABRESE erroneamente riportato nella determina dirigenziale n. 86 del 13/06/2002;
- Il presente provvedimento è pubblicato per estratto sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta alcun adempimento contabile di cui alla LR 28/01;

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo del Settore, Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente, e copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 agosto 2002, n. 141

Ecolav s.r.l. - Via dei Fornaciai - Zona industriale/Lotto 135 - Cerignola (Fg) - Impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali finalizzato alla produzione di combustibile derivato da

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7; VISTA la deliberazione della GR. n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

DETERMINA

- sulla base della normativa che precede ed al sensi della normativa innanzi citata, l'iscrizione nell'albo regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale dei sottoelencati nominativi, al sensi della legge quadro n.447 del 26.10.95:

rifiuti - Località Pescariello - Comune di Cerignola - Procedura di V.I.A.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 13357 del 12.12.2001 la Ecolav S.r.l. - Via dei Fornaciai - Zona Industriale/Lotto 135 - Cerignola (Fg) - ha presentato istanza per la compatibilità ambientale relativa alla realizzazione di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali finalizzato alla produzione di combustibile derivato da rifiuti, sito in località Pescariello nel Comune di Cerignola, al sensi della L.R. n. 11/2001;
- con nota prot. n. 522 del 28.02.2002, il Settore Ecologia ha richiesto al Sig. Sindaco del Comune di Cerignola ed all'Amministrazione Provinciale di Foggia i pareri di cui all'art. 11, comma 4, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota la società proponente è stata invitata a provvedere alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito

dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, comma 2, della predetta L.R.;

- con nota acquisita al prot. n. 3095 del 23.04.2002, il Settore Interventi e Politiche sul Territorio del Comune di Cerignola esprimeva parere favorevole all'intervento proposto, con nota acquisita al prot. n. 2927 del 18.04.2002, la Ecolav S.r.l. comunicava di aver provveduto alla pubblicazione dell'annuncio di avvenuto deposito sul B.U.R.P. n. 183 del 20.12.2001, sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici del 20.12.2001 e su Cerignola Oggi del 20.12.2001;
- con nota acquisita al prot. n. 3349 del 02.05.2002, l'Amministrazione Provinciale di Foggia esprimeva parere favorevole all'intervento in oggetto;
- con nota prot. n. 4141 del 22.05.2002, il Settore Ecologia chiedeva alla Ecolav S.r.l. chiarimenti sulle modalità con le quali il soggetto proponente intendeva assicurare la quota di almeno il 50% di rifiuti solidi urbani per la produzione del CDR;
- con nota acquisita al prot. n. 5720, la Ecolav S.r.l. forniva i chiarimenti richiesti;
- in data 30.06.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 2, L.R. n. 11/2001;
- il nuovo Comitato regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- vista pertanto la relazione istruttoria che si allega al presente atto per fame parte integrante;
 - Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R.

28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di esprimere, parere favorevole alla compatibilità ambientale, per tutte le considerazioni espresse nella relazione che si allega al presente atto per farne parte integrante per la realizzazione da parte della Ecolav S.r.l. di Cerignola - Zona Industriale - Zona P.A.P. di P.R.G., - lotti 135/b-a 135/b-b, dell'impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo e di successivo trattamento dei rifiuti stessi sterilizzati (assimilati) e di rifiuti speciali non pericolosi per la destinazione a recupero energetico attraverso la produzione di combustibile derivato dai rifiuti "fuori specifica" rispetto al D.M. Ambiente 05.02.1998 in quanto non proveniente da rifiuto urbano. Sono fatti salvi i successivi procedimenti ex D.Lgs. 22/97 e, ove necessario, D.P.R. N. 203/88. In sede di autorizzazione ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 dovranno essere individuati i definitivi codici CER dei rifiuti speciali assimilati e dei rifiuti speciali non pericolosi.
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- di far pubblicare il presente provvedimento su B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA

Assessorato Ambiente - Settore Ecologia

Oggetto: Procedura di Valutazione di impatto ambientale inoltrato dalla Ecolav s.r.l. di Cerignola
Relazione d'ufficio del Settore Ecologia

Nome e sede società: Ecolav s.r.l. - Z.I. dei Fornaciaci 71042 Cerignola

Attività: trattamento di rifiuti

Localizzazione: area industriale di Cerignola - zona P.A.P di P.R.G. lotti 135/b-a e 135/b-b

Oggetto dell'istanza: Realizzazione di un impianto per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo e successivo trattamento dei rifiuti stessi, unitamente ad altri rifiuti speciali non pericolosi, per la produzione di combustibile derivati da rifiuti

Documenti allegati all'istanza: Valutazione di Impatto Ambientale, unitamente a relazione non tecnica; Parere legale sulle caratteristiche tecniche e sulla conformità a legge del progetto proposto; Attestazioni dell'avvenuto procedimento di pubblicizzazione; Certificazioni integrative (Concessione edilizia; Convenzione per la concessione di suolo in zona P.A.P.; Pareri favorevoli del Comune di Cerignola e della Provincia di Foggia)

Valutazione dell'Ufficio:

Vista la documentazione inoltrata dalla Ecolav s.r.l. di Cerignola, con le note acquisite al protocollo d'Ufficio n. 13357 del 12.12.2001, n. 2927 del 8.4.2002, n.5720 del 5.7.2002;

Considerato che il soggetto proponente intende realizzare, in area industriale di Cerignola, un impianto per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (provenienti preminentemente da strutture sanitarie della provincia di Foggia e di Bari) e per il successivo trattamento, con attrezzatura operante in circuito chiuso oggetto di specifico brevetto, dei rifiuti sanitari sterilizzati (assimilati) e di rifiuti speciali non pericolosi, da destinare a recupero energetico attraverso la produzione di combustibile derivato da rifiuti, che risulta "fuori specifica", rispetto al D.M. Ambiente 5.2.1998, in quanto non proveniente da rifiuti urbani;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Comune di Cerignola, con nota prot. 07522 del 12.3.2002, e della Provincia di Foggia, con nota prot. n. 13109 del 19.4.2002;

Preso atto che a seguito delle procedure di pub-

blicizzazione dell'intervento attivate dalla Ecolav S.r.l., non risulta pervenuta alcuna osservazione in ordine alla realizzazione dell'intervento stesso;

Sulla base della normativa vigente in materia di rifiuti sanitari e di CDR, art. 45, comma 5, del D.Lgs. N. 22197, art 7 Decreto interministeriale 26.6.2000, n. 219, art. 2, comma -1bis, della legge 16.11.2001, n. 405 (testo coordinato del D.L. 357/2001), art. 7, comma 11, della legge 27.2.2002, n. 16, si ritiene di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale per la realizzazione da parte della Ecolav s. r. L di Cerignola, dell'impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo e di successivo trattamento dei rifiuti stessi sterilizzati (assimilati) e di rifiuti speciali non pericolosi per la destinazione al recupero energetico attraverso la produzione di combustibile derivato da rifiuti, "fuori specifica" rispetto al D.M. Ambiente 5.2.1998 in quanto non proveniente da rifiuto urbano.

Sono fatti salvi i successivi procedimenti ex D.Lgs n. 22/97 e, ove necessario, DPR 203/88.

In sede di autorizzazione ex art. 27 e 28 del D.Lgs m 22/97, dovranno essere individuati i definitivi codici CER dei rifiuti speciali assimilati e dei rifiuti speciali non pericolosi.

Il Dirigente di Settore
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 agosto 2002, n. 143

POR 2000-2006. Misura 1.6 - Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientati - Linea di intervento 1/A - Costituzione Segreteria Tecnica - Approvazione della graduatoria finale relativa alla selezione di n. 10 esperti.

L'anno 2002 addì 07 del mese di agosto in Modugno (BA) presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria, operata dal Responsabile di Misura 1.6 s.ra Maria Venneri, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione

U.E. con decisione dell'8/08/2000 n.C(2000) n. 2349;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1255 del 10/10/2000 pubblicata sul B.U.R.P. n.138 suppl. del 16/11/2000 di approvazione del suddetto Programma;

VISTO il Complemento di Programmazione (C.d.P.) del POR Puglia 2000-2006, approvato con deliberazione della G.R. n. 1697 dell'11/12/2001, pubblicato sul B.U.R.P. n.30 del 16/02/01;

VISTA la L.R. 25 settembre 2000, n.13 "Procedure per l'attivazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000-2006";

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n.267 del 17 dicembre 2001, pubblicata sul B.U.R.P. n.14 del 29/01/02, con cui è stato pubblicato l'avviso per la selezione di n.10 esperti da impegnare nell'ambito della Segreteria Tecnica dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n.30 del 04/04/2002 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice delle domande di partecipazione;

VISTA la nota del 23 luglio 2002 con cui il Pre-

sidente della Commissione ha reso n. 13 verbali sottoscritti dalla stessa Commissione;

PRESO atto che sono pervenute n. 125 istanze, di cui n. 3 presentate dai Sigg. Capone Daniela, Diaferio Francesco e Zecca Antonio - escluse dalla procedura di selezione perché inviate oltre il termine stabilito del 18.02.2002 e n. 5 - presentate dai Sigg. Sigismondi Antonio, Tedesco Nicola, Sebastiano Marco, Semeraro Alfredo e Perna Lucia - integrative c/o sostitutive di altre istanze, tutte pervenute entro il termine stabilito del 18.02.2002;

PRESO atto altresì che le istanze selezionate sono state n. 117;

VISTI i verbali di gara inoltrati dal Presidente della Commissione esaminatrice (da 1 a 13) in atti presso il Settore Ecologia prot. n. 6564 del 06.08.2002;

VISTE le risultanze finali riportate nei verbali nn. 3 4 5 6 7 8 8 10 11 13 a cui è pervenuta la Commissione esaminatrice;

Per quanto sopra richiamato, si propone l'approvazione delle graduatorie finali relative alla selezione di n. 10 esperti:

1. Esperto in progettazione, implementazione e gestione di Sistemi Informativi Territoriali

n. ord.	Candidato	Ambito	Punteggio
1	Minchilli Maurizio	1	23
2	Lopez Nicola	1	16
3	Grande MusioGiuseppina	1	15
4	Liserre Marco	1	12
5	Tinelli Anna Stella	1	11
6	Scialpi Martino Antonio	1	9

2. Esperto in cartografia digitale e realizzazione data-base geografici ed alfa-numericici

n. ord.	Candidato	Ambito	Punteggio
1	Bologna Raffaella	2	16,5
2	Guacci Valeria	2	8
3	Orlando Natalia Angela	2	6

3. Esperto in pianificazione territoriale, con specifica competenza nel campo delle aree naturali protette

n. ord.	Candidato	Ambito	Punteggio
1	Pace Francesca	3	18
2	Donvito Giacinto	3	15
3	Giglio Giacinto	3	14
4	Muci Cosimo Antonio	3	11
5	Lamacchia Maria Raffaella	3	11
6	Zocco Fernando	3	11
7	Picerno Massimo	3	10
8	Russo Giovanni	3	10
9	Robusto Alfredo	3	9
10	Baccaro Antonio	3	8
11	Berardi Francesco	3	7
12	Liserre Francesca Romana	3	7
13	Danza Luciana	3	6
14	Misceo Monica	3	6
15	Ludovico Maurizio	3	6
16	Rapanà Anna Rita	3	6
17	Riontino Angelo	3	4
18	Varvaglione Berenice	3	3
19	Caressa Carlo	3	3

4. Esperto nel settore dello sviluppo rurale Area naturalistica e ambientale

n. ord.	Candidato	Ambito	Punteggio
1	Rubino Cosimo	4	11
2	Ciola Gianfranco	4	10
3	Suma Felice	4	9
4	Panico Andrea Antonio	4	8
5	Internò Saverio	4	7

6	Piazzolla Ruggiero	4	6
7	Sisto Nicola	4	6
8	Fanelli Domenico	4	6
9	Basso Giovanni	4	5
10	Maringelli Giacomo	4	5
11	Di Nunzio P. Marcello	4	5
12	Casalino Orazio	4	5
13	Colia Giuseppe	4	3
14	Scarano Sergio	4	3

5. Esperto delle componenti naturali (flora e vegetazione)

n. ord.	Candidato	Ambito	Punteggio
1	Tedesco Nicola	5	20
2	Mairota Paola	5	17
3	Tanzarella Filomena	5	13
4	Lupo Luigi	5	8
5	Fiorentino Michele	5	7
6	Schiavone Francesco Saverio	5	7
7	Fina Paola	5	6,5
8	Marrone Giuseppe	5	6
9	Perlini Cristiano	5	6
10	Barletta Lidia Maria	5	6
11	Fanizza Vito Antonio	5	5,5
12	Ubaldo Roberta	5	5

6. Esperto nelle componenti naturali (fauna)

n. ord.	Candidato	Ambito	Punteggio
1	Sigismondi Antonio	6	20
2	Rizzi Vincenzo	6	17
3	La Gioia Giuseppe	6	14
4	Ventrella Pasquale	6	7

7. Esperto delle componenti naturali (geologia, idrogeologia, geo-morfologia in correlazione agli habitat e agli ecosistemi naturali)

n. ord.	Candidato	Ambito	Punteggio
1	Semeraro Alfredo	7	14
2	Fiore Antonio	7	11
3	Valletta Salvatore	7	11
4	Falagario Angela Maria	7	9
5	Tanzarella Vincenzo	7	9
6	Santoro Domenico	7	9
7	Impagnatiello Domenico P.	7	9
8	Bandini Roberto	7	8
9	De Venuto Giuseppe	7	8
10	Palombella Mauro	7	7
11	Esposito Rosario	7	7
12	Sabatelli Laura	7	7
13	Zerruso Giuseppe	7	7
14	Zacchino Cosimo	7	6
15	Biondi Luigi	7	6
16	Limongelli Roberto	7	6
17	Florio Isabella	7	5
18	Margarito Giovanni	7	5

8. Esperto nel campo della gestione tecnico-amministrativa delle aree naturali protette

n. ord.	Candidato	Ambito	Punteggio
1	De Vivo Davide	8	9
2	Zaccaria Giovanni	8	8
3	Bernardoni Antonio	8	8
4	Pozzolante Angelo	8	7
5	Cuscela Veronica	8	6
6	Racanelli Filomena	8	6
7	Tesoro Porzia	8	6

8	Granieri Stefania	8	4
9	Armillotta Lucia	8	4
10	Carbonara Gianluca	8	4
11	Giordano Maria Anna	8	3
12	Palmisano Angelo	8	3

9. Esperto nel campo giuridico-legale, con particolare riferimento alle aree naturali protette e al diritto pubblico e privato collegato alle tematiche ambientali

n. ord.	Candidato	Ambito	Punteggio
1	Montesardi Angelo	9	13
2	Pennetta Marcella	9	12
3	Grimaldi M. Alberto	9	8
4	Cucurachi Elisabetta	9	8
5	Lagonigro Vitantonio	9	7
6	De Filippo Maria	9	5
7	Basso Alessandro Michele	9	5
8	Sebastiano Marco	9	5
9	D'Alessandro Massimiliano Carmine	9	5
10	Geusa Oreste	9	5
11	Ricco Silvana	9	5
12	Marasciulo Francesco	9	5
13	Rapanà Angelo Antonio	9	3
14	Totaro Luigina	9	3

10. Esperto nel campo della comunicazione ed educazione ambientale con specifico riferimento alle aree naturali protette e alla tutela dell'ambiente in generale

n. ord.	Candidato	Ambito	Punteggio
1	Marchionna Giuseppe	10	12
2	Maranò Maria	10	11
3	Ricciardi Riccardo	10	10
4	Ingaramo Michela	10	8

5	Viapiana Clio	10	7
6	Perna Lucia	10	6
7	Giordano Irene Rita	10	6
8	Bisceglia Pasquale	10	5
9	Cellamare Anna Maria	10	5
10	Vitagliani Ida	10	5
11	Cassano Mariangela	10	5
12	Coppola Francesco	10	4,5
13	Longo Crispo Giovanna	10	4
14	Fontanarosa Alberto Marco	10	4
15	Rodio Ada	10	4

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01 e s. m. e i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa del Bilancio regionale a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

sulla base dell'istruttoria, espletata conformemente alla normativa regionale e nazionale;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n.7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;

- vista la nota del Presidente della G.R. prot.n.01/007689/1-5 del 31/07/98,

DETERMINA

- prendere atto dei verbali di gara, resi dalla Commissione esaminatrice, in atti al Settore Ecologia prot. N. 6564 del 06.08.2002, ed in particolare delle graduatorie finali di cui ai verbali nn. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-13- rispettivamente per gli ambiti di competenza professionale nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;
- di approvare le graduatorie finali relative ai seguenti esperti:
 1. Esperto in progettazione, implementazione e gestione di Sistemi Informativi Territoriali

n. ord.	Candidato	Ambito	Punteggio
1	Minchilli Maurizio	1	23
2	Lopez Nicola	1	16
3	Grande MusioGiuseppina	1	15
4	Liserre Marco	1	12
5	Tinelli Anna Stella	1	11
6	Scialpi Martino Antonio	1	9

2. Esperto in cartografia digitale e realizzazione data-base geografici ed alfa-numericici

n. ord.	Candidato	Ambito	Punteggio
1	Bologna Raffaella	2	16,5
2	Guacci Valeria	2	8
3	Orlando Natalia Angela	2	6

3. Esperto in pianificazione territoriale, con specifica competenza nel campo delle aree naturali protette

n. ord.	Candidato	Ambito	Punteggio
1	Pace Francesca	3	18
2	Donvito Giacinto	3	15
3	Giglio Giacinto	3	14
4	Muci Cosimo Antonio	3	11
5	Lamacchia Maria Raffaella	3	11
6	Zocco Fernando	3	11
7	Picerno Massimo	3	10
8	Russo Giovanni	3	10
9	Robusto Alfredo	3	9
10	Baccaro Antonio	3	8
11	Berardi Francesco	3	7
12	Liserre Francesca Romana	3	7
13	Danza Luciana	3	6
14	Misceo Monica	3	6
15	Ludovico Maurizio	3	6
16	Rapanà Anna Rita	3	6
17	Riontino Angelo	3	4
18	Varvaglione Berenice	3	3
19	Caressa Carlo	3	3

4. Esperto nel settore dello sviluppo rurale Area naturalistica e ambientale

n. ord.	Candidato	Ambito	Punteggio
1	Rubino Cosimo	4	11

2	Ciola Gianfranco	4	10
3	Suma Felice	4	9
4	Panico Andrea Antonio	4	8
5	Internò Saverio	4	7
6	Piazzolla Ruggiero	4	6
7	Sisto Nicola	4	6
8	Fanelli Domenico	4	6
9	Basso Giovanni	4	5
10	Maringelli Giacomo	4	5
11	Di Nunzio P. Marcello	4	5
12	Casalino Orazio	4	5
13	Colia Giuseppe	4	3
14	Scarano Sergio	4	3

5. Esperto delle componenti naturali (flora e vegetazione)

n. ord.	Candidato	Ambito	Punteggio
1	Tedesco Nicola	5	20
2	Mairota Paola	5	17
3	Tanzarella Filomena	5	13
4	Lupo Luigi	5	8
5	Fiorentino Michele	5	7
6	Schiavone Francesco Saverio	5	7
7	Fina Paola	5	6,5
8	Marrone Giuseppe	5	6
9	Perlini Cristiano	5	6
10	Barletta Lidia Maria	5	6
11	Fanizza Vito Antonio	5	5,5
12	Ubaldo Roberta	5	5

6. Esperto nelle componenti naturali (fauna)

n. ord.	Candidato	Ambito	Punteggio
1	Sigismondi Antonio	6	20

2	Rizzi Vincenzo	6	17
3	La Gioia Giuseppe	6	14
4	Ventrella Pasquale	6	7

7. Esperto delle componenti naturali (geologia, idrogeologia, geo-morfologia in correlazione agli habitat e agli ecosistemi naturali)

n. ord.	Candidato	Ambito	Punteggio
1	Semeraro Alfredo	7	14
2	Fiore Antonio	7	11
3	Valletta Salvatore	7	11
4	Falagario Angela Maria	7	9
5	Tanzarella Vincenzo	7	9
6	Santoro Domenico	7	9
7	Impagnatiello Domenico P.	7	9
8	Bandini Roberto	7	8
9	De Venuto Giuseppe	7	8
10	Palombella Mauro	7	7
11	Esposito Rosario	7	7
12	Sabatelli Laura	7	7
13	Zerruso Giuseppe	7	7
14	Zacchino Cosimo	7	6
15	Biondi Luigi	7	6
16	Limongelli Roberto	7	6
17	Florio Isabella	7	5
18	Margarito Giovanni	7	5

8. Esperto nel campo della gestione tecnico-amministrativa delle aree naturali protette

n. ord.	Candidato	Ambito	Punteggio
1	De Vivo Davide	8	9
2	Zaccaria Giovanni	8	8
3	Bernardoni Antonio	8	8
4	Pozzolante Angelo	8	7

5	Cuscela Veronica	8	6
6	Racanelli Filomena	8	6
7	Tesoro Porzia	8	6
8	Granieri Stefania	8	4
9	Armillotta Lucia	8	4
10	Carbonara Gianluca	8	4
11	Giordano Maria Anna	8	3
12	Palmisano Angelo	8	3

9. Esperto nel campo giuridico-legale, con particolare riferimento alle aree naturali protette al diritto pubblico e privato collegato alle tematiche ambientali

n. ord.	Candidato	Ambito	Punteggio
1	Montesardi Angelo	9	13
2	Pennetta Marcella	9	12
3	Grimaldi M. Alberto	9	8
4	Cucurachi Elisabetta	9	8
5	Lagonigro Vitantonio	9	7
6	De Filippo Maria	9	5
7	Basso Alessandro Michele	9	5
8	Sebastiano Marco	9	5
9	D'Alessandro Massimiliano Carmine	9	5
10	Geusa Oreste	9	5
11	Ricco Silvana	9	5
12	Marasciulo Francesco	9	5
13	Rapanà Angelo Antonio	9	3
14	Totaro Luigina	9	3

10. Esperto nel campo della comunicazione ed educazione ambientale con specifico riferimento alle aree naturali protette e alla tutela dell'ambiente in generale

n. ord.	Candidato	Ambito	Punteggio
1	Marchionna Giuseppe	10	12

2	Maranò Maria	10	11
3	Ricciardi Riccardo	10	10
4	Ingaramo Michela	10	8
5	Viapiana Clio	10	7
6	Perna Lucia	10	6
7	Giordano Irene Rita	10	6
8	Bisceglia Pasquale	10	5
9	Cellamare Anna Maria	10	5
10	Vitagliani Ida	10	5
11	Cassano Mariangela	10	5
12	Coppola Francesco	10	4,5
13	Longo Crispo Giovanna	10	4
14	Fontanarosa Alberto Marco	10	4
15	Rodio Ada	10	4

- di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dichiarare esecutivo il presente provvedimento;
- di trasmettere in originale il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale;
- di disporre l'inserimento delle graduatorie sul sito web della Regione Puglia www.regione Puglia.it.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL
LAVORO 20 agosto 2002, n. 750

Completamento di programmazione del POR Puglia 2000/2006 - Asse prioritario I "Risorse Naturali" - FEOGA - Mis 1.4. Azione B) - annualità 2003. Proroga dei termini per l'approvazione delle graduatorie provvisorie relative a nuovi progetti e a conferme di istanze già presentate da Enti pubblici.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la legge 6 agosto 1975, no 426, concernente le norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

VISTO il Decreto Direttoriale 18 luglio 2000, n. 435, con il quale il Direttore Regionale ha nominato il Sig. PANZA Francesco componente effettivo, in rappresentanza della C.G.I.L. della Commissione Provinciale della Cassa Integrazione Guadagni lavoratori dell'edilizia ed affini della provincia di Bari;

CONSIDERATO che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sig. PANZA Francesco, occorre procedere alla sostituzione dello stesso;

VISTA la nota prot. no 175 del 27.05.2002 con la quale la C.G.I.L. di Bari ha designato il Sig. COR-DASCIO Giovanni componente effettivo, in sostituzione del Sig. PANZA Francesco;

DECRETA

rizio nato a Leverano il 02.12.1963 in qualità di legale rappresentante della Ditta Mebimport Srl, esercente l'attività di distribuzione all'ingrosso di bevande, con sede in Leverano alla via S.P. Leverano Nardò km. 1.00 ha presentato in data 19.12.2001 prot. n. 16671 richiesta di concessione edilizia per l'ampliamento e sopralzo di una struttura a latere di un capannone esistente da destinare ad uffici e servizi per lavoratori, il tutto, compreso il capannone esistente finalizzato allo stoccaggio e distribuzione dall'ingrosso di bevande;

- che la stessa richiesta è stata fatta ai sensi dell'art. 3. comma 3, DPR 447/1998 come modificato e sostituito dal DPR 440/2000;
- che il lotto su cui è previsto l'intervento di cui sopra, ha esaurito la potenzialità edificatoria con riferimento alle previsioni delle norme urbanistiche della zona, e come meglio è riportato sugli elaborati tecnici e nella relazione d'ufficio l'intervento richiesto si inquadra come variante agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati, in particolare per la destinazione d'uso della stessa area: che pertanto conformemente a quanto previsto dal regolamento di organizzazione dello sportello unico nonché in relazione alla normativa vigente, inerente le procedure di autorizzazioni impianti produttivi di beni e servizi incluse le attività commerciali, con nota prot. n. 1072 del 25/01/2002, è stata convocata, nelle forme di legge, la conferenza dei servizi, finalizzata alla conclusione del procedimento avviato per consentire la realizzazione dei lavori di Ampliamento uffici e servizi e riconversione attività già esistente in via Carmiano, il tutto da destinare ad uso commercio all'ingrosso, come sopra meglio specificato;

Visto la determinazione di conclusione positiva del procedimento della Conferenza dei servizi in data 17/04/2002, in merito alla variante urbanistica prevista, nonché in merito al progetto generale di che trattasi, ed allegata alla presente:

Considerato che ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del DPR 440/2000, qualora l'esito comporti la variante allo strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale tenuto conto delle osservazioni, proposte, opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della

legge 1/08/1942 n. 1150, si pronuncia definitivamente entro giorni 60 il consiglio comunale.

- che per la stessa variante non è richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'Art. 14, connota 3-bis della legge 7/08/1990 n. 241:

Visto il progetto presentato dal sig. Zecca Maurizio, in qualità di legale rappresentante della Ditta Mebimport, a firma dell'ing. Dante Dimastrogiovanni e, compresa della documentazione richiesta in sede di Conferenza dei Servizi, è costituita dai seguenti elaborati (omissis):

Visto la relazione parere del settore tecnico in data 21/02/2002;

Visto le risultanze favorevoli della conferenza di servizi in data 17/04/2002;

Preso altresì atto che, ai fini dell'individuazione dei portatori di interesse pubblici e privati, individuali e collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in cui può derivare pregiudizio la variante urbanistica prevista, l'avvio di convocazione è stato affisso all'Albo Pretorio dal 25/01/2002 al 21/02/2002, e che avverso lo stesso non sono pervenuti ricorsi o osservazioni di alcun tipo:

Acquisiti i pareri resi ai sensi art. 49 del d.lgs. 267/2000

DELIBERA

Di approvare come in effetti approva le risultanze favorevoli della conferenza dei servizi in data 17/04/2002, relative all'ampliamento e riconversione di capannone esistente ad uso commercio all'ingrosso in via Carmiano (art. 3 comma 3, DPR n. 447/1998, come modificato dal DPR 440/2000), progetto presentato dal sig. Maurizio Zecca, legale rappresentante dalla Ditta Mebimport SRL con sede in Leverano, secondo gli elaborati progettuali allegati alla stessa richiesta nonché a quanto richiesto ed integrato in sede di Conferenza dei Servizi;

- prendere atto che l'approvazione dello stesso progetto comporta la variante agli strumenti urbanistici secondo le indicazioni meglio evidenziate nella relazione parere del capo settore Assetto del Territorio e S.U. in data 21/02/2002 e alle conclusioni della Conferenza dei Servizi in data 17/4/2002,

- dare atto che la procedura di approvazione definitiva del suddetto progetto di variante seguirà le modalità previste dalla disposizione di legge in materia di approvazione ed efficacia delle varianti agli strumenti urbanistici esecutivi, e pertanto, ai sensi della legge 17/08/1942 n. 1150, si pronuncerà definitivamente il Consiglio Comunale tenuto conto delle proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo o seguito dell'avvenuto pubblicazione con avviso di deposito di tutti gli atti relativi alla sopraccitata Conferenza dei servizi, nonché di tutti gli elaborati tecnico progettuali allegati alla richiesta;
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgvo 267/00

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
(Foggia)

DELIBERA C.C. 9 agosto 2002, n.74

Adozione variante Piano di zona 167.

Visti gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

- che con delibera del Consiglio Comunale n.74 del 9 agosto 2002 ad oggetto: "PIANO DI ZONA 167- 1° INTERVENTO-VARIANTE. ADOZION".

Che ai sensi dell'art.21 della legge Regionale n.56 del 31 maggio 1980, i relativi atti, sono depositati presso la Segreteria Generale (Ufficio tecnico) per giorni 10 (dieci) interi e consecutivi a decorrere dal primo giorno dell'affissione del presente Avviso all'Albo Pretorio del Comune, affinché chiunque ne abbia interesse possa prendere visione.

Nei successivi 20 (venti) giorni dopo la scadenza del periodo, chiunque può presentare opposizioni producendole in triplice esemplare di cui una in bollo.

Del presente Rende Noto si dà contemporanea pubblicazione nel BUR della Regione Puglia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Savino Valentino

COMUNE DI MARTINA FRANCA (Taranto)
DELIBERA C.S. 25 giugno 2002, n. 162

Approvazione progetto variante al P.R.G. ditta Due Esse.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Omissis

DELIBERA

- 1) di prendere atto dell'esito della conferenza di servizi di cui nelle premesse, che costituisce proposta di variante al PRG necessaria alla realizzazione di un opificio industriale in località Carosito del Comune di Martina Franca, foglio 107, p.lle 1107, 1109, 1113 e 1115;
- 2) di approvare definitivamente la variazione allo strumento urbanistico vigente, così come risulta dagli elaborati grafici e dagli esiti della conferenza di servizi di cui nella premessa, presentato dalle DUE ESSE Srl ai sensi dell'art. 5 DPR n. 447/1998;
- 3) di mandare per l'esecuzione al dipendente Ufficio Tecnico Comunale;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa.

SETTORE AA.GG.
S.U.A.P.

Oggetto: Art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dirigente Responsabile del SUAP

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione relativa a:

"SUAP - Ditta DUE ESSE S.r.l. art. 5 D.P.R. n. 447/1998 approvazione progetto in variante al P.R.G.

Visto l'art. 49 del T.U. 18/08/2000, n. 267

esprime
PARERE FAVOREVOLE

sull'adottando provvedimento.

Martina Franca, 25 giugno 2002

Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Giovanni Simeone

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 2 luglio 2002, n. 587

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

Omissis

ORDINA

Art. 1

Il pagamento diretto, previo accertamento della titolarità della proprietà da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari, della indennità di esproprio determinata con il Decreto n. 537 del 5/9/2001 in favore dei Signori indicati nell'elenco allegato nella misura a fianco di ciascun nominativo indicata.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR a cura del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari e lo stesso Ente procederà formalmente al pagamento e/o al deposito delle indennità dovute.

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

n. d'o	ditta catastale	Fg.	p.la origin.	p.la attuale	Sup. Cat.	natura	R.D.	RA	sup. esprop.	Emq. inden. 10.005	opere accessorie	indennità totale	inden.cond F/mg. 2260	indennità di occupazione	Indennità complessiva	Somme liquidate	Somme da liquidare in Lire Italiane	Somme da liquidare in EURO	N. decr. occ.
11	Fittavolo del terreno di proprietà della Ditta catastale Buflì Nicola-Nunzio-Onorio-Subastiano e Minervini Lucrezia: Balestra Vito n. Molella II 16.543 BLSV1143E.6F284A sed. liv. residente alla Via	5	69	3.016	3.016	uliveto 3	30.160	19.604	2.084				4.709.840	4.709.840		4.709.840	4.709.840	2.432.43	525
									2.084				4.709.840	4.709.840		4.709.840	4.709.840	2.432.43	
12	De Dato Elisabetta Anna Maria n.Bani 08.08.56 DDTLBT56M48A662K prop.1/2 De Dato Stefania Teresa Caterina n.Bani 01.08.58 DDTSFN58M41A662H prop.1/2	6	108	43.008	43.008		484.592	344.064	1.000	10.005.000	2.160.000	12.165.000		435.913	12.600.913	12.600.913	12.600.913	6.507,83	526
									1.000	10.005.000	2.160.000	12.165.000		435.913	12.600.913	12.600.913	12.600.913	6.507,83	
13	Cappelluti Gemano n.Molella 26.03.39 CPPGNR39C28F284B	12	142	4.213	4.213		48.449	33.704	55	550.275	352.000	902.275		32.332	934.607	934.607	934.607	482,69	526
									55	550.275	352.000	902.275		32.332	934.607	934.607	934.607	482,69	
14	Camposale Giuseppina n.Molella 14.09.32 CMPGPP3254F284T	6	286	2.673	2.673		32.076	10.692	2.673	26.743.365	19.121.900	45.865.265		1.643.505	47.508.770	47.508.770	47.508.770	24.536,23	526
									2.673	26.743.365	19.121.900	45.865.265		1.643.505	47.508.770	47.508.770	47.508.770	24.536,23	
15	Parrocchia Madonna della Pace - Vie XXV Aprile s.c. Molella - P.IVA.92002100722	12	129 12	23972 12110	23972 12110		275678 129265	191776 96880	552 675	5.522.760 6.753.375	1.580.000	13.856.135		486.512	14.352.647	14.352.647	14.352.647	7.412,52	526
									1.227	12.276.135	1.580.000	13.856.135		486.512	14.352.647	14.352.647	14.352.647	7.412,52	
15	Fittavolo del terreno di proprietà della Ditta catastale Parrocchia Madonna della Pace del Rosso Lugia n.Molella 1.04.37.DLRUGJ7D41F284U	12	129 12	23972 12110	23972 12110		275678 129265	191776 96880	276 338				1.387.640		1.387.640	1.387.640	1.387.640	716,66	526
									514				1.387.640		1.387.640	1.387.640	1.387.640	716,66	
15	Fittavolo del terreno di proprietà della Ditta catastale Parrocchia Madonna della Pace: Patino Angelantonio n.Molella 21.03.31	12	129 12	23972 12110	23972 12110		275678 129265	191776 96880	276 337				1.385.380		1.385.380	1.385.380	1.385.380	715,49	526
									613				1.385.380		1.385.380	1.385.380	1.385.380	715,49	
16	De Palma Cristoforo n.Molella 08.01.31 DP.LCS131A08F284K	6	68	8.573	8.573		99.589	68.584	8.573	85.772.865	12.124.790	97.897.655		3.507.999	101.405.654	101.405.654	101.405.654	52.371,65	526
									8.573	85.772.865	12.124.790	97.897.655		3.507.999	101.405.654	101.405.654	101.405.654	52.371,65	
17	Visaggio Donato n.Molella 06.06.50 VSGDNT50H06F284B	5	84	4.918	4.918		56.557	39.344	4.918	49.204.590	9.848.700	59.054.290		2.116.112	61.170.402	61.170.402	61.170.402	31.591,88	526
									4.918	49.204.590	9.848.700	59.054.290		2.116.112	61.170.402	61.170.402	61.170.402	31.591,88	
18	Minervini Lucia n.Teramo 09.01.24 MINRLU24A49L103Y prop. Sancio Luigi n.Molella 15.11.18 SNGCLU18S19F284H prop. Gligiola Morocutti Gligiola n.Brescia 20.05.1931 MRCGLL31E60B157E n.Brescia Minervini Vittorio 23.03.1931 MINRV1936C23B157A n.Brescia Claudia n.Brescia 28.07.1965 MINRCLD65B157A n.Brescia MIRNMA54P46B157J n.Brescia 22.09.1954	6	116	17.460	17.460		200.790	139.680	17.460	174.687.300	4.178.080	178.865.380		6.409.343	185.274.723	185.274.723	185.274.723	95.686,41	526
									17.460	174.687.300	4.178.080	178.865.380		6.409.343	185.274.723	185.274.723	185.274.723	95.686,41	
									17.460	174.687.300	4.178.080	178.865.380		6.409.343	185.274.723	185.274.723	185.274.723	95.686,41	

n. d'o	ditta catastale	Fg.	p.la origin.	p.la attuale	Sup. Cat.	natura	R.D.	R.A.	sup. da esprop.	€/mq.inden. 10.000€	opere accessorie	indennità totale	inden. conc. €/mq. 2260	indennità di occupazione	indennità complessiva	Somme liquidate liquidare in Lire italiane	Somme da liquidare in Euro osc.	
19	Albanese Angela LBNNGL45G5F284Y Giovanna n.Molfetta 27.06.40 LBNGNN40H67F284K Albanese Giuseppe LBNGPP39A11F284O Albanese Isabella LBNSLL42C68F284W Lucia n. Molfetta 02.01.38 LBNECU38A42F284J Albanese Saverio LBNSVR47M04F284K	15	4	8.350		83.500	54.275	2.550	25.512.750	565.760	26.078.510	934.480	27.012.990	27.012.990	13.951,05	526		
19	Fittavolo del terreno di proprietà della ditta catastale Albanese Angela-Giovanna-Giuseppe-Isabella-Lucia- Saverio n.Molfetta 04.08.47 sed.ivi.res. Via Trojatielli,8	15	4	8.350		83.500	54.275	2.550	5.763.000	5.763.000	5.763.000	5.763.000	5.763.000	2.976,34	526			
21	De Ruvo Giuseppe DRVGGP66A31A66ZF	5	297 299	6522 25	75003 287	52176 200	4371 25	43.731.855 250.125	879.200	44.861.180	1.607.526	46.468.706	46.468.706	23.999,08	526			
TOTALI										1.225.052.220	189.016.739	1.414.068.959	32.537.220	54.127.708	1.500.733.887	78.142.009	1.422.591.878	734.707,39

Il Funzionario Istruttore
Rag. Enrica De Meo

Il Capo Ufficio Espropriazioni e Patrimonio
Geom. Nicola Campobasso

Il Capo Servizio Tecnico
Ing. Giuseppe Spadavecchia

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
(Foggia) DELIBERA C.C. 9 agosto 2002, n. 16

Approvazione variante al P. di F.

IL CONOSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

Di approvare in via definitiva la variante al P. di F. ai sensi della Legge Regionale N. 56/80 per la realizzazione di un Piano per Insediamenti Produttivi di cui alla Legge 865/71 art.27 adottato con delibera del Consiglio Comunale N. 7 del 19.01.98.;

San Nicandro Garganico, 22 agosto 2002

Il Capo Settore Urbanistica
Geom. A. Campanozzi

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
(Foggia) DELIBERA C.C. 9 agosto 2002, n. 17

Approvazione P.I.P.

IL CONOSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

Di approvare in via definitiva il Piano delle Aree per gli Insediamenti Produttivi ai sensi dell'art. 27 della Legge N. 865 del 22.10.1971, adottato con delibera di Consiglio Comunale N.8. del 19.01.1998 in adempimento alle prescrizioni impartite dal con pareri nn. 31/99 e 56/99.

San Nicandro Garganico li 2 2 agosto 2002

Il Capo Settore Urbanistica
Geom. A. Campanozzi

COMUNE DI TRICASE (Lecce)
DELIBERA C.C. 28 maggio 2002, n.30

Approvazione progetto completamento circon-
vallazione.

IL CONOSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- 1) Di accogliere le osservazioni prodotte dalla Federazione dei Verdi in data 10.09.01 prot. 16611, avverso la deliberazione del consiglio comunale no 54 del 13.08.2001 di approvazione ai sensi del 3° comma dell'art. 16 della L.R. 13/2001, del progetto dei lavori di completamento della circonvallazione all'abitato di Tricase limitatamente al ripristino dei muretti in pietra a secco, così come imposto dalla Regione Puglia con nota n. 3550/06 del 03.04.2002;
- 2) Approvare, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 16 della L.R. 13/2001, il progetto dei lavori di completamento della circonvallazione all'abitato di Tricase a condizione che vengano ripristinati gli esistenti muretti a secco, con ciò intendendosi approvata in via definitiva, come in effetti approva, la variante urbanistica senza necessità di controllo regionale.

Omissis

Il Presidente

F.to Musio Antonio

Il Segretario Generale

F.to Dott.Ssa Esmeralda Nardelli

Tricase, li 24 giugno 2002

Il V. Segretario Generale
Dott.ssa Panico L. Rosaria

Concorsi, Appalti e Avvisi

CONCORSI

A.U.S.L. FG/3 FOGGIA

Concorsi pubblici diversi. Annullamento d'ufficio.

AVVISO

Si comunica che, con deliberazione n. 818 del 18/07/2002, l'Azienda U.S.L. FG/3 ha adottato il provvedimento finale relativo al procedimento di annullamento d'ufficio delle procedure concorsuali disposte con delibera del Direttore Generale n. 1803 del 31/07/1998 concernente l'espletamento dei concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura dei seguenti posti:

14 operatori tecnici con indirizzo CED - IV livello retributivo e funzionale;

68 ausiliari specializzati - III livello retributivo e funzionale;

23 coadiutori amministrativi - IV livello retributivo e funzionale.

E ciò, in considerazione che la procedura concorsuale indetta con la deliberazione direttoriale n. 1803 del 31/07/1998 è stata avviata e di poi proseguita in palese violazione del disposto dell'art. 16 della legge 28/02/1987, n. 56 quale modificato dalla legge 20/05/1988, n. 160, nonché delle disposizioni regolamentari applicative della detta normativa (artt. 23-25 del D.P.R. 09/05/1994, n. 487)".

Per l'effetto di quanto innanzi precisato, l'Amministrazione ha, tra l'altro, stabilito di:

- a) annullare d'ufficio ed in via di autotutela tutti gli atti della complessiva procedura concorsuale indetta con la citata deliberazione del Direttore Generale n. 1803/98;
- b) annullare, in conseguenza ed in via di autotutela, la già richiamata deliberazione n. 1803 del 31/07/1998 e tutti gli atti alla stessa successivi e connessi relativi all'espletamento delle tre distinte procedure concorsuali innanzi descritte.

Il presente avviso, notificato personalmente a tutte le parti già destinatarie dell'avviso di avvio del procedimento di cui alla delibera n. 222 del 13/03/2002 e, comunque, a tutte le parti intervenute nel procedimento, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 07/08/1990, n. 241, vale quale comunicazione a chiunque ne abbia interesse.

Si dà, altresì, atto che avverso la deliberazione n. 818/2002 è ammesso ricorso giurisdizionale, per

vizi di legittimità, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sede di Bari, entro 60 giorni decorrenti dalla conoscenza dell'atto ai sensi di legge, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato secondo le procedure e le modalità di cui agli articoli 8 e seguenti, del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di conoscenza, comunicazione o pubblicazione del presente atto.

L'ufficio in cui è consentito prendere visione degli atti ed, eventualmente, estrarne copia è stato così individuato:

Azienda U.S.L.FG/3 - 71100 FOGGIA - Piazza della Libertà, 1

Area Gestione del Personale - Unità Operativa "Trattamento Giuridico, Economico e Previdenziale" del personale.

Responsabile del procedimento è stato nominato il Dott. Ennio De Stefano, Dirigente dell'Azienda U.S.L. FG/3.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Nicola D'Andrea

Il Direttore Sanitario
Dott. Maurizio Leone

Il Direttore Generale
Dott. Michele Carretta

APPALTI

COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO
(Foggia)

Avviso di gara lavori impianto depurazione acque reflue urbane.

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Motta Montecorvino - Via Nazionale N. 36 - C.A.P. 71030 - Tel.: 0881/551007 - Fax: 0881/551231
2. OGGETTO DELL'APPALTO: "IMPIANTO DI TRATTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE",

Importo a base d'asta: E. 988.531,42 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso E. 22.724,10 -.

3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la gara si terrà con il sistema del pubblico incanto con aggiudicazione, ai sensi dell'Art. 21, Comma 1, Lett. b), della Legge 11 Febbraio 1994, N. 109, come modificata ed integrata dalla Legge 02/06/1995, N. 216, modificata ed integrata dalla Legge 18/11/1998. N. 415 e successive modificazioni ed integrazioni.

Lavori da affidare con contratto da stipulare a corpo con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza -.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Sono ammesse a partecipare le imprese dei paesi appartenenti all'Unione Europea sulla base della documentazione prodotta secondo la normativa vigente nei rispettivi paesi, attestante il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione, alla gara.

Il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Requisiti per la partecipazione: Attestazione di qualifica, rilasciata da una (SOA), in originale, pena l'esclusione dalla gara, di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, Art. 31 del DPR 25/01/2000 N. 34

Modalità di presentazione delle offerte: il plico contenente i documenti e l'offerta, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune in Via Nazionale N. 36, sotto pena di esclusione dalla gara, entro le ore 12,00 del giorno lavorativo precedente quello della gara, in forma raccomandata a mezzo del servizio postale delle Poste Italiane, o mediante il servizio di "Posta Celere" -.

Svolgimento della gara: la gara sarà esperita in seduta pubblica, il giorno 26/09/2002 alle ore 10,00 presso la sede comunale - sala consiliare -.

In tale seduta l'autorità che presiede la gara verifica l'ammissibilità delle offerte pervenute nel ter-

mine indicato, attraverso l'esame della documentazione presentata.

L'Amministrazione ha comunque facoltà, in presenza di un numero inferiore a cinque offerte valide, di sottoporre a verifica quelle ritenute anormalmente basse, in contraddittorio con le imprese interessate.

Le prescrizioni, le modalità e le condizioni particolari per la partecipazione alla gara, sono riportate sul bando integrale affisso all'Albo Pretorio del Comune di Motta Montecorvino - Via Nazionale N. 36 - e può essere ritirato copia presso l'Ufficio Tecnico Comunale, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 - ed inoltre è disponibile sul sito internet all'indirizzo www.regione.puglia.it.

Gli atti progettuali e l'elenco Prezzi sono visionabili presso l'Ufficio Tecnico Comunale, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 -.

Per ulteriori informazioni si potrà rivolgere al Responsabile unico del Procedimento, Geom. Giovanni Grosso, presso il Comune di Mota Montecorvino, Ufficio Tecnico, Tel. 0881/551007 -Fax 0881/551231, nei giorni di Martedì e Mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 ed il Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 -.

Dalla Residenza Municipale, li 20 agosto 2002

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giovanni Grosso

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO (Brindisi)

Avviso di gara appalto lavori rete fognante nera.

1) OGGETTO: Oggetto del presente bando di gara sono i lavori di costruzione, adeguamento e sistemazione della rete fognante nera.

2) IMPORTO DELL'APPALTO: L'importo com-

plussivo dell'appalto (compresi gli oneri per la sicurezza) è pari a E 727.878,88 (Euro settecentoventisettemilaottocentotrentatottovirgolaottantotto) di cui a corpo l'intero importo a base d'asta pari a E 719.099,11 (Euro settecentodiciannovemilazerovantannovevirgolaundici);

3) ONERI PER LA SICUREZZA E PREZZO A BASE DI GARA

Nell'importo di cui al precedente punto 2) è compreso l'importo di E. 8.779,77 (Euro Ottomilasettecentotrentannovevirgolaottantasette), quale onere, non soggetto a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché per il piano operativo di sicurezza. Pertanto l'importo dei lavori soggetto a ribasso è di E. 719.099,11 (Euro settecentodiciannovemilazerovantannovevirgolaundici).

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara si terrà con il sistema del pubblico incanto, con aggiudicazione, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza) da determinarsi mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara.

5) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Centro abitato e zona P.I.P. di San Pietro Vernotico e marina di Campo di Mare.

6) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:
6.1 - Categoria prevalente:
- Categoria 0G6 classifica III (fino ad E. 1.032.913)

Importo dei lavori relativi alla categoria prevalente riportati in progetto: E. 719.099,11 (Euro settecentodiciannovemilazerovantannove virgolaundici).

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del DPR 554/99 e che non siano in regola con le

disposizioni di cui alla legge n. 68/1999.

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

a) Attestazione di qualificazione, rilasciata da una società di attestazione (SOA) di cui al DPR n. 34/2000 regolarmente autorizzata, per categoria corrispondente e classifica, aumentata di un quinto, non inferiore ai lavori da assumere previsti nell'appalto. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis) della legge 109/1994 e successive modificazioni (associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, GEIE) i requisiti di cui sopra devono essere posseduti: nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del DPR 554/99 in caso di associazioni di tipo orizzontale; nella misura di cui all'articolo 95, comma 3, del DPR 554/99 in caso di associazioni di tipo verticale;

I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

7.A) ULTERIORE PRECISAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE SINGOLE:

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, relativa alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori a base di gara.

7.B) ULTERIORE PRECISAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 10 - COMMA 1, LETT. D), E) ED E-BIS) DELLA LEGGE N. 109/1994 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DI TIPO ORIZZONTALE:

Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'art. 10 -comma 1, lett. d), e) ed e-bis) della legge n. 109/1994 e successive modifi-

cazioni, di tipo orizzontale, i requisiti richiesti al precedente punto 7) devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del DPR 554/99, dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione sono in possesso dei requisiti di cui sopra, possono associare altre imprese qualificate anche per le categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. (Art. 95, comma 4, DPR 554/1999 - imprese cooptate)

8) TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il termine per l'esecuzione dei lavori è di 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, nei modi e termini previsti dall'articolo 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

9) ELABORATI DI GARA E PROGETTUALI:

Il presente bando è disponibile su Internet all'indirizzo: comune@spv.br.it - sito wb: www.spv.br.it. Il Capitolato Speciale d'Appalto ed i documenti complementari potranno essere visionati e ritirati presso l'Ufficio Tecnico di questo Comune (IV Settore) - Piazza Falcone - Telefono 0831/654741. Copia dei suddetti documenti potrà essere richiesta a detto Ufficio previo pagamento del costo di riproduzione. Le modalità di pagamento saranno richieste al predetto U.T.C.. Gli elaborati progettuali potranno essere visionati presso l'Ufficio Tecnico Comunale. Potrà essere richiesta e ritirata copia dei suddetti elaborati presso la Ditta Copy Express, con sede in San Pietro Vernotico alla via Roma, 4 (Telefono 0831/654865) previo paga-

mento del corrispettivo richiesto per la riproduzione.

10) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

10a) PER LE DITTE INDIVIDUALI

L'offerta dovrà essere redatta su carta legale contenente l'indicazione del ribasso percentuale sul prezzo a base di gara, sia in cifre che in lettere al netto degli oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza. Detta offerta dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal titolare della ditta concorrente, pena l'esclusione dalla gara. L'offerta non può presentare abrasioni, né correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal titolare della ditta concorrente, pena l'esclusione dalla gara. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido, ai fini della gara, quello più vantaggioso per l'Amministrazione appaltante (art. 72 R.D. n. 827/1924).

10b) PER LE SOCIETA' COMMERCIALI, COOPERATIVE E LORO CONSORZI:

L'offerta dovrà essere redatta su carta legale contenente l'indicazione del ribasso percentuale sul prezzo a base di gara, sia in cifre che in lettere al netto degli oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza. Detta offerta dovrà essere sottoscritta in ogni pagina, pena l'esclusione dalla gara:

- Per le società di capitale e per le società cooperative: da tutti i legali rappresentanti della Società/Cooperativa in caso di amministrazione congiunta, ovvero da un solo legale rappresentante in caso di amministrazione disgiunta o di unico rappresentante legale;
- Per le Società in Accomandita Semplice: da tutti i soci accomandatari in caso di amministrazione congiunta, da uno dei soci accomandatari nel caso di amministrazione disgiunta o di unico socio accomandatario;
- Per le Società in Nome Collettivo: da tutti i soci in caso di amministrazione congiunta, da uno dei soci della S.n.c. nel caso di amministrazione

disgiunta. L'offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dai predetti soggetti abilitati a rappresentare la società, pena l'esclusione dalla gara. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido, ai fini della gara, quello più vantaggioso per l'Amministrazione appaltante (art. 72 R.D. n. 827/1924).

L'offerta dovrà essere posta in apposita busta, chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dal o da uno dei rappresentanti legali della ditta concorrente in modo idoneo ad assicurare la segretezza dell'offerta, con la indicazione del mittente e l'oggetto della gara, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.

Detta busta, contenente l'offerta, dovrà altresì essere inserita, unitamente alla documentazione per la partecipazione alla gara in Apposito plico, chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura dal o da uno dei rappresentanti legali della ditta concorrente in modo idoneo ad assicurare l'inviolabilità del plico, sul quale dovrà essere scritto "NON APRIRE contiene documenti ed offerta per la gara relativa ai lavori di costruzione, adeguamento e sistemazione della rete fognante nera".

Il plico, così formato, dovrà pervenire al protocollo generale di questo Comune, sotto pena di esclusione dalla gara, esclusivamente per mezzo del servizio postale raccomandato o di posta celere o a mezzo dei servizi privati di recapito postale autorizzati, entro le ore 12,00 del giorno lavorativo precedente a quello fissato per la gara.

11) DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

Ai fini dell'ammissione alla gara si richiede che la relativa istanza di partecipazione sia corredata dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive di cui allo schema allegato al presente bando sotto la lettera A) che forma parte integrante e sostanziale dello stesso.

Tale schema può essere utilizzato direttamente dalla ditta concorrente per la formulazione dell'istanza

di partecipazione e potrà essere ritirato, su semplice richiesta, presso l'Ufficio Tecnico Comunale con le modalità di cui al precedente punto 9). Le istanze di partecipazione formulate senza l'utilizzo di detto schema dovranno contenere, pena l'esclusione dalla gara, tutte le notizie e documenti previsti dallo schema medesimo.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti, pena l'esclusione dalla gara, in lingua italiana, ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana.

12) AVVERTENZE

12.a) Le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto 11), così come previsto nello schema "Allegato A" al presente bando, possono essere contenute in un'unica dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti ivi indicati le cui firme non dovranno essere autenticate, detta dichiarazione dovrà essere, però, corredata, pena l'esclusione dalla gara, di copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità. (Art. 38 - comma 3 - del DPR 28.12.2000, n. 445).

12.b) L'Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.

12.c) Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

13) VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante.

14) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

La gara sarà esperita, presso la sede Comunale, Piazza G. Falcone - San Pietro Vernotico, aperta al pubblico, in prima seduta il giorno 10 OTTOBRE 2002, alle ore 9,00.

La seconda seduta pubblica avrà luogo presso la medesima sede alle ore 9,00 del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi, mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta.

La Commissione di gara, nella prima seduta procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e, in caso negativo, ad escluderle dalla gara;
- b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
- c) verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lett.b) e c), della legge 109/94 e successive modificazioni, hanno indicato che concorrono non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorzio dalla gara. Analoga verifica è effettuata per le associazioni di concorrenti.

La stazione appaltante procede, altresì, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal Casellario delle Imprese qualificate istituito presso l'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario e, senza che derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni prodotte attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art.75 del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni, con riferimento eventualmente ai concorrenti individuati con il sorteggio di cui all'art.10, comma 1-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni, oppure individuati secondo criteri discrezionali.

La Commissione di gara, nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica procede:

- a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
- b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere, ove ricorresse il caso, alla escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'art.10 comma 1-quater della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art.27, comma 1, del D.P.R. 34/2000, del fatto all'Auto-

rità per la vigilanza sui Lavori Pubblici ai fini dell'adozione, da parte della stessa, dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;

- c) all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica dei concorrenti non esclusi dalla gara e, ai sensi dell'art. 2 1, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni e della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente bassa pubblicata nella G.U.R.I. n.24 del 31.01.2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
- d) alla individuazione delle offerte che sono pari o superiori alla soglia di anomalia come sopra determinata ed alla aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia;

15) FINANZIAMENTO:

I lavori sono finanziati con i fondi di cui al DPR 23.10.1998 "Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della Provincia di Brindisi".

16) CONTABILITA' E PAGAMENTI:

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/99, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art.45, comma 6, del suddetto DPR applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3) del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'appalto.

Si avverte che il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda e la effettiva somministrazione dei fondi da parte del Ministero.

17) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E

SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 10 e seguenti della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del DPR 554/99, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7 del DPR n. 34/2000.

Nel caso di associazione temporanea di concorrenti, i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta, devono aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata, ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di concorrenti e di consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche se non ancora costituite. In tale caso ciascuna ditta che formerà l'associazione o il consorzio deve dichiarare, così come previsto dall'allegato A) al presente bando, pena l'esclusione dalla gara, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, conferirà mandato collettivo speciale con rappresentanza, sempre da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una di esse qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La relativa procura dovrà risultare da atto pubblico. (Art. 13 - comma 5 - legge n. 109/1994 e successive M. e I.). Inoltre, in tale caso l'offerta deve essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla gara, da tutte le imprese che costituiranno l'associazione o il consorzio.

In ogni caso, ogni impresa che costituirà l'associazione temporanea o il consorzio dovrà presentare la documentazione di cui al precedente punto 11), fatta eccezione per la cauzione provvisoria e per l'eventuale richiesta attestazione rilasciata dal Diri-

gente dell'Ufficio Tecnico o altro impiegato dallo stesso delegato relativa al sopralluogo, che è sufficiente siano presentate solo dall'impresa indicata quale capogruppo della costituenda associazione temporanea o consorzio.

Si ricorda che è vietata l'associazione in partecipazione. E' altresì vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'associazione o del consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. (Art. 13 - comma 5 bis - legge n. 109/1994 e successive M. e I.).

Si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di imprese artigiane ed i consorzi di cooperative sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre (Art. 13 - comma 4 - legge n. 109/1994 e successive M. e I.).

Non possono partecipare alla gara le imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile (Art. 10 - co. 1 bis - della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni).

Non possono partecipare altresì alla gara, nonché assumere subappalti, gli affidatari della progettazione dell'opera oggetto di gara. Tale divieto è riferito anche a qualsiasi soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di detto incarico (Art. 17 - comma 9 - della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni).

Nei casi di cessioni di aziende e di trasformazione, fusione o scissione si applicano le disposizioni contenute nell'Art. 35 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini dell'ammissione alla gara è richiesta la documentazione di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 2.8.1985, n. 382, in G.U. n. 190 del 13.8.1985.

Sono ammessi alle operazioni di gara i legali rappresentanti delle ditte concorrenti, ovvero i soggetti, uno per ogni ditta concorrente, muniti di spe-

cifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

18) VALIDITA' DELL'OFFERTA:

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di svolgimento della gara.

19) ESCLUSIONE AUTOMATICA:

L'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, avverrà qualora le offerte valide siano in numero pari o superiore a cinque.

All'individuazione delle offerte anomale si provvederà calcolando la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse (applicati all'importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza), con esclusione del 10% (dieci per cento), arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

L'Amministrazione ha facoltà, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, di sottoporre a verifica quelle ritenute anormalmente basse, in contraddittorio con le imprese interessate (Art. 89, comma 4, del DPR n. 554/99).

20) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO:

L'aggiudicatario dovrà:

- Entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Ente appaltante, produrre:
 - a) tutti i documenti necessari per la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 75 del DPR 554/99 e di quelli di cui alla legge n. 68/1999, comma 1, del DPR 34/2000;
 - b) la cauzione definitiva di cui all'articolo 101 del DPR 554/99, da prestarsi nelle forme previste dall'art. 30 della Legge 11.2.1994, n.

109 che disciplina le garanzie e coperture assicurative.

la cauzione prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si fa presente che qualora la ditta aggiudicataria sia munita della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme Europee Uni Cei 45000, ai sensi dell'art. 8, comma 11 quater, lett. a), della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, usufruisce del beneficio della riduzione al 50% della garanzia in argomento. Nel caso di concorrenti riuniti detta cauzione dovrà essere prestata secondo le modalità previste dall'articolo 108 del DPR 554/99;

- c) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione di cui all'art. 103, comma 1, del DPR 554/2000 determinata in E. 500.000, che deve assicurare, inoltre, la stazione appaltante contro la responsabilità civile verso terzi per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 500.000 Euro da prestarsi nei modi e nelle forme di cui all'articolo 30, comma 3, della legge 109/94 e successive modificazioni ed all'articolo 103 del DPR 554/99 e, ove ricorresse il caso, la polizza di assicurazione indennitaria decennale nei modi e nelle forme di cui all'articolo 104 del predetto DPR. Nel caso di concorrenti riuniti detta cauzione dovrà essere prestata secondo le modalità previste dall'articolo 108 del DPR 554/99;
 - d) la ricevuta del deposito delle spese di contratto, di registro ed accessorie (a carico dell'appaltatore, a norma dell'art. 8 del capitolato generale di appalto approvato con D.M dei LL.PP. 19.4.2000, n. 145);
 - e) il modello GAP fornito da questa Amministrazione, debitamente compilato e sottoscritto (nel caso di appalto di valore pari o superiore a L.100.000.000=)
- redigere e consegnare, entro trenta giorni dall'ag-

giudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) un piano operativo di sicurezza per quanto alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
- firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l'approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione, e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

21) AVVERTENZE PER AGGIUDICATARIO:

21.a) Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente punto 20) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Si avverte, altresì, che eventuali verifiche, di cui al precedente punto 12b. da cui risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste o per anomalia del prezzo offerto o per altra causa, l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare i lavori al concorrente che segue in graduatoria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di fallimento del secondo classificato, di interpellare il terzo classificato al fine di stipulare il nuovo contratto alle condizioni offerte dal secondo classificato. (Art. 10 - comma I-ter - legge 109/94 e successive M. e I.).

21.b) E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento che il committente effettua nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti agli eventuali subappaltatori o cottimisti. (Art 18 - comma 3-bis) della legge n. 55/90).

21.c) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 31-bis della legge 109/94 e successive modifiche, sono deferite alla competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 32 della citata legge 109/94.

21.d) Resta inteso che:

- i concorrenti possono essere costituiti anche in forma associata mista;
- Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse offerte in aumento;
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- la mancata redazione in lingua italiana dell'offerta e delle dichiarazioni richieste nel presente bando, ovvero la mancata allegazione di traduzione giurata in lingua italiana comporta l'esclusione dalla gara;
- non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno precedente lavorativo a quello fissato per la gara o che risulti pervenuto non a mezzo del servizio postale raccomandato o di posta celere o a mezzo dei servizi privati di recapito postale o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara, non sia controfirmato sui lembi di chiusura dal o da uno dei rappresentanti legali della ditta e non sia chiuso con ceralacca in modo idoneo ad assicurare la sua inviolabilità.
- non è consentita l'integrazione della documentazione o delle dichiarazioni prodotte in sede di gara; a tal fine, pertanto, si precisa che non sarà

ammessa alla gara l'offerta nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti o delle dichiarazioni richieste. Qualora dall'esame della documentazione o dichiarazioni prodotte dalle ditte concorrenti sorgessero dubbi circa il possesso dei requisiti richiesti dal bando, è in facoltà della Commissione acquisire chiarimenti ai fini della loro ammissione alla gara. Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dal o da uno dei rappresentanti legali della ditta e recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara;

- non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione, a seconda del sistema di gara adottato, del prezzo o percentuale di ribasso offerti, ove le stesse non siano esplicitamente convalidate;
- non sono, infine, ammesse alla gara le imprese che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 75 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554, così come sostituito dall'articolo 2 del D.P.R. 30/8/2000, n. 412 (pubblicato sulla G.U. n. 12 del 16/01/2001) e che non sia in possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. autorizzata, per la categoria e qualifica richieste dal presente bando e, in ultimo, che non siano in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999.
- I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Ne sarà fatta denuncia al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione (art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955).

Si precisa che:

- Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- L'aggiudicazione dichiarata in sede di gara è provvisoria e diviene definitiva soltanto alla esecutività del provvedimento di approvazione delle operazioni di gara da adottarsi da parte del dirigente competente.
- Per l'aggiudicazione dei lavori oggetto del presente appalto, sarà seguita la procedura indicata

al punto 4) del presente bando. In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a nonna del secondo comma dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

- In applicazione dell'art. 21, comma 1 bis della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale.
- Il presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretesa alcuna al riguardo.
- L'aggiudicazione è subordinata alle disposizioni contenute dalla normativa antimafia vigente e, precisamente, dal D.P.R. 3.6.1998, n.252.

Per tutte le condizioni non previste nel presente bando si fa espresso riferimento, per quanto applicabili, a quelle del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modifiche e delle norme legislative relative agli appalti di opere pubbliche.

Agli effetti della registrazione, il contratto, riferendosi a prestazioni soggette al regime fiscale I.V.A., sconterà la tassa fissa ai sensi della tariffa - parte I^a - del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

E' vietato, in modo assoluto, alle cooperative, subappaltare o dare a cottimo i lavori assunti, ai sensi dell'art. 46 del regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 278.

E' vietata la cessione dell'appalto o del contratto. Il subappalto è regolamentato dalle leggi vigenti in materia.

Nella formulazione dell'offerta dovranno essere tenute presenti le seguenti condizioni alle quali l'impresa aggiudicataria dovrà sottostare:

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integra-

tivi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare i contratti e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica e sindacale;

2. L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui i contratti collettivi non disciplinino l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;
3. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non potrà opporre eccezione alcuna alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni;
4. L'impresa si obbliga altresì all'osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse ed enti scuola per l'addestramento professionale. Il mancato versamento dei contributi e competenze stabilite per tali fini costituisce inadempimento contrattuale, soggetta alle sanzioni amministrative previste dal con-

tratto stesso. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;

5. L'eventuale custodia dei cantieri installati per l'esecuzione dell'opera deve essere affidata a guardie giurate, così come previsto dall'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni. Trovano applicazione per la custodia dei cantieri, oltre la norma sopra richiamata, anche le disposizioni contenute nella circolare 06 marzo 1983, n. 477/UL del Ministero dei LL.PP.
6. L'impresa aggiudicataria è tenuta a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dall'art. 18, comma 6, della Legge n. 55 del 19.3.1990 e successive modifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 1729/UL del 1° giugno 1990 predisposta dal Ministero dei LL.PP.
7. La disciplina economica dei lavori oggetto di appalto è regolata dall'art. 26 della Legge 11.2.1994, n. 109 ed in particolare non è ammessa la revisione dei prezzi, non è applicabile il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile ed ai lavori si applica il prezzo chiuso come stabilito dal richiamato art. 26.

Il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell'art. 326 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 - Allegato F) - dell'art. 19 della legge 11.02.1994, n. 109.

22) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile unico del procedimento di attuazione dei lavori oggetto del presente appalto è l'Ing. Michele ZACCARIA, responsabile del IV Settore "Opere Pubbliche e Manutenzioni". Telefono 0831/654741 - Interno 121 -orario: giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

S. Pietro Vernotico, li 26.8.2002

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Michele Zaccaria

ALLEGATO A) AL BANDO DI GARA DI
ASTA PUBBLICA PER L'APPALTO DEI

LAVORI DI COSTRUZIONE, ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNANTE NERA.

Avvertenze:

1. Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara a cui è allegato.
2. Ai fini dell'ammissione al pubblico incanto, la Ditta concorrente può presentare:
 - a) un'istanza di ammissione alla gara, con allegare le dichiarazioni sostitutive ed i documenti e certificazioni perfettamente conformi al contenuto del presente schema,

OPPURE

- b) il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte.
3. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici.
4. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della legge 31.12.1996, n. 675, si forniscono le informazioni di seguito indicate:
 - a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti di lavori pubblici;
 - b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
 - Per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
 - per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione e con incameramento della garanzia di cui all'articolo 30 della Legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;

- c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 08.6.1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori pubblici;
- d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- e) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti;
- f) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 13 della legge 31.12.1996, n. 675.
5. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli spazi "avvertenza".

Avvertenza:

Apporre sulla presente istanza una marca da bollo da € 20.000 = 10,33 euro.

Nel caso la ditta concorrente sia un'impresa individuale la sotto riportata istanza deve essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla gara, dal titolare della stessa.

Nel caso la ditta concorrente sia una società di capitale o di persone ovvero cooperativa con due o più rappresentanti legali, la sotto riportata istanza dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla gara, dai soggetti come di seguito indicato:

- Per le società di capitale e per le società cooperative: da tutti i legali rappresentanti della Società/Cooperativa in caso di amministrazione congiunta, ovvero da un solo legale rappresentante in caso di amministrazione disgiunta;
- Per le Società in Accomandita Semplice: da tutti i soci accomandatari in caso di amministrazione congiunta, da uno dei soci accomandatari nel caso di amministrazione disgiunta;

- Per le Società in Nome Collettivo: da tutti i soci in caso di amministrazione congiunta, da uno dei soci della S.n.c. nel caso di amministrazione disgiunta. Nel caso il concorrente sia un'Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio già costituiti, alla presente domanda deve essere allegato, pena l'esclusione dalla gara, in originale o in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l'atto costitutivo del consorzio, ovvero qualora trattasi di A.T.I. o consorzio non ancora costituiti, la presente istanza deve essere prodotta, pena l'esclusione dalla gara, da ogni ditta associata o consorziata, nei modi sopra indicati.

Spett.le Comune di San Pietro Vemotico
Piazza G. Falcone
72027 - SAN PIETRO VERNOTICO

OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione al pubblico incanto per l'appalto dei lavori di costruzione, adeguamento e sistemazione della rete fognante nera.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ residente nel Comune di _____ Provincia _____ Stato _____ Via/Piazza _____, titolare/legale rappresentante della Ditta _____ con sede nel Comune di _____ Provincia _____ Stato _____ Via/Piazza _____ con codice fiscale numero _____ e con partita IVA numero _____ telefono _____ fax _____, con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

chiede

di essere ammesso al pubblico incanto indicato in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente):

- come impresa singola
- come consorzio o in un GEIE o in associazione con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):
impresa capogruppo: _____; imprese

mandanti: _____;

Allega alla presente istanza la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto.

Data _____ Firma _____

La dichiarazione che segue è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 37 del DPR 445/2000.

Istruzione per la compilazione:

1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte barrando, se necessario, le parti che non interessano.
2. Segnalare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico.
3. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.
4. Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione.

Avvertenza:

Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa associata o consorziata.

Nel caso la ditta concorrente sia un'impresa individuale la sotto riportata dichiarazione deve essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla gara, dal titolare della stessa.

Nel caso la ditta concorrente sia una società di capitale o di persone ovvero cooperativa con due o più rappresentanti legali, la sotto riportata dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla gara, dai soggetti come di seguito indicato:

- Per le società di capitale e per le società cooperative: da tutti i legali rappresentanti della Società/Cooperativa in caso di amministrazione congiunta, ovvero da un solo legale rappresentante in caso di amministrazione disgiunta;
- Per le Società in Accomandita Semplice: da tutti i soci accomandatari in caso di amministrazione congiunta, da uno dei soci accomandatari nel caso di amministrazione disgiunta;
- Per le Società in Nome Collettivo: da tutti i soci in caso di amministrazione congiunta, da uno dei soci della S.n.c. nel caso di amministrazione disgiunta.

La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori di rappresentanti legali delle ditte concorrenti; in tal caso dovrà essere allegata, pena l'esclusione dalla gara, la relativa procura in originale o in copia autenticata secondo le forme previste dalla legge.

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva allegata all'istanza di ammissione al pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di costruzione, adeguamento e sistemazione della rete fognante nera.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ residente nel Comune di _____ Provincia _____ Stato _____ Via/Piazza _____, legale rappresentante della Ditta _____ con sede nel Comune di _____ Provincia _____ Stato _____ Via/Piazza _____ telefono _____ fax _____ con codice fiscale n. _____ e con partita IVA n. _____,

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta e a corredo dell'istanza per la partecipazione all'appalto in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,

dichiara

ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28.12.2000, n. 445,

1) che la ditta rappresentata è in possesso dell'attestazione di qualificazione prevista dall'articolo 8, comma 4, della legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni, nonché dai Titoli II e III del Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione, di cui si fornisce, di seguito, i seguenti dati identificativi:

- identità della SOA (Società Organismo di Attestazione) che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione ;
- data di rilascio dell'attestazione di qualificazione

- categorie di qualificazione e relative classifiche di importo: _____
- direttore/i Tecnico/i (indicare nominativo, luogo e data di nascita, nonché residenza di tutti i direttori tecnici): _____

(la ditta concorrente in alternativa alla dichiarazione che precede dovrà produrre, pena l'esclusione dalla gara, attestazione rilasciata da una SOA in corso di validità, in originale o fotocopia autenticata ai sensi dell'articolo 19 del DPR 445/2000)

* * *

(Nel caso il concorrente sia stabilito in altro Stato aderente all'Unione Europea, lo stesso deve rendere la dichiarazione che segue in sostituzione di quella di cui al precedente punto 1)

- 1) di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel Paese di residenza;
- 2) Che la ditta rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____ per attività corrispondente ai lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati: (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza)
 - numero d'iscrizione: _____
 - data d'iscrizione: _____
 - durata della Ditta/ data termine: _____ (da indicare solo per le società)
 - direttore/i Tecnico/i (solo per le società, nonché per le ditte individuali ove esiste: indicare nominativo, luogo e data di nascita, nonché residenza di tutti i direttori tecnici. Nel caso il direttore tecnico non esistesse o coincidesse con il rappresentante legale, tale situazione deve essere espressa nei righi sottostanti, pena l'esclusione dalla gara): _____
 - forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):
 - ditta individuale
 - società in nome collettivo
 - società in accomandita semplice
 - società per azioni

- società a responsabilità limitata
- società cooperativa a responsabilità limitata
- società cooperativa a responsabilità illimitata
- consorzio di cooperative
- consorzio tra imprese artigiane
- consorzio di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile
- consorzio stabile di cui all'articolo 12 della legge 109/1994 e successive M. e I.

- _____
- organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti, pena l'esclusione dalla gara; in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi, tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di potere di rappresentanza compresi i soggetti che assumono la rappresentanza legale in sostituzione del soggetto titolare di detto potere in quanto assente o impedito. In tutti i casi che precedono, in presenza della figura dell'Amministratore Unico o di un unico soggetto munito di potere di rappresentanza, tale situazione deve essere indicata nei righi sottostanti, pena l'esclusione dalla gara):

- A) In caso di Società in nome collettivo (S.n.c.):
I soci muniti di potere di rappresentanza sono:
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

I soci senza potere di rappresentanza sono:
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

(se ricorre il caso compilare il punto sotto riportato, altrimenti depernare)
Amministratore unico o unico rappresentante legale è: (cognome, nome, luogo e data di nascita) _____
- B) In caso di Società in Accomandita Semplice (S.A.S.):
I soci accomandatari muniti di potere di rappresentanza sono: (cognome, nome, luogo e data di nascita) _____

I soci accomandatari senza potere di rappresentanza sono: (cognome, nome, luogo e data di nascita) _____

(se ricorre il caso conifilare il punto sotto riportato., altrimenti depernare)

Amministratore unico o unico rappresentante legale è: (cognome, nome, luogo e data di nascita)

- C) In caso di società di capitale e di consorzi barrare e compilare la casella che interessa:

I soggetti muniti di potere di rappresentanza sono: (cognome, nome, luogo e data di nascita)

Amministratore unico o unico rappresentante legale è: (cognome, nome, luogo e data di nascita) _____

In caso di presenza di più di un rappresentante legale della società concorrente, aggiungere, pena l'esclusione dalla gara, la seguente dichiarazione barrando la casella che interessa:

- Ai rappresentanti legali, così come previsto dallo statuto sociale, è attribuita l'amministrazione
 - Congiunta
 - Disgiunta
 (per le ditte con sede in uno Stato appartenente all'Unione Europea, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza ed il relativo contenuto)
- 3) Che la ditta rappresentata mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede INPS di _____ matricola n. _____ la sede INAIL di _____ matricola n. _____ e la Cassa Edile di _____ matricola n. _____ e che è in regola con i relativi versamenti e, infine, non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, né violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- 4) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, che la ditta rappresentata è regolarmente iscritta nel/nello (barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione):
 - Registro Prefettizio
 - Schedario generale della cooperazione

dichiara, altresì

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28.12.2000, n. 445,

- 5) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- 6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
- 7) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
- 8) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- 9) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 109/1994;
- 10) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- 11) di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "Lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 19, della legge 109/1994 e successive modificazioni e dell'articolo 326, comma 2, della Legge 20.3.1865, n. 2248, allegato F;

- 12) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione di prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando sin d'ora a qualsiasi azione od eccezione in merito;
- 13) di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- 14) che il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'articolo 10, comma 1-quater, della Legge 109/94 e successive modificazioni è il seguente: _____
- 15) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, in quanto cooperativa, anche verso i soci, <barrare il periodo, se la Ditta non ha la forma giuridica della cooperativa> condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 16) che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori o parti di opere, nei modi e termini previsti dall'articolo 141 del D.P.R. 554/99. A tal fine indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente:
- 17) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
ovvero
- 17) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato:

Avvertenza: con riferimento al precedente punto 17) la ditta concorrente è obbligata, pena l'esclusione dalla gara, a depennare l'opzione in cui non si trova lasciando libera quella che interessa la stessa.

- 18) (qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio); di non partecipare alla gara

in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale;

18) (qualora abbia partecipato alla gara come consorzio);

di concorrere - partecipando come consorzio di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) e c), della Legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni - per le seguenti ditte consorziate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna ditta consorziata che non può partecipare alla gara in qualsiasi altra forma e, in caso di aggiudicazione non può essere sostituita da altra ditta): _____

19) (nel caso di partecipazione in associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)

a) che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo alla ditta _____;

b) che in caso di aggiudicazione si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

(nel caso di partecipazione in associazione o consorzio o GEIE già costituiti la dichiarazione di cui al precedente punto 19 non deve essere resa, ma dovrà essere allegato alla presente, pena l'esclusione dalla gara, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE, ovvero, in sostituzione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante tutti i dati e le notizie contenuti nel documento relativo)

20) (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

oppure

20) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti ovvero da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000)

di non essere assoggettato agli obblighi di

assunzione obbligatoria di cui alla legge n.68/1999;

Avvertenza: con riferimento al precedente punto 20) la ditta concorrente è obbligata, pena l'esclusione dalla gara, a depennare l'opzione in cui non si trova lasciando libera quella che interessa la stessa.

21) di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori pubblici ai sensi dell'art. 75 del DPR 21.12.1999, n.554, così come sostituito dall'art.2 del DPR 30.8.2000, n.412, con riferimento al contenuto di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h);

22) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, eventualmente irrogate nei confronti di un proprio convivente;

23) che a carico della ditta rappresentata non esiste alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 75, comma 1, lettera c) del DPR 554/1999, così come sostituito dall'art. 2 del DPR 30.8.2000, n. 412, con riferimento a soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente bando.

Si allega alla presente la cauzione provvisoria di E. 14.381,98 pari al 2% dell'importo a base di gara dei lavori.

Detta cauzione dovrà essere prestata in una delle seguenti forme:

- in numerario mediante deposito presso la tesoreria comunale. Tale forma di prestazione, risultante da apposita quietanza da allegare alla presente, deve essere corredata, pena l'esclusione dalla gara, da dichiarazione rilasciata da un istituto bancario, ovvero da una compagnia di assicurazione abilitati, contenente l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2 dell'art. 30 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni (cauzione definitiva), qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla predetta tesoreria corredata, pena l'esclusione dalla gara, da dichiarazione rilasciata

da un istituto bancario, ovvero da una compagnia di assicurazione abilitati, contenente l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2 dell'art. 30 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni (cauzione definitiva), qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

- mediante versamento in c/c postale intestato sempre alla citata tesoreria. Tale forma di prestazione, risultante da apposita attestazione di avvenuto versamento da allegare alla presente, deve essere corredata, pena l'esclusione dalla gara, da dichiarazione rilasciata da un istituto bancario, ovvero da una compagnia di assicurazione abilitati, contenente l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2 dell'art. 30 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni (cauzione definitiva), qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da compagnia di assicurazione abilitata.

Ai sensi dell'art. 30 - comma 2bis - della Legge n. 109194 e successive modificazioni ed integrazioni si fa presente che sia la fidejussione bancaria che la polizza assicurativa che costituisce la cauzione provvisoria, dovrà prevedere espressamente: 1)- l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2 dell'art. 30 della Legge 109194 e successive modificazioni ed integrazioni (cauzione definitiva), qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; 2)- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 3)- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Sia la fidejussione bancaria che la polizza assicurativa relative alla cauzione provvisoria di cui trattasi, dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La mancanza di anche una sola delle predette prescrizioni comporta l'esclusione dalla gara.

Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione, mentre alla ditta aggiudicataria la stessa sarà svincolata al momento della sottoscrizione del relativo

contratto (Art. 30 - comma 1 - Legge 109194 e successive modificazioni ed integrazioni).

Le imprese partecipanti alla gara che siano munite della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme Europee Uni Cei 45000, ai sensi dell'art. 8, comma 11 quater, lett. a), della legge n. 109194 e successive modificazioni ed integrazioni, usufruiscono del beneficio della riduzione al 50% della garanzia in argomento.

Eventualmente: Si allegano, altresì i seguenti documenti: (es. attestazione SOA, mandato di rappresentanza, procura speciale, certificazione di sistema di qualità, ecc. indicati nella dichiarazione che precede:

Avvertenza:

Si fa presente che la mancata produzione della cauzione provvisoria nelle forme sopra indicate e qualora la stessa non sia prodotta per l'importo minimo sopra determinato, comporta l'esclusione dalla gara. La ditta concorrente, qualora in possesso della certificazione di sistema di qualità usufruiranno del beneficio della riduzione anzi menzionata solo se produrranno, in allegato alla presente dichiarazione, la relativa certificazione in originale o in copia autenticata nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000. Ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del predetto DPR 445/2000 detta certificazione non può essere sostituita da autocertificazione.

Comporta, altresì, l'esclusione dalla gara il fatto che la ditta non abbia prodotto la documentazione richiesta o che, in sostituzione non abbia reso la relativa autocertificazione e, ancora, qualora non abbia reso anche una delle dichiarazioni richieste.

Avvertenza:

Allegare fotocopia, ancorché non autenticata, di uno dei documenti di identità e di riconoscimento previsti all'art. 35 del DPR 445/2000, in corso di validità alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione, di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In tale caso le firme in calce alla predetta dichiarazione non dovranno essere autenticate, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del DPR 28.12.2000, n.

445. Ai sensi dell'art. 45, comma 3, del DPR 445/2000, ove il documento di identità e di riconoscimento non sia in corso di validità, gli stati, le qualità personale ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Qualora la predetta dichiarazione presenti la firma del sottoscrittore impropriamente autenticata ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000, la stessa sarà comunque ammessa alla gara.

L'assenza di entrambe le due alternative sopra menzionate comporta l'esclusione dalla gara.

Data _____ Firma _____

La dichiarazione che segue è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 37 del DPR 445/2000.

Avvertenza:

La successiva dichiarazione deve essere resa, pena l'esclusione dalla gara, da tutti i soggetti sotto indicati facenti parte delle ditte concorrenti sia nel caso partecipino come imprese singole, sia come consorzio, associazione o GEIE:

1. Titolare dell'impresa in caso il soggetto concorrente sia una ditta individuale;
2. Direttore/i tecnico/i;
3. tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; tutti coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'articolo 2506 del codice civile.

I sottoscritti

- 1) _____ nato a _____ il _____ residente nel Comune di _____
Provincia _____ Stato _____ Via/ Piazza _____, nella sua qualità di _____
- 2) _____ nato a _____ il _____ residente nel Comune di _____

Provincia _____ Stato _____ Via/ Piazza _____, nella sua qualità di _____
della Ditta _____ con sede nel Comune di _____ Provincia _____ Stato _____ Via/Piazza _____ con codice fiscale numero _____ e con partita IVA numero _____

consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,

dichiarano

ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28.12.2000, n. 445, di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori pubblici ai sensi dell'art.75 del DPR 21.12.1999, n.554, così come sostituito dall'art.2 del DPR 30.8.2000, n.412, con riferimento al contenuto di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h);

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, eventualmente irrogate nei confronti di un proprio convivente.

Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false ed incomplete.

Avvertenza:

- 1) Se ricorre il caso, i dichiaranti dovranno elencare le sentenze riportando i tipi di reati commessi.
- 2) Per i soggetti sottoscrittori della presente dichiarazione che siano diversi da quelli che hanno sottoscritto la precedente: allegare fotocopia, ancorché non autenticata, di uno dei documenti di identità e di riconoscimento previsti all'art. 35 del DPR 445/2000, in corso di validità alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione, di ciascuno di essi. In tale caso le firme in calce alla predetta dichiarazione non dovranno essere

autenticare, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del DPR 28.12.2000, n. 445. Ai sensi dell'art. 45, comma 3, del DPR 445/2000, ove il documento di identità e di riconoscimento non sia in corso di validità, gli stati, le qualità personale ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Qualora la predetta dichiarazione presenti la firma del sottoscrittore impropriamente autenticata ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000, la stessa sarà comunque ammessa alla gara.

L'assenza di entrambe le due alternative menzionate al precedente punto 2) comporta l'esclusione dalla gara.

Data _____

I DICHIARANTI	FIRME
Sig. _____	_____
In qualità di legale rappresentante	
Sig. _____	
In qualità di _____	

COMUNE DI SQUINZANO (Lecce)

Avviso di gara appalto intervento Project Financing manutenzione impianti di P.I.

DESCRIZIONE DEI LAVORI:

Ammodernamento impianti pubblica illuminazione, Adeguamento alle norme sicurezza, Interventi per risparmio energetico, Manutenzione, Gestione completa degli impianti di esclusiva proprietà comunale, compresa spesa per consumi energia elettrica

IMPORTO DEI LAVORI:

Le opere devono essere realizzate a cura e spese del concessionario. L'importo presunto dell'investimento, in base alle stime fatte dal promotore, risulta pari a complessivi E. 774.685,35 - importo spese

previste dall'Ente nel bilancio 2001 per consumi e manutenzione degli impianti, da corrispondere al concessionario annualmente per tutto il periodo di gestione - Euro 245.833,48

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Tutti i soggetti, singoli o associati, indicati dall'art. 10 della Legge n. 109/1994 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.P.R. 554/99.

TERMINE DI ESECUZIONE:

I lavori oggetto della concessione dovranno essere eseguiti entro i termini che saranno indicati dai concorrenti nelle offerte.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI:

Presso il settore tecnico' dei Comune di Squinzano negli orari d'ufficio

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE ISTANZE:

Ore 13,00 del 19/09/2002;

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

La selezione delle due migliori offerte, da ammettere alla successiva fase della procedura negoziata cui partecipa anche il promotore, avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, legge n 109/94 e dell'art. 91 D.P.R. n 554/1999, in base al metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato B del medesimo decreto, avendo come parametri di riferimento gli elementi a base della proposta presentata dal promotore, così come recepita dall'Ente concedente nella dichiarazione di pubblico interesse ex art.37ter della legge n. 109/94 e ss.mm.ii. Gli elementi ed i punteggi di valutazione delle offerte sono riportati nel bando integrale.

DURATA DELLA CONCESSIONE:

massimo 20 anni

Squinzano li 13 agosto 2002

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giorgio Longo

COMUNE DI TRANI (Bari)

Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione opere edili scuole.

MODALITA' DI GARA: Pubblico incanto ai sensi della L.n.109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

IMPRESE PARTECIPANTI: Complessivamente N. 44

IMPRESA AGGIUDICATARIA: CURCI ANTONIO - TRANI

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:
E. 510.855,68 oltre IVA al 20% ribasso 23,86%.

Trani, 23 agosto 2002

IL DIRIGENTE U.T.C.
Ing. G. Affatato

COMUNE DI TRANI (Bari)

Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione impianti idrico-fognante immobili comunali.

MODALITA' DI GARA:

Pubblico incanto ai sensi della L. n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

IMPRESE PARTECIPANTI:

Complessivamente N. 7

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

SO.MER.I.T. GAS S.R.L - TRANI

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:

E. 147.938,36 oltre IVA al 20% ribasso 20,011%.

Trani 23 agosto 2002

IL DIRIGENTE U.T.C.
Ing. G. Affatato

COMUNE DI TRANI (Bari)

Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione Uffici giudiziari.

MODALITA' DI GARA:

Pubblico incanto ai sensi della L. n.109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

IMPRESE PARTECIPANTI:

complessivamente N. 8

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

- TIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. - BARI

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: E.
94.213,21 oltre IVA al 20% ribasso 23,777%.

Trani 23 agosto 2002

IL DIRIGENTE U.T.C.
Ing. G. Affatato

COMUNE DI TRANI (Bari)

Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione impianti idrico-fognante scuole.

MODALITA' DI GARA:

Pubblico incanto ai sensi della L. n.109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

IMPRESE PARTECIPANTI: Complessivamente N. 9

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

EURO CLIMA TECNOLOGIE - MODUGNO -

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:

E. 258.037,61 oltre IVA al 20% ribasso 23,78%.

Trani 23 agosto 2002

IL DIRIGENTE U.T.C.
Ing. G. Affatato

COMUNE DI TRANI (Bari)

Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione opere edili immobili comunali.

MODALITA' DI GARA:

Pubblico incanto ai sensi della L. n.109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

IMPRESE PARTECIPANTI:

Complessivamente N. 40

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

IMPREDIT S.A.S. - MARGHERITA DI SAVOIA

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:
E. 278.225,65 oltre IVA al 20% ribasso 23,975%.

Trani 23 agosto 2002

IL DIRIGENTE U.T.C.
Ing. G. Affatato

MINISTERO DIFESA 15° REPARTO INFRASTRUTTURE BARI

Avviso di gara lavori caserme in Lecce.

Ente appaltante: 15° REPARTO INFRASTRUTTURE

Via Napoli 322/B - 70123 BARI - Tel e Fax 080 534.44.75 - 080 534.44.76.

Codice gara n. G002502

- Località: LECCE - Caserme "ZAPPALA' E NACCI".
- Oggetto dei lavori: rifacimento ed adeguamento impianti elettrici.
- Importo a base di gara: Euro 729.000,00 + IVA al 20%.
- Categorie di cui si compone l'appalto:
OG10- prevalente - obbligatoria - euro 533.274,0
OG1 - altra - obbligatoria - euro 161.213,00
- Modalità di partecipazione: indicate nel Bando di Gara.
- Ricezione delle offerte: entro le ore 16,30 del 30.09.2002
- Esperimento del pubblico incanto: ore 09,00 del 01.10.2002
- Bando di Gara e Capitolato: le condizioni tecnico/amministrative, sono specificate nel Bando di Gara e nel Capitolato, consultabili presso l'Ufficio Contratti dell'Ente appaltante, dalle ore 9,00 alle 12,00 dei giorni feriali escluso il sabato. La predetta documentazione è disponibile presso la Copisteria RIZZI - Via Strurzo, 49 - 70123 BARI - Tel 080 556.95.36 - Fax 080 542.19.70.

Il Bando di Gara viene pubblicato sul sito internet www.infrastrutturetrasporti.it

Bari, 30 Agosto 2002

Il Responsabile del Procedimento
Il Comandante
Col. Luigi Castelluzzo

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA
POTENZA
DELIBERA 26 luglio 2002, n. 14

Aggiornamento annuale piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico - Art. 22, comma 1 delle norme di attuazione.

VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183 avente ad oggetto: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";

VISTI in particolare, l'art. 17 di detta legge 183/89, così come modificato ed integrato dal D.L. 398/5.10.1993 convertito in legge n. 493/4.12.1993, nonché l'art 9, comma 3 della legge regionale 25 gennaio 2001, n. 2, che consentono l'adozione di piani di bacino anche per sottobacini e per stralci relativi a settori funzionali;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26 adottata nella seduta del 5.12.2001, con la quale è stato approvato il Piano di Bacino Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (PAI) del territorio dell'Autorità di Bacino della Basilicata;

VISTI

- l'art. 1, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI laddove è stabilito che il Piano può essere integrato e modificato secondo le modalità riportate al successivo articolo 22;
- il comma 1 dell'art. 22 delle richiamate Norme di Attuazione dove è prevista, tra l'altro, la necessità di procedere con periodicità annuale alla verifica ed all'aggiornamento del Piano in funzione degli studi conoscitivi intrapresi;

CONSIDERATO che dalla data di approvazione del PAI sono stati effettuati studi ed approfondimenti specifici che hanno portato alla necessità di aggiornamento del piano stesso e, in particolare,

delle aree di versante soggette a fenomeni di instabilità dei sottototati comuni:

- 1) ACCETTURA
- 2) ALIANO
- 3) CALCIANO
- 4) CAMPOMAGGIORE
- 5) CANCELIARA
- 6) CASTELSARACENO
- 7) CASTRONUOVO S.
- 8) CERSOSIMO
- 9) CHIAROMONTE
- 10) COLOBRARO
- 11) FERRANDINA
- 12) FRANCAVILLA IN SINNI
- 13) GINOSA
- 14) GORGOLIONE
- 15) GRASSANO
- 16) LAGONEGRO
- 17) LATRONICO
- 18) LAURIA
- 19) MARATEA
- 20) MONTALBANO
- 21) MONTEMURRO
- 22) NEMOLI
- 23) PIETRAPERTOSA
- 24) PISTICCI
- 25) ROCCANOVA
- 26) ROTONDELLA
- 27) SAN COSTANTINO ALBANESE
- 28) SANT'ARCAANGELO
- 29) STIGLIANO
- 30) TERRANOVA
- 31) TRECCHINA
- 32)TURSI

CONSIDERATA, inoltre, nell'ambito dell'aggiornamento del PAI, l'opportunità di rivedere le "Norme di Attuazione" già approvate con la Deliberazione n. 26/5.12.2002 e, in particolare, nella parte in cui è previsto l'iter burocratico per gli aggiornamenti al Piano di Bacino, adottando procedure più snelle e semplificate al fine di dare risposta in tempi congrui al soggetti interessati;

PRESO ATTO del prescritto parere favorevole in ordine a tale aggiornamento espresso dal Comitato Tecnico, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2001, nella seduta del 27.6.2002;

RILEVATO, altresì, che sono pervenute richieste di variante su aree a rischio di frana, ai sensi dell'art. 23 delle Norme di Attuazione, e su aree a rischio idraulico, al sensi dell'art. 24 delle stesse Norme di Attuazione;

CONSIDERATO che tali istanze, opportunamente documentate, sono state valutate dalle apposite Commissioni Tecniche previste dagli stessi articoli 23 e 24 delle Norme di Attuazione;

RILEVATO che tali Commissioni si sono espresse definitivamente su numero 11 istanze inerenti l'art. 23 e su numero 2 istanze inerenti l'art. 24, come riportato agli allegati A e B;

RITENUTO di dover approvare definitivamente, ai sensi del comma 7 degli articoli 21 e 24 delle Norme di Attuazione, le varianti al PAI su aree a rischio di frana, ai sensi dell'Art. 23 delle Norme di Attuazione, secondo l'elenco allegato A) e su aree a rischio idraulico, ai sensi dell'Art. 24 delle Norme di Attuazione, secondo l'elenco allegato B);

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Per le motivazioni riportate nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di adottare l'aggiornamento annuale del Piano di Bacino Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del territorio dell'Autorità di Bacino della Basilicata relativo ai comuni appresso riportati, costituito dai seguenti elaborati che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera:

- 1) Norme di Attuazione;
- 2) Programma degli interventi;
- 3) Studio per la perimetrazione delle aree inondabili;
Piano Stralcio delle aree di versante:
- 4) Carta inventario delle frane;
- 5) Carta del rischio;
Piano Stralcio delle fasce pluviali:
- 6) Carta delle aree soggette a rischio idraulico.

Elenco dei comuni interessati:

- 1) ACCETTURA
 - 2) ALIANO
 - 3) CALCIANO
 - 4) CAMPOMAGGIORE
 - 5) CANCELLARA
 - 6) CASTELSARACENO
 - 7) CASTRONUOVO S.
 - 8) CERSOSIMO
 - 9) CHIAROMONTE
 - 10) COLOBRARO
 - 11) FERRANDINA
 - 12) FRANCAVILLA IN SINNI
 - 13) GINOSA
 - 14) GORGOLIONE
 - 15) GRASSANO
 - 16) LAGONEGRO
 - 17) LATRONICO
 - 18) LAURIA
 - 19) MARATEA
 - 20) MONTALBANO
 - 21) MONTEMURRO
 - 22) NEMOLI
 - 23) PIETRAPERIOSA
 - 24) PISTICCI
 - 25) ROCCANOVA
 - 26) ROTONDELLA
 - 27) SAN COSTANTINO ALBANESE
 - 28) SANT'ARCANGELO
 - 29) STIGLIANO
 - 30) TERRANOVA
 - 31) TRECCHINA
 - 32) TURSI
- b) di dare atto che l'aggiornamento di cui al precedente punto a) integra e modifica, nelle parti interessate, la precedente deliberazione n. 26 del 5.12.2001;
- c) di approvare definitivamente, ai sensi del comma 7 degli articoli 23 e 24 delle Norme di Attuazione, le varianti al PAI su aree a rischio di frana, ai sensi dell'art. 23 delle Norme di Attuazione, secondo l'elenco Allegato A e su aree a rischio idraulico, ai sensi dell'art. 24 delle Norme di Attuazione, secondo l'elenco Allegato B;
- d) di pubblicare il dispositivo della presente deliberazione sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- e) di trasmettere copia del provvedimento al Ministero per l'Ambiente e Tutela del Territorio, alle Giunte Regionali di Basilicata, Puglia e Calabria;
- f) di trasmettere a tutti i comuni dell'AdB copia della presente delibera e delle Norme di Attuazione aggiornate ed ai comuni innanzi elencati copia della rispettiva documentazione aggiornata;
- g) le disposizioni del PAI aggiornato, a far data dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi dei commi 4,5,6 e 6 bis dell'art. 17 della legge 18.5.89, n. 183.

Il Dirigente dell'Ufficio
Affari Generali ed Organizzativi
Rag. Giuseppe D'Alise

Allegato A

Elenco delle istanze definite dalla Commissione Tecnica ex art. 23 Normativa di Attuazione

N°	RICHIEDENTE	COMUNE	LOCALITA'	TAV.	ANNOTAZIONI
1	Comune di Roccanova	Roccanova	Area PIP, versante Nord Ovest centro abitato e campo sportivo	170	parere favorevole alla edificabilità con prescrizioni per l'area PIP
2	Comune di Montescaglioso	Montescaglioso	via A. Moro	124	l'area è stata riclassificata a rischio R1 per la porzione di monte e R2 per la porzione di valle
3	Sigg. Lorusso Donato, Lorusso Giovanni Battista, Pietrafesa Michele, Gordani Eufemia Alessandra, Gordani Paolo	Potenza	c.da Cairà	162	l'area è stata riclassificata a rischio R2
4	Rosanna Del Vecchio	Latronico	via Roma	67	l'area è stata ripermetrata e classificata a rischio R2
5	Suanno di Suanno Egidio & C. S.n.c.	Lauria	via Caduti VII Settembre (A), c.da Oliveto (B)	73	classificazione a rischio R3 per una porzione della zona a valle di via Caduti VII Settembre e esente da rischio per la zona di c.da Oliveto
6	Perciante Biagio	Lagonegro	loc. Strette	65	esente da rischio
7	Comune di Potenza	Potenza	Macchia Romana	159	riperimetrata e riclassificata R2
8	Grisolia Giuseppe	Lagonegro	loc. Vaieto	65	esente da rischio
9	Galante Giovanni	Corleto Perticara	loc. Pantoliano	38	area ripermetrata e classificata R2
10	Cirigliano Andrea	S. Costantino albanese	via Chicca	179	area ripermetrata
11	Comune di Corleto Perticara	Corleto Perticara	loc. Pantoliano	38	area ripermetrata e classificata R2

Allegato B

ALL. B Elenco delle istanze definite dalla Commissione Tecnica ex art. 24 Normativa di Attuazione

N°	RICHIEDENTE	COMUNE	LOCALITA'	FIUME	ANNOTAZIONI
1	Comune di Francavilla sul Sinni	Francavilla sul Sinni	Le Ischie	Sinni	Accolta con ripermetrazione delle aree esondabili

**Autorità
Interregionale
di Bacino
della Basilicata**

NORME DI ATTUAZIONE

**Piano Stralcio
per la Difesa
dal Rischio
Idrogeologico**

**aggiornamento
giugno 2002**



**AUTORITA' INTERREGIONALE DI BACINO
DELLA BASILICATA**

Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico

NORME DI ATTUAZIONE

Aggiornamento
giugno 2002

INDICE

TITOLO I - FINALITA', CONTENUTI ED EFFETTI DEL PIANO

- Art. 1. Finalità e contenuti
- Art. 2. Ambito territoriale di applicazione
- Art. 3. Effetti del Piano
- Art. 4 Elaborati del Piano

TITOLO II - PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI

- Art. 5 Finalità
- Art. 6 Alvei
- Art. 7 Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua: a) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 30 anni; b) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni; c) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni
- Art. 8 Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua oggetto di studi di dettaglio
- Art. 9 Realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico interessanti le fasce fluviali

TITOLO III - PIANO STRALCIO DELLE AREE DI VERSANTE

- Art. 10 Finalità
- Art. 11 Pericolosità idrogeologica
- Art. 12 Vulnerabilità
- Art. 13 Rischio idrogeologico
- Art. 14 Aree a rischio idrogeologico molto elevato

- Art. 15 Aree a rischio idrogeologico elevato
- Art. 16 Aree a rischio idrogeologico medio
- Art. 17 Aree a rischio idrogeologico moderato
- Art. 18 Aree a pericolosità idrogeologica
- Art. 19 Aree assoggettate a verifica idrogeologica
- Art. 20 Realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico interessanti le aree di versante

TITOLO IV - NORME PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

- Art. 21 Attuazione del Programma degli interventi

TITOLO V - ADOZIONE, APPROVAZIONE E CONSULTAZIONE DEL PIANO

- Art. 22 Adozione, approvazione, trasmissione e consultazione degli elaborati di Piano
- Art.23 Varianti al Piano Stralcio
- Art.24 Procedure per la richiesta di variante al PAI su aree a rischio di frana
- Art. 25 Procedure per la richiesta di variante al PAI su aree a rischio idraulico
- Art. 26 Aggiornamento del Piano Stralcio
- Art. 27 Istruttoria, valutazione delle istanze e notifica pareri
- Art. 28 Direttive e regolamenti

ALLEGATO 1 - Comuni dell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata

ALLEGATO 2 - Elenco degli elaborati del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico

TITOLO 1

FINALITA', CONTENUTI ED EFFETTI DEL PIANO

ART. 1

Finalità e contenuti

- 1 Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico, di seguito denominato Piano Stralcio o Piano o PAI (Piano Assetto Idrogeologico), redatto ai sensi dell'art.17, comma 6-ter, L.183/89, dell'art. 1, comma 1, D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dell'art. 1bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idraulico e idrogeologico del territorio compreso nell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, di seguito denominata Autorità di Bacino, AdB della Basilicata o AdB.
2. L'individuazione delle aree da proteggere dalle possibili crisi dell'assetto dei versanti collinari e montani e degli alvei fluviali, dovute rispettivamente agli eventi franosi ed alle piene, costituisce la premessa per una pianificazione organica e sistematica del territorio avente come obiettivo fondamentale la tutela, la valorizzazione ed il recupero socio-culturale e ambientale dei sistemi naturali nell'ambito dei territori antropizzati e non.
3. Il Piano Stralcio, pertanto, ha la funzione di eliminare, mitigare o prevenire i maggiori rischi derivanti da fenomeni calamitosi di natura geomorfologica (dissesti gravitativi dei versanti) o di natura idraulica (esonazioni dei corsi d'acqua) e costituisce uno stralcio tematico e funzionale del Piano di Bacino ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89.
Il PAI, nell'ambito del settore funzionale di competenza, persegue le finalità dell'art.3 della L.183/89, con particolare riferimento ai contenuti dell'art.17, comma 3, lett. b), c), d), f), 1), m), della medesima legge.
4. Il Piano contiene, in particolare, l'individuazione e la perimetrazione delle aree a maggior rischio idraulico e idrogeologico per l'incolumità delle persone, per i danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, per l'interruzione di funzionalità delle strutture socio-economiche e per i danni al patrimonio ambientale e culturale, nonché l'individuazione degli interventi prioritari e le norme di attuazione relative alle suddette aree.
La pianificazione stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico definisce, nelle sue linee generali, l'assetto idraulico e idrogeologico del territorio appartenente all'AdB della Basilicata, come prima fase interrelata alle successive articolazioni del Piano di Bacino.
5. Il Piano ha l'obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione del suolo e delle opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale del territorio, nonché di promuovere le azioni e gli interventi necessari a favorire:
 - le migliori condizioni idrauliche e ambientali del reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo e nelle aree golenali;
 - le buone condizioni idrogeologiche e ambientali dei versanti;
 - la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica.
6. Il Piano privilegia, inoltre, gli interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione che favoriscano:
 - la riattivazione e l'avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino degli ambienti umidi;
 - il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di ristabilire, ove possibile,

- gli equilibri ambientali e idrogeologici;
- il recupero dei territori periferuali ad uso naturalistico e ricreativo.

7. Il PAI è uno strumento di pianificazione a carattere aperto e può, pertanto, essere integrato, modificato e aggiornato secondo le modalità riportate ai successivi articoli 23, 24, 25 e 26 delle presenti norme.

ART.2

Ambito territoriale di applicazione

1. L'ambito di applicazione del Piano, esteso complessivamente per circa 8.819 kmq, riguarda il territorio di competenza dell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, costituita con L.R. 25.01.2001, n. 2, comprendente porzioni di territorio della Regione Puglia e della Regione Calabria.
Le delimitazioni del medesimo sono quelle definite e approvate dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Interregionali, ora soppressi, del Bradano e del Sinni-Noce e del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale, pure soppresso, del Basento, Cavone e Agri (art.2, L.R. 2/2001).
2. L'elenco dei Comuni interessati dal Piano e la percentuale di territorio ricadente nei bacini idrografici di competenza dell'ADB della Basilicata, è riportato nell'allegato n. I.

ART.3

Effetti del Piano

- I. Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico produce efficacia giuridica rispetto alla pianificazione di settore, urbanistica e territoriale, ed ha carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 5 della L.183/89.
Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive contenute nella legislazione nazionale e regionale.

Il Piano rappresenta il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e rapportarsi tutti i provvedimenti autorizzativi inerenti gli interventi ricadenti sul territorio dell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata. Sono fatti salvi tutti gli interventi oggetto di regolare autorizzazione, concessione o provvedimenti equivalenti rilasciati prima dell'entrata in vigore delle presenti norme.

2. Le norme di attuazione e le prescrizioni del Piano Stralcio hanno efficacia giuridica dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (la data di pubblicazione dell'avviso sarà, di seguito, chiamata più semplicemente data di approvazione).
3. Ai sensi dell'art.1-bis, comma 5, della L.365/2000 le previsioni e le prescrizioni del Piano Stralcio approvato costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
4. Fermo restando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3, gli Enti territorialmente interessati dovranno adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica entro nove mesi dalla data di approvazione del PAI, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/89.

Dalla data di approvazione del Piano Stralcio gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e i loro aggiornamenti e varianti sono preventivamente sottoposti al parere dell'ADB per la verifica di congruità al Piano stesso.

Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti, il parere sarà reso in seno alle conferenze di servizi, conferenze di pianificazione, conferenze di localizzazione, ove esistenti, o all'Autorità competente in materia qualora non siano previste dette conferenze.

5. Le Autorità competenti provvedono ad adeguare i Piani Territoriali ed i Programmi Regionali entro 12 mesi dalla data di approvazione del PAI, ai sensi dell'art.17, comma 4, della L. 183/89 e dell'art.9, commi 9 e 10, della L.R.2/2001.
6. Il Piano persegue l'obiettivo primario di ridurre il livello di rischio delle popolazioni e, pertanto, i suoi contenuti contribuiscono alla definizione, da parte degli Enti competenti, dei Piani di Protezione Civile e dei relativi programmi di previsione e prevenzione, ai sensi della L.225/92.

ART. 4 **Elaborati del Piano**

1. Il Piano è costituito dagli elaborati indicati nell'allegato n. 2.

TITOLO II **PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI**

ART. 5 **Finalità**

1. Le finalità del Piano Stralcio delle fasce fluviali sono:
 - a) la individuazione degli alvei, delle aree golenali, delle fasce di territorio inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 30 anni, per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e per piene con tempi di ritorno fino a 500 anni, dei corsi d'acqua compresi nel territorio dell'AdB della Basilicata: fiume Bradano, fiume Basento, fiume Cavone, fiume Agri, fiume Sinni, fiume Noce;
 - b) la definizione, per le dette aree e per i restanti tratti della rete idrografica, di una strategia di gestione finalizzata a superare gli squilibri in atto conseguenti a fenomeni naturali o antropici, a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e alla evoluzione morfologica degli alvei, a salvaguardare la qualità ambientale dei corsi d'acqua attraverso la tutela dell'inquinamento dei corpi idrici e dei depositi alluvionali permeabili a essi direttamente connessi, a favorire il mantenimento c/o il ripristino, ove possibile, dei caratteri di naturalità del reticolo idrografico;
 - c) la definizione di una politica di minimizzazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di indirizzi relativi alle scelte insediative e la predisposizione di un programma di azioni specifiche, definito nei tipi di intervento e nelle priorità di attuazione, per prevenire, risolvere o mitigare le situazioni a rischio.

ART. 6**Alvei**

1. Definizione: per alvei si intendono le parti di territorio direttamente interessate dal deflusso e dalla divagazione delle acque, quelle del greto attivo nel caso di alvei alluvionali o quelle delle piene golenali nel caso di alvei di pianura; nel caso di tratti arginati con continuità, dai corpi arginali, considerati rientranti nell'alveo fino al piede esterno dei medesimi. Rientrano nell'alveo tutte le aree morfologicamente appartenenti al corso d'acqua in quanto storicamente già interessati dal deflusso delle acque riattivabili o interessabili dall'andamento pluricorsale del corso d'acqua e dalle sue naturali divagazioni.

Per alveo inciso si intende la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde fisse o incise del corso d'acqua stessa, in cui possono incidersi uno o più alvei effimeri durante i fenomeni di piena.

Per alvei incassati di pianura si intende la porzione delle regione fluviale compresa all'interno della savanella modellata alle portate ordinarie e dai piani di golena interessati dal deflusso di acque per portate superiori a quella ordinaria.

2. Ruolo e funzioni: l'alveo è destinato al libero deflusso delle acque e al recepimento delle dinamiche evolutive del corso d'acqua, ed è luogo dei naturali processi biotici dei corpi idrici (autodepurazione e mantenimento di specifici ecosistemi acquatici).
3. Modalità di gestione: la gestione degli alvei deve essere finalizzata esclusivamente al mantenimento o al ripristino della funzionalità idraulica e al mantenimento o ripristino della qualità ambientale del corpo idrico. Sono funzionali al raggiungimento di questi obiettivi le seguenti tipologie di intervento:
 - a) interventi manutentivi finalizzati alla conservazione o al ripristino delle caratteristiche morfologiche e geometriche dell'alveo ottimali ai fini della funzionalità idraulica e/o del rifacimento costiero (taglio selettivo della vegetazione infestante rapportato alle diverse specificità degli alvei, sistemazione delle sponde, movimentazione e/o asportazione di inerti nelle situazioni di sovralluvionamento);
 - b) adeguamento delle infrastrutture di attraversamento che determinano il rischio idraulico (art. 1, comma 5 D.L. n. 180/98);
 - c) interventi di sistemazione dell'alveo;
 - d) interventi di rinaturalizzazione, ove possibile, di tratti artificializzati.

Non sono compatibili con il mantenimento della funzionalità idraulica e della qualità ambientale dei corsi d'acqua le colture agricole, fatte salve quelle oggetto di concessioni demaniali fino all'emanazione da parte dell'AdB di specifiche direttive in materia.

Non sono inoltre compatibili con il mantenimento della funzionalità idraulica e della qualità ambientale dei corsi d'acqua le impermeabilizzazioni e i manufatti che non siano opere idrauliche e le discariche.

Non è compatibile con l'alta pericolosità degli alvei ogni tipo di residenza permanente o temporanea (campi nomadi, campeggi).

4. Prescrizioni: gli alvei sono sottoposti alle seguenti prescrizioni, che costituiscono sia misure di tutela per la difesa dai fenomeni alluvionali, sia indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica:
 - a) non sono consentiti interventi edilizi e trasformazioni morfologiche di qualsiasi natura;
 - b) sono fatti salvi:

- b1) gli interventi di carattere idraulico di cui al precedente comma 3;
 - b2) gli interventi di captazione connessi alla utilizzazione delle risorse idriche superficiali nel rispetto delle prescrizioni dell'art.22 del D.Lgs. 152/99;
 - b3) gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o a nuove infrastrutture in attraversamento, che non determinino rischio idraulico. La realizzazione degli interventi riportati al punto b3, è subordinata al parere vincolante dell'Autorità di Bacino ai sensi del successivo articolo 9.
5. Aree demaniali: le aree demaniali dei fiumi, torrenti e delle altre acque, ai sensi dell'art.41, comma 3, del D.Lgs 152/99, possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale di cui all'art.3, comma 4, lettera c), della L.394/91, la concessione è gratuita.
- Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi dell'art.41, comma 4, del D.Lgs 152/99, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
6. Direttive: l'Autorità di Bacino, entro dodici mesi dalla data di approvazione del Piano Stralcio, emana specifiche Direttive contenenti disposizioni in merito agli interventi di manutenzione degli alvei e alla regolamentazione dei rilasci finalizzati a garantire il mantenimento del minimo deflusso vitale nei corpi idrici di cui all'art.22 del D.L.gs 152/99.

ART.7

Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua: a) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 30 anni ; b) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni; c) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni

1. Definizioni:

- a) le fasce di territorio ad alta frequenza di inondazione, corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 30 anni, sono le parti di territorio, nelle quali esondano piene con tempi di ritorno (Tr) fino a 30 anni, di pericolosità idraulica molto elevata;
- b) le fasce di territorio con moderata frequenza di inondazione, corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, sono le parti di territorio, nelle quali esondano piene con tempi di ritorno (Tr) fino a 200 anni, di pericolosità idraulica elevata;
- c) le fasce di territorio a bassa frequenza di inondazione, corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni, sono le parti di territorio, nelle quali esondano piene con tempi di ritorno (Tr) fino a 500 anni, di pericolosità idraulica elevata.

La delimitazione delle fasce di cui al presente comma può essere modificata in relazione a verifiche idrauliche o a determinazioni regolamentari successive, a tempi di ritorno di diversa entità e diversi valori di portata in funzione di nuove evidenze scientifiche e di studi idrologici approfonditi, nonché a seguito della realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio.

2. Ruolo e funzioni: le fasce inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 30 e fino a 200 anni, costituiscono l'ambito di riferimento naturale per il deflusso delle piene. Hanno la funzione del contenimento e della

laminazione naturale delle piene e, congiuntamente alle fasce costituite dai terrazzi connessi e dalle conoidi di deiezione e alle fasce ripariali, di salvaguardia della qualità ambientale dei corsi d'acqua. Le fasce inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 500 anni costituiscono l'ambito di riferimento naturale per il deflusso delle piene eccezionali per le quali è necessario segnalare le potenziali condizioni di rischio idraulico ai fini della riduzione della vulnerabilità degli insediamenti in rapporto alle funzioni di protezione civile, soprattutto per la fase di gestione dell'emergenza.

3. Modalità di gestione: gli interventi rispondenti alle funzioni sopra elencate, realizzabili nelle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua, nel rispetto della tutela paesaggistica, sono:
- a) interventi finalizzati al risanamento di situazioni di squilibrio naturali o generate da interventi antropici, di protezione di sovrastrutture di particolare valore purchè gli stessi prevedano opere o interventi non strutturali che salvaguardino gli equilibri della rete a monte ed a valle del tronco in cui si interviene;
 - b) interventi di sistemazione idraulica: rafforzamento o innalzamento argini, difese spondali, interventi specifici finalizzati alla difesa di infrastrutture e nuclei edilizi in situazioni di rischio;
 - c) interventi di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;
 - d) interventi finalizzati alla salvaguardia della qualità ambientale:
 - d1) nelle fasce ripariali: mantenimento e ripristino della vegetazione spontanea "con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità". Per le fasce ripariali valgono le disposizioni di cui all'art.41, comma 1 e 2, del D.Lgs 152/99;
 - d2) nelle aree, esterne alle fasce ripariali, costituite da terrazzi e dalle conoidi di deiezione, permeabili e quindi di alta vulnerabilità: mantenimento e ampliamento degli spazi naturali, impianto di formazioni vegetali a carattere permanente con essenze autoctone, conversione dei seminativi in prati permanenti, introduzione nelle coltivazioni agricole delle tecniche di produzione biologica o integrata, con esclusione dello spandimento di liquami zootecnici;
 - d3) nelle aree rientranti nelle fasce inondabili, con la esclusione di quelle di cui alle lett.d1) e d2): mantenimento degli spazi naturali, dei prati permanenti e delle aree boscate; riduzione dei fitofarmaci, dei fertilizzanti e dei reflui zootecnici nelle coltivazioni agrarie.
 - e) interventi per la demolizione e conseguente risanamento dell'area per manufatti per i quali è prevista la rilocalizzazione.

Gli interventi indicati nelle presenti modalità di gestione devono essere compatibili con le caratteristiche naturali e ambientali dei luoghi e devono privilegiare, ove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.

4. Prescrizioni: le fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 30 anni e fino a 200 anni sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa dai fenomeni alluvionali immediatamente vincolanti, che dovranno essere fatte proprie dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica:
- a) non sono consentiti interventi che comportino una riduzione o una parzializzazione della capacità di invaso;
 - b) non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere;
 - c) non è consentita la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti ivi incluse discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorchè provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;

- d) non è consentito il deposito temporaneo conseguente e connesso ad attività estrattive ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco;
- e) in presenza di argini non sono consentiti interventi o realizzazione di strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato arginale, scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità degli argini;
- f) sono consentiti gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona, che non comportino edificazione o riduzione della funzionalità idraulica, purchè siano attivate opportune misure di allertamento;
- g) non sono compatibili con la pericolosità delle fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ogni tipo di residenza permanente o temporanea (campi nomadi, campeggi);
- h) per i campeggi localizzati nelle fasce in oggetto devono comunque essere previsti appositi piani di preallertamento ed emergenza da parte del Comune.
- i) relativamente ai manufatti edilizi esistenti sono consentiti i seguenti interventi a condizione che essi non aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:
 - i1) gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti dall'art.3 1, comma 1, lettere a), b) e c), della L.457/78;
 - i2) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità dell'edificio e a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
 - i3) la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali, purchè non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;
 - i4) gli interventi di riparazione e miglioramento sismico;
 - i5) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario purchè siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano sull'area.

A tal fine i progetti dovranno essere corredati da adeguato studio di compatibilità idraulica.

Gli interventi di cui al punto i5) si applicano ai soli manufatti edilizi esistenti ubicati nelle fasce comprese tra quella relativa a probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 30 anni e quella relativa a probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni.

ART.8

Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua oggetto di studi di dettaglio

1. Per le fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua, riportate sugli allegati cartografici del PAI, per le quali sono in via di definizione gli studi idrologici e idraulici di dettaglio, in attesa della loro completa definizione, valgono le indicazioni e le prescrizioni relative alle fasce comprese tra quelle a probabilità di inondazione di piene con tempi di ritorno fino a 30 anni e quelle con probabilità di inondazione di piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, riportate al precedente articolo 7.

ART.9**Realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico interessanti le fasce fluviali**

1. Nel caso in cui siano ritenute indispensabili per l'interesse pubblico, è possibile prevedere la realizzazione di infrastrutture interessanti le fasce di pertinenza fluviale classificate ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8.
2. Tali realizzazioni sono subordinate al parere vincolante dell'Autorità di Bacino per la verifica della compatibilità con le finalità del Piano Stralcio.
3. Il rilascio del parere è subordinato alla presentazione all'AdB del progetto preliminare dell'opera, secondo la normativa vigente, contenente tutti gli elementi utili per consentire una accurata istruttoria.

In particolare tale studio dovrà dimostrare:

- che non esistono alternative di progetto o che eventuali alternative di progetto comportano oneri finanziari e ambientali non sostenibili;
 - che la realizzazione dell'opera è legata ad una effettiva esigenza di pubblico interesse;
 - che l'intervento proposto è tale da non aggravare la funzionalità idraulica dell'area ma che, al contrario, concorre, con opportuni interventi, al miglioramento della stessa;
 - che l'intervento proposto non costituisce in nessun caso un fattore di aumento del rischio idraulico, localmente e nei territori a valle o a monte, né produce significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque;
 - che l'intervento non produce significativi impatti ambientali e privilegia, ove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.
4. Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'AdB esprime il proprio parere sulla progettazione preliminare proposta.
Durante tale periodo l'AdB potrà richiedere eventuali integrazioni.
In tal caso il parere sarà reso entro 60 giorni dalla data di presentazione delle integrazioni.
 5. In caso di parere positivo è possibile dare corso alle altre fasi della progettazione.
 6. Prima di dare inizio ai lavori è necessario acquisire il parere definitivo da parte dell'AdB sulla scorta della progettazione esecutiva.
Il parere è rilasciato, secondo le modalità riportate al successivo articolo 27, entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto.
 7. L'AdB si riserva di verificare la corretta esecuzione delle opere con particolare riguardo agli aspetti inerenti la sistemazione idraulica e/o idrogeologica delle aree interessate.

TITOLO III**PIANO STRALCIO DELLE AREE DI VERSANTE****ART.10****Finalità**

1. Le finalità del Piano Stralcio per le aree di versante sono:

- a) l'individuazione e la perimetrazione di aree con fenomeni di dissesto in atto e/o potenziale;
- b) la definizione di modalità di gestione del territorio che, nel rispetto delle specificità morfologico-ambientali e paesaggistiche connesse ai naturali processi evolutivi dei versanti, determinino migliori condizioni di equilibrio, in particolare nelle situazioni di interferenza dei dissesti con insediamenti antropici;
- c) la definizione degli interventi necessari per la minimizzazione del rischio di abitati o infrastrutture ricadenti in aree di dissesto o potenziale dissesto, nonché la definizione di politiche insediative rapportate alla pericolosità.

ART. 11 **Pericolosità idrogeologica**

1. La pericolosità idrogeologica viene definita come probabilità che eventi potenzialmente distruttivi si verifichino in una data area ed in un determinato intervallo di tempo.
2. Il Piano, con riferimento agli studi effettuati e alla documentazione disponibile, considera la pericolosità idrogeologica relativa alle aree instabili o che presentano un'elevata possibilità di essere direttamente coinvolte dall'evento calamitoso e dall'evoluzione dello stesso.

ART.12 **Vulnerabilità**

1. La vulnerabilità degli elementi a rischio dipende sia dalla loro capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate dall'evento, sia dall'intensità dell'evento stesso.
2. Gli elementi vulnerabili sono costituiti dall'insieme delle presenze umane e di tutti i beni mobili ed immobili, pubblici e privati, che possono essere interessati e direttamente coinvolti dagli eventi calamitosi. Essi sono identificati tramite l'individuazione dei soli beni immobili, avendo assunto che le presenze umane e i beni mobili siano sempre e comunque in diretta e proporzionale correlazione con la presenza degli stessi beni immobili.
3. Il Piano prende in considerazione:
 - le aree urbane
 - le aree rurali
 - le case sparse
 - le infrastrutture agricole
 - le aree produttive artigianali ed industriali
 - le infrastrutture turistiche
 - le autostrade, le strade statali, le strade provinciali e comunali
 - le ferrovie
 - il patrimonio ambientale
 - i beni culturali

ART.13**Rischio idrogeologico**

- 1 Il rischio idrogeologico, correlato ai livelli di pericolosità registrati o stimati nelle singole porzioni di territorio, è la misura del danno arrecabile dagli eventi calamitosi in una determinata area.
Il rischio totale è espresso dal prodotto della pericolosità (probabilità di accadimento) moltiplicato il valore degli elementi a rischio moltiplicato la vulnerabilità.
2. Con riferimento al DPCM del 29 settembre 1998, il Piano considera quattro classi di rischio, secondo la seguente classificazione: moderato RI, medio R2, elevato R3, molto elevato R4.

ART.14**Aree a rischio idrogeologico molto elevato**

1. Definizione: sono qualificate come aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni tali da provocare la perdita di vite umane e/o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio-economiche.
2. Modalità di gestione: nelle aree perimetrate a rischio idrogeologico molto elevato, sono consentiti:
 - interventi di bonifica, di consolidamento e di difesa dal rischio idrogeologico;
 - interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio, compatibili con la stabilità dei suoli e in grado di favorire la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali;
 - interventi urgenti delle autorità per la protezione civile e per la difesa del suolo competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio.
3. Prescrizioni: le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono sottoposte a prescrizioni, che costituiscono sia misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti secondo quanto previsto all'art.3, comma 1, della presente normativa, sia indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Nelle aree a rischio molto elevato sono consentiti esclusivamente:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti dall'art.3 1, comma 1, lettere a), b) e c), della L.457/78;
- c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
- d) gli interventi di riparazione e miglioramento sismico;
- e) gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici che non comportino aumenti di superfici e volumi;

- f) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- g) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte (rampe, muri, recinzioni, opere a verde e simili).

Art.15

Aree a rischio idrogeologico elevato

1. Definizione: sono qualificate come aree a rischio idrogeologico elevato (R3) quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni comportanti rischi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione delle attività socio-economiche, danni al patrimonio ambientale e culturale.
2. Modalità di gestione: nelle aree perimetrate a rischio idrogeologico elevato, sono consentiti gli interventi indicati al comma 2 del precedente articolo 14.
3. Prescrizioni: le aree a rischio idrogeologico elevato sono sottoposte a prescrizioni, che costituiscono sia misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della presente normativa, sia indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Nelle aree a rischio elevato sono consentiti esclusivamente:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti dall'art.3 1, comma 1, lettere a), b) e c), della L.457/78;
- c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
- d) gli interventi di riparazione e miglioramento sismico;
- e) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario;
- f) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- g) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte (rampe, muri, recinzioni, opere a verde e simili).

ART.16

Aree a rischio idrogeologico medio

1. Definizione: sono qualificate come aree a rischio idrogeologico medio (R2) quelle aree in cui è possibile

l'instaurarsi di fenomeni comportanti danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, che non pregiudicano le attività economiche e l'agibilità degli edifici.

2. Modalità di gestione: nelle aree perimetrare a rischio idrogeologico medio, sono consentiti tutti gli interventi indicati al comma 2 del precedente articolo 14.
3. Prescrizioni: le aree a rischio idrogeologico medio sono sottoposte a prescrizioni, che costituiscono sia misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della presente normativa, sia indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Nelle aree a rischio idrogeologico medio sono consentiti gli interventi di cui al comma 3 del precedente articolo 15, nonché interventi di nuova costruzione, di ampliamento e completamento di opere esistenti, così come definiti dalla legislazione vigente, realizzati con modalità che non determinano situazioni di pericolosità idrogeologica.

Gli interventi diretti di nuova costruzione, completamento e ampliamento sono soggetti al parere di compatibilità con il PAI da parte dell'AdB.

Sono fatti salvi gli interventi di nuova costruzione, completamento e ampliamento compresi all'interno di Piani Attuativi soggetti a parere delle autorità competenti ai sensi dell'art. 13 della L.64/74.

4. Studio di compatibilità idrogeologica: il rilascio del parere di compatibilità con il PAI è subordinato alla presentazione all'AdB di uno studio di compatibilità idrogeologica esteso ad un ambito morfologico significativo.

Lo studio è finalizzato ad evidenziare la compatibilità delle trasformazioni previste con le condizioni idrogeologiche dell'area.

Esso deve comprendere:

- documentazione tecnico-progettuale relativa agli interventi previsti;
- caratterizzazione morfologica, geologica, idrologica e geotecnica dei fenomeni di dissesto in atto e potenziali;
- valutazione dei processi di interazione tra i dissesti idrogeologici e le destinazioni e le trasformazioni d'uso in progetto;
- proposte operative per rendere compatibili le trasformazioni; - verifiche di stabilità e di efficacia degli interventi proposti.

Il parere è rilasciato, secondo le modalità riportate al successivo articolo 25, entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto.

Durante tale periodo potranno essere richieste eventuali integrazioni.

In tal caso il parere sarà reso entro 60 giorni dalla data di presentazione delle integrazioni.

ART.17**Aree a rischio idrogeologico moderato**

1. Definizione: sono qualificate come aree a rischio idrogeologico moderato (RI) quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni comportanti danni sociali ed economici marginali al patrimonio ambientale e culturale.
2. Modalità di gestione: nelle aree perimetrate a rischio idrogeologico moderato, sono consentiti tutti gli interventi indicati al comma 2 del precedente articolo 14.
3. Prescrizioni: le aree a rischio idrogeologico moderato sono sottoposte a prescrizioni, che costituiscono sia misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della presente normativa, sia indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Nelle aree a rischio idrogeologico moderato sono consentiti gli interventi di cui al comma 3 del precedente articolo 15, nonché interventi di nuova costruzione, di ampliamento e completamento di opere esistenti, così come definiti dalla legislazione vigente, realizzati con modalità che non determinino situazioni di pericolosità idrogeologica.

Gli interventi diretti di edificazione, completamento o ampliamento di opere esistenti devono essere supportate da idonee indagini geologiche e geotecniche e verifiche delle condizioni di stabilità dell'area. Tale documentazione dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale competente e ad eventuali altre Amministrazioni interessate al fine del rilascio delle necessarie autorizzazioni.

ART.18**Aree a pericolosità idrogeologica**

1. Definizione: sono qualificate come aree pericolose (P) quelle aree che, pur presentando condizioni di instabilità o di propensione all'instabilità, interessano aree non antropizzate e quasi sempre prive di beni esposti e, pertanto, non minacciano direttamente l'incolumità delle persone e non provocano in maniera diretta danni a beni ed infrastrutture.
2. Modalità di gestione: nelle aree perimetrate come pericolose, sono consentiti tutti gli interventi indicati al comma 2 del precedente articolo 14.
3. Prescrizioni: le aree pericolose sono sottoposte a prescrizioni, che costituiscono sia misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della presente normativa, sia indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Nelle aree pericolose sono consentiti esclusivamente:

- a) opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi;
- b) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

ART.19**Aree assoggettate a verifica idrogeologica**

1. Definizione: sono qualificate come aree soggette a verifica idrogeologica (ASV) quelle aree nelle quali sono presenti fenomeni di dissesto e instabilità, attivi o quiescenti, individuate nelle tavole del Piano Stralcio, da assoggettare a specifica ricognizione e verifica.
2. Modalità di gestione: ai fini della tutela dell'ambiente, della conservazione del suolo e della difesa dalla pericolosità, la gestione delle aree assoggettate a verifica idrogeologica, fino al momento della avvenuta ricognizione e verifica, si attua attraverso gli interventi previsti al precedente articolo 14, comma 2.
3. Prescrizioni: in attesa che gli areali individuati come aree soggette a verifica idrogeologica vengano definitivamente classificati in base al rischio idrogeologico accertato, valgono per essi le misure di salvaguardia riportate al precedente articolo 14, comma 3.
4. Classificazione delle aree: una volta effettuata la classificazione delle aree, la stessa costituisce integrazione al Piano Stralcio e viene, automaticamente, recepita dal Piano stesso.

ART.20**Realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico interessanti le aree di versante**

1. Nel caso in cui siano ritenute indispensabili per l'interesse pubblico, è possibile prevedere la realizzazione di infrastrutture interessanti ambiti territoriali classificati ai sensi dei precedenti articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
2. Tali realizzazioni sono soggette al parere vincolante dell'Autorità di Bacino per la verifica della compatibilità con le finalità del Piano Stralcio, ad esclusione di quelle ricadenti in areali a rischio moderato RI.
3. Il rilascio del parere è subordinato alla presentazione all'AdB del progetto preliminare dell'opera, secondo la normativa vigente, contenente tutti gli elementi utili per consentire una accurata istruttoria.

In particolare tale studio dovrà dimostrare:

- che non esistono alternative di progetto o che eventuali alternative di progetto comportano oneri finanziari e ambientali non sostenibili;
 - che la realizzazione dell'opera è legata ad una effettiva esigenza di pubblico interesse;
 - che i nuovi interventi previsti sono tali da migliorare o comunque non aggravare le condizioni di sicurezza del territorio e non costituiscono elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti;
 - che gli interventi privilegiano, ove possibile, tecniche a basso impatto ambientale e di ingegneria naturalistica.
4. Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'AdB esprime il proprio parere sulla progettazione preliminare proposta. Durante tale periodo l'AdB potrà richiedere eventuali integrazioni. In tal caso il parere sarà reso entro 60 giorni dalla data di presentazione delle integrazioni.
 5. In caso di parere positivo è possibile dare corso alle altre fasi della progettazione.

6. Prima di dare inizio ai lavori è necessario acquisire il parere definitivo da parte dell'AdB, sulla scorta della progettazione esecutiva.
Il parere è rilasciato, secondo le modalità riportate al successivo articolo 27, entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto.
7. L'AdB si riserva di verificare la corretta esecuzione delle opere con particolare riguardo agli aspetti inerenti la sistemazione idraulica e/o idrogeologica delle aree interessate.

TITOLO IV

NORME PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART.21

Attuazione del Programma degli interventi

1. Gli obiettivi e le finalità del Piano diretti a rimuovere le situazioni a rischio e/o finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico sono attuati tramite Programmi Triennali di Intervento.
I Programmi Triennali di Intervento sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità del Piano medesimo, ai sensi degli artt.21 e seguenti della L. 183/89 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.10 della L.R.2/2001.
2. I Programmi Triennali attuano, in tempi successivi all'approvazione del Piano Stralcio, gli interventi relativi anche a singole porzioni di territorio interessate dal PAI.
3. Per l'attuazione del Piano, ove è richiesta la partecipazione di più soggetti pubblici, l'Autorità competente al n'lasco del provvedimento autorizzativo, può convocare una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, L.241/90.
4. A norma dell'articolo 10, comma 2, della L.R. 2/2001, i Programmi Triennali di intervento sono predisposti, in concorso con gli uffici regionali competenti e le Province interessate, dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'AdB e adottati dal proprio Comitato Istituzionale.
5. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli altri Enti Pubblici, previa autorizzazione del Comitato Istituzionale dell'AdB, ai sensi dell'art.21, comma 4, della L.183/89, e dell'art.10, comma 10, della L.R.2/2001, possono concorrere con propri stanziamenti alla progettazione e realizzazione di opere e interventi previsti dal Piano di Bacino e dai Piani Stralcio, nonché alla manutenzione, esercizio e vigilanza di opere ed impianti previsti nel Programma Triennale.

TITOLO V

ADOZIONE, APPROVAZIONE E CONSULTAZIONE DEL PIANO

ART.22

Adozione, approvazione, trasmissione e consultazione degli elaborati di Piano

1. Il Piano Stralcio è adottato e approvato secondo le procedure contenute nell'articolo 9, comma 6, 7 e 8 della legge regionale 25 gennaio 2001, n.2.

2. Dell'approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale viene dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di approvazione sulla Gazzetta Ufficiale, copie integrali del Piano sono depositate presso l'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, le Presidenze delle Giunte delle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria, le Province di Potenza, Matera, Bari, Taranto e Cosenza.
4. L'Autorità di Bacino trasmette ai Comuni e agli Enti pubblici e privati interessati, copia su supporto informatico della seguente documentazione:
 - a) Relazione;
 - b) Norme di attuazione;
 - c) Cartografia di Piano relativa a rischio idraulico e rischio da frana.

Relativamente al territorio di propria competenza saranno forniti al Comuni anche gli elaborati cartografici su supporto cartaceo.

5. Il Piano Stralcio potrà essere consultato sul sito internet www.autoritadibacino.basilicata.it.

ART.23

Varianti al Piano Stralcio

- 1 Le Amministrazioni, gli Enti Pubblici interessati, nonché i soggetti privati, possono presentare istanza di modifica alla perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo e riportate negli allegati cartografici del PAI (richiesta di variante al Piano Stralcio), in base a più approfondite conoscenze sulle fenomenologie riscontrate, secondo le procedure previste agli articoli 24 e 25 delle presenti norme.

ART.24

Procedure per la richiesta di variante al PAI su aree a rischio di frana

1. Le Amministrazioni, gli Enti Pubblici, nonché i soggetti privati interessati, possono presentare istanza di modifica alla perimetrazione delle aree a rischio molto elevato o elevato o pericolose riportate negli allegati cartografici del PAI, in base a più approfondite conoscenze sulle condizioni effettive dei fenomeni di dissesto.
2. La domanda di modifica di un vincolo apposto dal PAI su un'area a rischio di frana deve essere inoltrata all'Autorità di Bacino dal soggetti di cui al comma precedente.
Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza all'Amministrazione Comunale competente, che entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza può inoltrare eventuali osservazioni all'AdB.
3. All'istanza deve essere allegata la documentazione tecnica essenziale, di seguito elencata, necessaria ad illustrare le motivazioni della richiesta di modifica e a fornire gli elementi utili per la valutazione preliminare sullo stato dell'area:
 - relazione illustrativa della trasformazione che si intende realizzare sull'area, contenente informazioni circa la volumetria, le superfici, le destinazioni d'uso;

- relazione geologica sintetica, con particolare riferimento ai processi gravitativi in atto o potenziali;
 - planimetrie dello stato dei luoghi in scala 1:10.000, stralcio del PAI scala 1: 10.000, particolare dell'area in scala 1:2.000.
4. Entro 40 giorni dalla data di presentazione dell'istanza l'AdB esprime una valutazione preliminare sulla possibilità di modifica del vincolo apposto.
La valutazione preliminare contiene, inoltre, indicazioni sulla documentazione tecnica da produrre al fine dell'ottenimento del parere definitivo.
5. Entro 60 giorni dalla data di presentazione da parte del richiedente della documentazione di cui al precedente comma, l'AdB esprime il parere definitivo.
Durante tale periodo l'AdB potrà richiedere eventuali integrazioni.
In tal caso il parere sarà reso entro 60 giorni dalla data di presentazione delle integrazioni.
6. Ai fini dell'istruttoria delle richieste di modifica di un vincolo apposto dal PAI, è istituita presso l'AdB una Commissione composta da propri tecnici e da un tecnico dell'Amministrazione Comunale interessata con funzioni consultive e senza diritto di voto.
La Commissione è costituita con provvedimento del Segretario Generale dell'AdB ed è integrata, ove necessario, da uno o più componenti del Comitato Tecnico e/o da consulenti esterni.
7. Le istanze di modifica al PAI vengono recepite con apposita determinazione del Segretario Generale dell'AdB da notificare ai soggetti interessati.
8. Le istanze che si concludono con parere definitivo positivo costituiscono varianti al PAI.

ART.25

Procedure per la richiesta di variante al PAI su aree a rischio idraulico

1. Le Amministrazioni, gli Enti Pubblici, nonché i soggetti privati interessati, possono presentare istanza di modifica alla perimetrazione delle fasce di pertinenza dei corsi d'acqua riportate negli allegati cartografici del PAI, in base a più approfondite conoscenze sulle condizioni effettive delle fenomenologie in atto o potenziali.
2. La domanda di modifica deve essere inoltrata all'Autorità di Bacino dai soggetti di cui al comma precedente.
Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza all'Amministrazione Comunale competente, che entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza può inoltrare eventuali osservazioni all'AdB.
3. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione tecnica essenziale, necessaria ad illustrare le motivazioni della richiesta di modifica e a fornire gli elementi utili per la valutazione preliminare sullo stato dei luoghi:
- relazione illustrativa della trasformazione che si intende realizzare sull'area;
 - relazione idraulica, con particolare riferimento alle possibili interferenze dell'opera con le modalità di deflusso in alveo e con le condizioni di equilibrio morfologico dei tronchi in rete posti a monte ed a valle dell'area in intervento;
 - planimetrie dello stato dei luoghi in scala 1:10.000, stralcio del PAI in scala 1:10.000, particolare dell'area in scala 1:2.000, e per alvei incassati in scale di maggior dettaglio.

4. Entro 40 giorni dalla data di presentazione dell'istanza l'AdB esprime una valutazione preliminare sulla possibilità di modifica del vincolo apposto.
La valutazione preliminare contiene, inoltre, indicazioni sulla documentazione tecnica da produrre al fine dell'ottenimento del parere definitivo.
5. Entro 60 giorni dalla data di presentazione da parte del richiedente della documentazione di cui al precedente comma, l'AdB esprime il parere definitivo.
Durante tale periodo l'AdB potrà richiedere eventuali integrazioni.
In tal caso il parere sarà reso entro 60 giorni dalla data di presentazione delle integrazioni.
6. Ai fini dell'istruttoria delle richieste di modifica di un vincolo apposto dal PAI, è istituita presso l'AdB una Commissione composta da propri tecnici e da un tecnico dell'Amministrazione Comunale interessata con funzioni consultive e senza diritto di voto.

La Commissione è costituita con provvedimento del Segretario Generale dell'AdB ed è integrata, ove necessario, da uno o più componenti del Comitato Tecnico e/o da consulenti esterni.
7. Le istanze di modifica al PAI vengono recepite con apposita determinazione del Segretario Generale dell'AdB da notificare ai soggetti interessati.
8. Le istanze che si concludono con parere definitivo positivo costituiscono varianti al PAI.

ART.26

Aggiornamento del Piano Stralcio

1. Le previsioni e le prescrizioni del PAI sono verificate con periodicità annuale, entro il 30 giugno (aggiornamento del Piano Stralcio), in funzione dello stato di realizzazione delle opere programmate e del variare della situazione morfologica ed ambientale dei luoghi ed in funzione degli studi conoscitivi intrapresi.
2. Il Piano aggiornato è adottato dal Comitato Istituzionale e dell'adozione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale, con la precisazione dei tempi e dei luoghi e delle modalità per la consultazione della documentazione.
In seguito all'adozione gli elaborati del Piano aggiornato sono depositati per la consultazione e per l'inoltro di osservazioni presso le sedi delle Regioni e Province interessate per i 30 giorni successivi alla data di trasmissione degli stessi.
3. Le osservazioni devono essere inoltrate all'Autorità di Bacino della Basilicata, che entro i successivi 20 giorni formula un parere e propone al Comitato Istituzionale l'approvazione definitiva del Piano aggiornato, sentito il Comitato Tecnico.
4. Il Comitato Istituzionale, tenendo conto del parere espresso dal Comitato Tecnico sulle osservazioni pervenute, approva il Piano aggiornato.
5. Dell'approvazione dell'aggiornamento del PAI viene dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
6. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di approvazione sulla Gazzetta Ufficiale, copie integrali del Piano aggiornato sono depositate presso l'Autorità di Bacino della Basilicata, il Ministero dell'Am-

biente e della Tutela del Territorio, le Presidenze delle Giunte delle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria, le Province di Potenza, Matera, Bari, Taranto e Cosenza.

7. L'Autorità di Bacino trasmette ai Comuni interessati dall'aggiornamento copia della documentazione aggiornata.
8. Il Piano aggiornato potrà essere consultato sul sito internet www.autoridadibacino.basilicata.it.

ART.27

Istruttoria, valutazione delle istanze e notifica pareri

1. Ai fini dell'espressione dei pareri di cui ai precedenti articoli 9, 16 e 20 delle presenti norme, con provvedimento del Segretario Generale, sono costituite le Commissioni tecniche per l'istruttoria e la valutazione delle proposte.
Le Commissioni sono composte da tecnici dell'AdB, integrate, ove necessario, da uno o più componenti del Comitato Tecnico.
2. I pareri di cui al comma precedente vengono recepiti con apposita determinazione dirigenziale da notificare ai soggetti interessati.

ART.28

Direttive e regolamenti

1. L'AdB si riserva di predisporre specifiche direttive e/o regolamenti attuativi della presente normativa.
Tali direttive e/o regolamenti, una volta approvati dal Comitato Istituzionale, costituiscono integrazioni alle norme del PAI.
Per esse si applicano le disposizioni riportate al precedente articolo 3.

ALLEGATO 1

Comuni dell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata

n°	Comune	Regione	Prov	Comunità montana	bacino idrografico	AdB Basil. (%)
1	Abriola	Basilicata	PZ	camastra alto sauro	basento-sele	95
2	Accettura	Basilicata	MT	collina materana	cavone-basento	100
3	Acerenza	Basilicata	PZ	alto bradano	bradano	100
4	Albano di L.	Basilicata	PZ	alto basento	basento-bradano	100
5	Aliano	Basilicata	MT	collina materana	agri	100
6	Anzi	Basilicata	PZ	camastra alto sauro	basento	100
7	Armento	Basilicata	PZ	medio agri	agri	100
8	Avigliano	Basilicata	PZ	alto basento	ofan-sele-brad-bas	64
9	Banzi	Basilicata	PZ	alto bradano	bradano-ofanto	95
10	Bernalda	Basilicata	MT		bradano-basento	100
11	Brindisi di M.	Basilicata	PZ	alto basento	basento	100
12	Calciano	Basilicata	MT	medio basento	basento-cavone	100
13	Calvello	Basilicata	PZ	camastra alto sauro	basento	100
14	Calvera	Basilicata	PZ	alto sinni	sinni	100
15	Campomaggiore	Basilicata	PZ	alto basento	basento	100
16	Cancellara	Basilicata	PZ	alto basento	bradano	100
17	Carbone	Basilicata	PZ	alto sinni	sinni	100
18	Castelluccio Inf.	Basilicata	PZ	lagonegrese	sinni-lao	24
19	Castelluccio Sup.	Basilicata	PZ	lagonegrese	sinni-lao	38
20	Castelmezzano	Basilicata	PZ	alto basento	basento	100
21	Castelsaraceno	Basilicata	PZ	lagonegrese	sinni-agri	100
22	Castronuovo S.A.	Basilicata	PZ	alto sinni	sinni-agri	100
23	Cersosimo	Basilicata	PZ	val sarmento	sinni	100
24	Chiaromonte	Basilicata	PZ	alto sinni	sinni	100
25	Cirigliano	Basilicata	MT	collina materana	agri	100
26	Colobraro	Basilicata	MT	basso sinni	sinni-agri	100
27	Corleto P.	Basilicata	PZ	camastra alto sauro	agri	100
28	Craco	Basilicata	MT	collina materana	cavone-agri	100
29	Episcopia	Basilicata	PZ	lagonegrese	sinni	100
30	Fardella	Basilicata	PZ	alto sinni	sinni	100
31	Ferrandina	Basilicata	MT		basento-cavone	100
32	Filiano	Basilicata	PZ	alto basento	bradano-ofanto	21
33	Forenza	Basilicata	PZ	alto bradano	bradano-ofanto	68
34	Francavilla in S.	Basilicata	PZ	alto sinni	sinni	100
35	Gallicchio	Basilicata	PZ	medio agri	agri	100
36	Garaguso	Basilicata	MT	medio basento	basento-cavone	100
37	Genzano di L.	Basilicata	PZ	alto bradano	bradano	100
38	Gorgoglione	Basilicata	MT	collina materana	agri	100
39	Grassano	Basilicata	MT		bradano-basento	100
40	Grottole	Basilicata	MT		bradano-basento	100
41	Grumento Nova	Basilicata	PZ	alto agri	agri	100
42	Guardia Perticara	Basilicata	PZ	camastra alto sauro	agri	100
43	Irsina	Basilicata	MT		bradano	100
44	Lagonegro	Basilicata	PZ	lagonegrese	noce-sele	75
45	Latronico	Basilicata	PZ	lagonegrese	sinni	100
46	Laurenzana	Basilicata	PZ	camastra alto sauro	basento-agri	100
47	Lauria	Basilicata	PZ	lagonegrese	sinni-noce-lao	98
48	Maratea	Basilicata	PZ	lagonegrese	noce	100
49	Marsico Nuovo	Basilicata	PZ	alto agri	agri-sele	73
50	Marsicovetere	Basilicata	PZ	alto agri	agri-basento	100
51	Matera	Basilicata	MT		Bradano	95
52	Miglionico	Basilicata	MT		bradano-basento	100
53	Missanello	Basilicata	PZ	medio agri	agri	100
54	Moliterno	Basilicata	PZ	alto agri	agri-sele	94
55	Montalbano Ionico	Basilicata	MT		agri-cavone	100
56	Montemurro	Basilicata	PZ	alto agri	agri	100
57	Montescaglioso	Basilicata	MT		bradano-basento	100
58	Nemoli	Basilicata	PZ	lagonegrese	noce-sinni	100
59	Noepoli	Basilicata	PZ	val sarmento	sinni	100
60	Nova Siri	Basilicata	MT	basso sinni	sinni	100

Comuni dell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata

n°	Comune	Regione	Prov	Comunità montana	bacino idrografico	AdB Basil. (%)
61	Oliveto Lucano	Basilicata	MT	medio basento	cavone	100
62	Oppido Lucano	Basilicata	PZ	alto bradano	bradano	100
63	Palazzo S. G.	Basilicata	PZ	alto bradano	bradano-ofanto	30
64	Paterno	Basilicata	PZ	alto agri	agri-sele	97
65	Picerno	Basilicata	PZ	melandro	sele-basento	4
66	Pietragalla	Basilicata	PZ	alto basento	bradano	100
67	Pietrapertosa	Basilicata	PZ	alto basento	basento-agri	100
68	Pignola	Basilicata	PZ	alto basento	basento	100
69	Pisticci	Basilicata	MT		basento-cavone	100
70	Policoro	Basilicata	MT		sinni-agri	100
71	Pomarico	Basilicata	MT		bradano-basento	100
72	Potenza	Basilicata	PZ		basento	100
73	Rivello	Basilicata	PZ	lagonegrese	noce-sele	81
74	Roccanova	Basilicata	PZ	medio agri	agri-sinni	100
75	Rotondella	Basilicata	MT	basso sinni	sinni	100
76	Salandra	Basilicata	MT		basento-cavone	100
77	San Chirico N.	Basilicata	PZ	alto bradano	bradano	100
78	San Chirico R.	Basilicata	PZ	alto agri	agri	100
79	San Costantino A.	Basilicata	PZ	val sarmento	sinni	100
80	San Giorgio L.	Basilicata	MT	basso sinni	sinni	100
81	San Martino d'A.	Basilicata	PZ	alto agri	agri	100
82	San Mauro Forte	Basilicata	MT	collina materana	cavone	100
83	San Paolo A.	Basilicata	PZ	val sarmento	sinni	100
84	San Severino L.	Basilicata	PZ	alto sinni	sinni	100
85	Sant'Arcangelo	Basilicata	PZ	medio agri	agri-sinni	100
86	Sarconi	Basilicata	PZ	alto agri	agri-sinni	100
87	Sasso di Castalda	Basilicata	PZ	melandro	sele-basento	8
88	Scanzano Jonico	Basilicata	MT		agri-cavone	100
89	Senise	Basilicata	PZ	alto sinni	sinni	100
90	Spinoso	Basilicata	PZ	alto agri	agri	100
91	Stigliano	Basilicata	MT	collina materana	cavone-agri	100
92	Teana	Basilicata	PZ	alto sinni	sinni	100
93	Terranova del P.	Basilicata	PZ	val sarmento	sinni-lao	89
94	Tito	Basilicata	PZ	melandro	basento-sele	29
95	Tolve	Basilicata	PZ	alto bradano	bradano	100
96	Tramutola	Basilicata	PZ	alto agri	agri	100
97	Trecchina	Basilicata	PZ	lagonegrese	noce	100
98	Tricarico	Basilicata	MT	medio basento	bradano-basento	100
99	Trivigno	Basilicata	PZ	alto basento	basento	100
100	Tursi	Basilicata	MT	basso sinni	sinni-agri	100
101	Vaglio di B.	Basilicata	PZ	alto basento	bradano-basento	100
102	Valsinni	Basilicata	MT	basso sinni	sinni	100
103	Viggianello	Basilicata	PZ	alto sinni	sinni-lao	38
104	Viggiano	Basilicata	PZ	alto agri	agri-basento	100
105	Aieta	Calabria	CS		noce-lao	64
106	Canna	Calabria	CS		sinni-calabria NE	13
107	Nocera	Calabria	CS		sinni	83
108	Oriolo	Calabria	CS		sinni	29
109	Praia a Mare	Calabria	CS		noce-lao	6
110	Rocca Imperiale	Calabria	CS		sinni-calabria NE	4
111	Tortora	Calabria	CS		noce-lao	85
112	Altamura	Puglia	BA		bradano	80
113	Andria	Puglia	BA		bradano-murge	1
114	Cassano Murge	Puglia	BA		bradano	4
115	Ginosa	Puglia	TA		bradano	49
116	Gravina di P.	Puglia	BA		bradano	99
117	Laterza	Puglia	TA		bradano	20
118	Poggiorsini	Puglia	BA		bradano	100
119	Santeramo in C.	Puglia	BA		bradano	14
120	Spinazzola	Puglia	BA		bradano	70

ALLEGATO 2

Elenco degli elaborati del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico

RELAZIONE
NORME DI ATTUAZIONE
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
STUDIO PER LA PERIMETRAZIONE DELLE AREE INONDABILI
COMPENDIO LEGISLATIVO

PIANO STRALCIO DELLE AREE DI VERSANTE

ELABORATO	TITOLO	SCALA	FORMATO	N° TAVOLA	n° fogli
A	Carta Inventario delle Frane	1:25.000	A0+	da 1 a 27	27
B	Carta del Rischio	1:25.000	A0+	da 1 a 27	27
	Tavole di dettaglio Carta del Rischio	1:10.000	A3	da 1 a 241	241

PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI

ELABORATO	TITOLO	SCALA	FORMATO	N° TAVOLA	n° fogli
C	Carta dei bacini imbriferi e dei reticoli idrografici - Bacino del fiume Bradano	1:100.000	A0+	1	1
C	Carta dei bacini imbriferi e dei reticoli idrografici - Bacino del fiume Basento	1:100.000	A0+	2	1
C	Carta dei bacini imbriferi e dei reticoli idrografici - Bacino del fiume Cavone	1:100.000	A0+	3	1
C	Carta dei bacini imbriferi e dei reticoli idrografici - Bacino del fiume Agri	1:100.000	A0+	4	1
C	Carta dei bacini imbriferi e dei reticoli idrografici - Bacini dei fiumi Sinni e S.Nicola	1:100.000	A0+	5	1
C	Carta dei bacini imbriferi e dei reticoli idrografici - Bacini dei fiumi Noce e Noce a mare	1:100.000	A0+	6	1
D	Carta inventario delle intersezioni, degli insediamenti e delle opere in alveo - Bacino del fiume Bradano	1:25.000	A0+	11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	16
D	Carta inventario delle intersezioni, degli insediamenti e delle opere in alveo - Bacino del fiume Basento	1:25.000	A0+	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20	12
D	Carta inventario delle intersezioni, insediamenti e delle opere in alveo Bacino del Cavone	1:25.000	A0+	9, 10, 11, 12, 14, 15	6
D	Carta inventario delle intersezioni, degli insediamenti e delle opere in alveo - Bacino del fiume Agri	1:25.000	A0+	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14	10

Elenco degli elaborati del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico

D	Carta inventario delle intersezioni, degli insediamenti e delle opere in alveo - Bacini dei fiumi Sinni e S.Nicola	1:25.000	A0+	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10	8
D	Carta inventario delle intersezioni, degli insediamenti e delle opere in alveo - Bacini dei fiumi Noce e Noce a mare	1:25.000	A0+	1, 2, 4	3
E	Carta degli eventi calamitosi	1:200.000	A0+	t	1
F	Carta delle aree soggette a rischio idraulico	1:25.000	A0+	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24	20
	Studi di dettaglio delle aree soggette a rischio idraulico	1:25.000	A3	F1	1

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (Bari)

Accordo di programma per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito territoriale di intervento dei comuni di Casamassima, Conversano, Gioia del Colle, Sammichele di Bari e Turi.

PREMESSO

- che in data 28.8.1997 è stata emanata la legge n. 285 recante "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- che la Regione Puglia con legge 11.2.1999 n. 10 ha dettato norme per la programmazione e l'organizzazione di iniziative degli Enti Locali in attuazione della legge 28.8.1997, n. 285;
- che gli interventi previsti nella legislazione di cui innanzi sono finalizzati a realizzare sul territorio un sistema di servizi, opportunità e garanzie volte al pieno sviluppo della personalità del minore e alla valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie, in primo luogo le famiglie, quale ambito di relazioni significative per la crescita della persona;

VISTO l'art. 27 della legge n. 142/90 che prevede che per la definizione dell'attuazione di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata di diversi soggetti pubblici, il sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma;

CONSIDERATO:

che la legge 285/97 intende favorire l'integrazione tra le politiche sociali, assistenziali, educative dei Comuni, invita a predisporre un assetto organizzativo ed operativo tale da garantire la qualità e la verifica degli interventi, richiedendo il superamento della settorialità e frammentarietà degli interventi;

- che i Comuni di Casamassima, Conversano, Gioia del Colle, Sammichele di Bari e Turi intendono realizzare sul proprio territorio (peraltro coincidente con il Distretto 1 A.S.L. BA/5) un articolato piano pluriennale per l'infanzia e l'adolescenza, espressione e strumento di una nuova politica sociale locale che superi la logica dell'emergenza e della frammentarietà;
- che è opportuno prevedere e realizzare l'integrazione degli interventi e delle diverse competenze

istituzionali nel rispetto dell'unicità della persona cittadino e alla luce dei due principi guida, relativi alla sussidiarietà e responsabilità condivise, sanciti dalla Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000.

TRA

I Sindaci dei Comuni di:

Casamassima

Conversano

Gioia del Colle

Sammichele di Bari

Turi

I dirigenti scolastici delle Scuole presenti su ciascun territorio Comunale

Il Direttore Generale della AUSL BA/5

Il Dirigente della Direzione Interregionale dei Centri per la Giustizia Minorile di Bari

SI CONVIENE E SI PRECISA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Per il territorio dei Comuni di Casamassima, Conversano, Gioia del Colle, Sammichele di Bari e Turi, coincidente con il Distretto Sanitario, viene predisposto un PIANO TERRITORIALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ai sensi della legge 285/97, articolato in progetti annuali esecutivi.

Art. 2

Finalità

Il presente accordo è inteso a Sviluppare strategie ed azioni di medio-lungo, periodo per il raggiungimento delle finalità ex legge n. 285/97:

- a) Realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione, genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì delle condizioni dei minori stranieri;
- b) Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima, infanzia;
- c) Realizzazione di servizi ricreativi e educativi per il tempo libero anche, nei periodi di sospensione

delle attività didattiche;

- d) Realizzazioni di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per, la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
- e) Azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali e affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo famiglia ed evitare qualsiasi forma di istituzionalizzazione.

Ai sensi della normativa di riferimento ciò sarà realizzato attraverso il coordinamento dei servizi socio-assistenziali con quelli territoriali e complementari della sanità, della scuola, della giustizia minorile, per favorire un'effettiva integrazione sociale.

Art. 3 Enti interessati

Alla stesura dell'Accordo di Programma, tramite i loro rappresentanti legali prendono parte:

- i Comuni di Casamassima, Conversano, Gioia del Colle, Sammichele di Bari e Turi;
- I dirigenti Scolastici delle Scuole presen in ciascun Comune del Distretto;
- la AUSL BA/5;
- la Direzione Interregionale dei Centri per la Giustizia Minorile di Bari.

Tra le istituzioni partecipanti il Comune di Gioia del Colle, ente promotore, assume il ruolo di capofila per portare a buon fine l'Accordo di Programma.

Nello spirito della legge 285/97, ovvero della valorizzazione delle risorse del territorio, al presente accordo hanno collaborato anche le O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrative di Utilità Sociale), le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni, ecc... e comunque tutti i soggetti del Terzo Settore operanti sul territorio

comunale e/o distrettuale. Gli stessi soggetti hanno partecipato alla definizione del Piano territoriale di intervento.

Art. 4 Criteri generali

Gli Enti firmatari, esaminato il lavoro preparatorio dei rispettivi uffici e gruppi di lavoro e le norme vigenti, si accordano sui seguenti criteri generali:

- Favorire l'integrazione funzionale dei rispettivi servizi ed uffici rispetto agli obiettivi e alle attività previste dal Piano territoriale;
- Realizzare e sostenere una comunicazione circolare e continua informazioni fra i soggetti interessati rispetto alle attività ed iniziative specifiche di propria pertinenza afferenti all'area problema di cui trattasi;
- Individuare presso il Comune di Gioia del Colle, quale Comune capofila, un ufficio preposto al coordinamento delle azioni per l'infanzia e l'adolescenza.

Art. 5 Linee di intervento prioritarie

Gli Enti firmatari sulla base delle indicazioni dei rispettivi uffici, concordano di continuare e implementare gli interventi del primo piano territoriale.

- 1) AZIONI POSITIVE PER LA PROMOZIONE DI DIRITTI
specificamente riferite a:
 - buone pratiche
 - misure per l'ambiente
 - misure per la partecipazione
 - misure per la formazione
- 2) SERVIZI RICREATIVI ED EDUCATIVI PER IL TEMPO LIBERO:
specificamente riferite a:
 - servizi ludico ricreativi permanenti
 - servizi animativi estivi
 - servizi educativi per preadolescenti ed adolescenti rivolti, per alcune realtà comunali, anche a ragazzi dell'area penale di età compresa tra 16 e 18 anni.
- 3) SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA RELA-

ZIONE GENITORI-FIGLI, DI CONTRASTO DELLA, POVERTA' E DELLA VIOLENZA, NONCHE' MISURE ALTERNATIVE AL RICOVERO IN ISTITUTI EDUCATIVO ASSISTENZIALI:

specificamente riferite a:

- servizi di sostegno alla famiglia
- servizi di prevenzione primaria e secondaria della devianza
- servizi alternativi al ricovero
- servizi di supporto in particolari situazioni

Art. 6 Azioni vro ettuali

Il piano intercomunale denominato: I bambini e le bambini colorano il mondo, è caratterizzato dalla presenza di azioni distrettualie comunali così articolate:

Azione Comunale	Comune di:
“VERSO LA CITTA' SOSTENIBILE”	Gioia Del Colle
“CENTRO DI AGGREGAZIONE”	Turi
“LA CITTA' DEI RAGAZZI”	Conversano
Centro di aggregazione “L'AQUILONE”	Sammichele di Bari
CENTRO PER LA FAMIGLIA EDUCATIVA TERRITORIALE	Casamassima
Azione Distrettuale:	
“SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA” - SPAZIO GENITORI	Tutti i Comuni

Art.7 Campi di applicazione dell'accordo

Il presente Accordo interesserà servizi o attività già sviluppate e/o da svilupparsi, da ciascun Ente nell'ambito delle finalità della legge 285/97, permanentemente o episodicamente, con particolare riferimento alle seguenti Unità Operative/Servizi:

- COMUNI
 - Ripartizione Politiche Sociali
 - Ripartizione Pubblica Istruzione e Cultura
 - Ripartizione Lavori Pubblici
- AUSI, BA/5
 - Servizio di riabilitazione ed integrazione scolastica
 - Consulteri familiari
 - Sert

- SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI 1 e 2 grado
- DIREZIONE INTERREGIONALE DEI CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE
- Ufficio di Servizio Sociale Minorenni

Art.8 Impegni dei soggetti firmatari

L'attuazione del contenuto dell'Accordo avviene ad opera dei singoli, i soggetti partecipanti i quali svolgono compiti loro affidati dall'Accordo, istesso, nonché con un'azione integrata di servizi e professionalità per specifiche progettualità.

Ciascun ente partecipante all'Accordo individua le risorse (umane e finanziarie) da impegnare per la sua realizzazione.

I sottoscritti enti assumono gli impegni sottoindivduati:

1. I Comuni di Casamassima, Conversano, Gioia del Colle, Sammichele di Bari e Turi si impegnano a:
 - Utilizzare proprie risorse strutturali, e strumentali per la realizzazione degli interventi
 - Utilizzare proprie risorse finanziarie anche attraverso la individualizzazione di un apposito intervento di bilancio con relativa copertura annuale
 - Coordinare il monitoraggio e la valutazione della qualità dei progetti nelle varie fasi di processo, di risultato
 - Predisporre ed implementare gli interventi esecutivi all'interno del piano territoriale;
 - 1.A Il Comune di Gioia del Colle, in particolare si impegna a ricoprire il ruolo di capofila nel coordinamento degli interventi previsti dal piano territoriale
2. I dirigenti scolastici si impegnano a:
 - Inserire gli interventi e le azioni della L. 285 nei POF
 - Favorire l'utilizzo degli edifici scolastici, soprattutto in orari pomeridiani, e festivi, e delle risorse materiali e professionali per la realizzazione di progetti formulati e delle attività programmate per il raggiungimento delle modalità di cui agli artt. 2 e 5 del presente accordo. Le modalità operative del presente accordo saranno concordate e delineate con

appositi protocolli d'intesa con le istituzioni scolastiche del territorio di ciascun comune

- Favorire la collaborazione fra scuola ed extra-scuola nell'ambito delle attività del piano territoriale
- Fornire i dati relativi al disagio degli alunni delle scuole incluse nel territorio distrettuale per la lotta alla dispersione scolastica, avvalendosi anche dell'Osservatorio d'area
- Collaborare all'individuazione degli strumenti e alla definizione dei criteri per il monitoraggio e la valutazione dei progetti e delle attività realizzate in attuazione del Piano territoriale
- Nominare un suo rappresentante nel Comitato di cui al successivo art. 8 del presente accordo
- Predisporre ed implementare i progetti esecutivi all'interno del piano territoriale

3. La A.U.S.L. BA/5 si impegna a:

- Collaborare alla realizzazione degli interventi con l'utilizzo di risorse professionali e logistiche disponibili, in particolare dei Servizi Consultoriali, della riabilitazione e dei Sert, anche in orario diverso da quello di servizio. Le modalità operative saranno concordate e delineare con apposito protocollo d'intesa con i Servizi interessati
- Collaborare alla individuazione degli strumenti e alla definizione dei criteri per il monitoraggio e la valutazione dei progetti e delle attività realizzate in attuazione del Piano territoriale
- Predisporre ed implementare i progetti esecutivi all'interno del piano territoriale

4. La Direzione Interregionale dei Centri per la Giustizia Minorile di Bari si impegna a:

- Fornire i dati relativi a tutte le situazioni rientranti nell'ambito delle proprie competenze
- Individuare attraverso i servizi minorili dipendenti, l'utenza che sarà coinvolta nei progetti mirati che verranno attuati
- Collaborare attraverso i servizi minorili dipendenti, all'implementazione di specifici progetti all'interno del Piano territoriale
- Collaborare alla individuazione degli strumenti e alla definizione dei criteri per il monitoraggio e la valutazione dei progetti e delle

attività realizzate in attuazione del Piano territoriale

Gli Enti firmatari si determinano a riconoscere tali impegni con atti formali per la dovuta considerazione delle spese e la presa d'atto dell'iniziativa e ad emanare specifiche direttive agli uffici/servizi coinvolti, citati all'art. 7.

Art.9

Rapporti con il Terzo Settore

Con i soggetti del settore non-profit, espressione di ciascuna comunità locale, si intende realizzare un rapporto di partnership prevedendo sinergie e collaborazioni ai diversi livelli: programmazione, progettazione, realizzazione e verifica dei risultati.

Con gli stessi soggetti saranno instaurati rapporti regolati da un regime, convenzionale e/o contrattuale che tenga conto delle differenti caratteristiche giuridiche e statutarie e dei differenti regimi fiscali derivanti per legge;

Alla realizzazione dell'accordo concorrono prioritariamente i soggetti del Terzo Settore operanti sul territorio comunale nell'ambito dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui agli artt.2 e 3 del D.P.C.M. del 30/03/2001. Nelle more dell'adozione di specifici indirizzi regionali di regolamentazione dei rapporti tra Enti Locali e soggetti del Terzo Settore si precisa che:

- nell'aggiudicazione dei servizi ai soggetti del Terzo Settore è vietato il ricorso al metodo del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 4 - terzo comma del D D.P.C.M. innanzi richiamato;
- sono da privilegiare le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi qualitativi:
 - a) le modalità adottate per il contenimento del turn-over degli operatori;
 - b) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
 - c) la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
 - d) il rispetto dei trattamenti economici previsti della contrattazione collettiva e delle norme in

materia di previdenza e assistenza.

Negli eventuali rapporti negoziali per l'affidamento della gestione dei servizi a soggetti del Terzo Settore che abbiano partecipato alla fase di programmazione e progettazione con i Comuni devono essere assicurate:

- a) la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- b) l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento.

Al fine di garantire la continuità nella gestione dei servizi affidati, attesa la natura degli stessi e la durata triennale della programmazione, i rapporti negoziali instaurati potranno essere rinnovati, previa verifica del mantenimento dei livelli qualitativi concordati.

Art.10

Ufficio di coordinamento

Le istituzioni firmatarie si impegnano a costituire un GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE (Ufficio di Coordinamento composto da funzionari/operatori incaricati dall'Ente di appartenenza (massimo due unità per ogni Ente) per la programmazione, monitoraggio verifica e valutazione delle iniziative entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo. Il gruppo di lavoro interistituzionale provvederà alla stesura del piano territoriale per l'infanzia e l'adolescenza, articolato in progetti annuali immediatamente esecutivi, per i quali si potrà avvalere delle competenze tecnico - professionali - specialistiche degli operatori dei servizi interessati dall'obiettivo progettuale. L'Ufficio di coordinamento annualmente produrrà una relazione dettagliata sulle azioni poste in essere, sui risultati raggiunti nonché, sugli obiettivi perseguibili nell'anno successivo.

Il gruppo di lavoro interistituzionale (Ufficio di coordinamento) svolgerà le proprie attività, attraverso incontri periodici da definire, presso gli Uffici, del Comune Capofila.

Art. 11

Collegio di Vigilanza

Per quanto non specificato nel presente accordo, le modalità operative sono annualmente definite e verificate direttamente dai responsabili dei servizi

interessati per ciascuna istituzione firmataria.

La vigilanza sull'applicazione dell'Accordo di Programma, ovvero sull'implementazione del Piano Territoriale, sarà svolta da un collegio presieduto dal Sindaco del Comune Capofila o suo delegato e da un rappresentante di ogni Ente firmatario dell'Accordo di Programma.

Art. 12

Personale per la realizzazione del Piano di Intervento

L'utilizzo del personale avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa dei responsabili del servizio Settore Politiche Sociali di ciascun Comune firmatario.

Nel caso di utilizzo di personale convenzionato e a contratto con i vari Enti, il Responsabile del Comune Capo-fila farà diretto riferimento alle amministrazioni dei suddetti enti i quali sono garanti dei requisiti di idoneità professionale anche dal punto di vista igienico-sanitario e dei dovuti atti assicurativi.

L'articolazione dell'orario di lavoro sarà definita previo accordo con l'Amministrazione fornitrice in relazione alle esigenze operative ed organizzative.

Art. 13

Durata

Il presente Accordo di Programma ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità, di rinnovo e adeguamento, in funzione di nuove esigenze progettuali condivise dagli enti firmatari.

LETTO, CONFERMATO, E SOTTOSCRITTO
in Gioia del Colle,- addì 21 marzo 2002

F.to dai Sindaci dei Comuni di:

Gioia del Colle

Casamassima

Conversano

Sammichele di Bari

Turi

Il Direttore Generale della AUSL BA/5

Il Dirigente dei Centri per la Giustizia Minorile -
Bari

I Dirigenti Scolastici

DITTA MELE LIZZANO (Taranto)

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

Del progetto definitivo e dello studio d'impatto ambientale relativo all'ampliamento, ai sensi della L.R. 37/85 art. 8, della cava di "Calcare" in Loc. "Specchia" di Lizzano (TA).

(Pubblicazione ai sensi art. 11, c. 2, della L.R. 11/01). La Ditta Mele Salvatore, con sede legale in Lizzano (TA) al C.so Europa n. 42, informa che ha presentato il progetto definitivo e lo studio d'impatto ambientale in data 24.07.02 presso gli Uffici della Regione Puglia e in data 27.08.02 presso gli Uffici della Provincia di Taranto e del Comune di Lizzano. L'area di cava ricade sui terreni delle p.lle nn. 41-182-183-75/p-76/p-77/p e 231/p del Foglio di mappa n. 7, in Loc. "Specchia" del Comune di Lizzano per un'estensione sfruttabile di circa mq. 24.500, per cui rientra nell'Elenco A.3 dell'All.to A della L.R. 11/01.

Nel piano regionale alle attività estrattive (P.R.A.E.), adottato dalla G.R. con deliberazione n. 1744 dell'11.12.00, l'area di cava è inserita in un "bacino estrattivo di completamento". Il progetto e lo studio d'impatto ambientale sono disponibili presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia, presso il Servizio Ambiente della Provincia di Taranto e presso il Comune di Lizzano.

Dott. Francesco D'Allura

SOC. MIRANT ITALIA MILANO

Avviso di deposito progetto opere di connessione al metanodotto ed alla rete elettrica.

La società Mirant Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Manzoni 41 in applicazione dell'art. 1 del decreto legge n. 7 del 7 febbraio 2002, convertito in legge n. 55 del 9 aprile 2002,

RENDE NOTO

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 del R.D. 25 giugno 865 n. 2359, di aver presentato al Mini-

stero delle Attività produttive, la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di interconnessione della realizzanda centrale elettrica di San Severo alla Rete Nazionale ad alta tensione e alla rete di gasdotti nazionali, nonché l'approvazione dei relativi piani di esecuzione. Tali opere consistono in:

- (a) Opere di Connessione dell'impianto alla Rete Nazionale di Trasporto Gas, che interessano il territorio dei comuni di Lucera, Pietra Montecorvino e San Severo, in dettaglio:
 - Metanodotto Pietramontecorvino-San Severo;
- (b) Opere di Connessione dell'impianto alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, interamente site nel Comune di San Severo, in dettaglio:
 - Raccordi 380 kV Stazione Elettrica di San Severo - Linea Foggia-Larino;
 - Stazione Elettrica 380 kV di San Severo;
 - Elettrodotta a 380 kV Centrale Elettrica Mirant San Severo - Stazione Elettrica 380 kV di San Severo.

Copia del progetto di massima e del piano di esecuzione delle opere suddette sarà depositata per 15 giorni presso i Comuni di Lucera, Pietra Montecorvino e San Severo, nonché presso la Prefettura di Foggia. Chiunque vi abbia interesse potrà prenderne visione e far pervenire le proprie osservazioni relative alle opere ed al tracciato proposto.

Bari, 5 Settembre 2002

RETTIFICHE

Per mero errore materiale sul Bollettino Ufficiale del 19 luglio 2002, n. 92, alla pag. 6075, seconda colonna, l'esatta composizione del comma 31, lettera d) è la seguente:

- d) registro regionale delle associazioni di promozione, sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Il proseguimento: Le strutture che non osservano costituisce capoverso distinto del 3° comma.

Per mero errore materiale tipografico, sul Bollettino Ufficiale del 9 agosto 2002, n. 104 suppl., sul frontespizio ed alla pag. 3, deve leggersi: “DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1087” e non “2 agosto, n. 1987”.

Per mero errore materiale tipografico, sul Bollettino Ufficiale del 6 agosto 2002, n. 101, alla pag. 6608 ed alla pag. 6671, deve leggersi: “DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2001, n. 825” e non “26 giugno 2002, n. 825”.

Trattasi, inoltre, di una ripubblicazione di quella avvenuta sul Bollettino Ufficiale del 5 luglio 2001, n. 97.

